

527.

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI BOLDRINI E ZACCAGNINI

INDICE

	PAG.
Missioni	32871
Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa	32872
Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede referente	32871
Disegni di legge:	
(Annunzio)	32871
(Presentazione)	32880
(Trasmissione dal Senato)	32871
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Riforma dell'ordinamento universitario (<i>approvato dal Senato</i>) (3450);	
CASTELLUCCI e MIOTTI CARLI AMALIA: Incarichi nelle università degli studi e istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza (40);	

PAG.

NANNINI: Modifiche all'ordinamento delle facoltà di magistero (252);

GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria (611);

GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

GIOMO e CASSANDRO: Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (2364);

MAGGIONI: Nuove norme in materia di università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1971

	PAG.
CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);	
MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri (3372);	
SPITELLA: Provvedimenti per il personale docente delle università (3448)	32873
PRESIDENTE	32873
ALMIRANTE	32906, 32908
BADALONI MARIA	32896
BIASINI	32894, 32907, 32908, 32921
BINI	32876
BOZZI	32886
CANESTRI	32876
CINGARI	32921
D'AQUINO	32887
DE LORENZO FERRUCCIO	32907
ELKAN, <i>Relatore per la maggioranza</i>	32874 32875, 32902, 32921, 32922
FINELLI	32907
GIANNANTONI, <i>Relatore di minoranza</i>	32899 32906
GIOMO	32884, 32906, 32907, 32908 32912, 32921, 32922
GREGGI	32888, 32892, 32906
GRIMALDI	32907
LOPERFIDO	32891

	PAG.
MATTALIA	32878, 32899, 32907
MAZZARINO	32876, 32877, 32893, 32907 32908, 32920, 32922
MENICACCI	32885, 32909
MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	32904
MONACO	32895
MUSSA IVALDI VERCELLI	32908
NATOLI	32892
NATTA	32907
NICOSIA, <i>Relatore di minoranza</i>	32874, 32876 32881, 32894, 32896, 32909, 32915, 32921
ORILIA	32876
REGGIANI	32876
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	32875, 32876
SANNA	32890, 32922
Proposte di legge:	
(Annunzio)	32871
(Trasmissione dal Senato)	32871
Interrogazioni, interpellanze e mozione (Annunzio)	
	32923
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	32872
Votazione segreta	32904
Ordine del giorno delle prossime sedute	32923

La seduta comincia alle 16,30.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 19 novembre 1971.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, che i deputati Girardin, Scarascia Mugnozza e Silvestri sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

BOLOGNA e FORNALE: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 808, concernente gli ufficiali di complemento e alcune categorie dei sottufficiali in congedo » (3811).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti provvedimenti:

BELCI e BOLOGNA: « Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinate alle esigenze del territorio di Trieste » (*già approvato, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente della Camera e modificata da quella V Commissione permanente*) (1786-2264-B);

BOTTA e MIROGLIO: « Modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti tessili di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, ed al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478 » (*già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificata da quella VI Commissione permanente*) (1941-B);

« Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto » (*approvato da quel consesso*) (3812).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

« Norme in materia di organizzazione e svolgimento del giuoco del lotto » (3810).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti provvedimenti sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

BORRA ed altri: « Modifica alla legge 19 luglio 1962, n. 959, concernente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria » (3741) (*con parere della V e della VI Commissione*);

alla IV Commissione (Giustizia):

QUERCI ed altri: « Nuovo ordinamento della professione di giornalista » (3716);

alla V Commissione (Bilancio):

BONOMI ed altri: « Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da destinare per l'esercizio 1972 alle regioni per l'adempimento delle funzioni in materia di agricoltura » (3749) (*con parere della I, della VI e della XI Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

CANESTRARI ed altri: « Rivalutazione automatica e revisione periodica delle pensioni ai dipendenti degli enti locali » (3736) (*con parere della V Commissione*);

alla VII Commissione (Difesa):

BUFFONE: « Modifiche alla tabella n. 1 — quadro XVII — annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il servizio di commissariato dell'esercito (ufficiali commissari) » (3743) *(con parere della V Commissione)*;

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

CUSUMANO: « Costruzione di un canale di gronda sul versante meridionale di monte Erice a difesa dell'abitato di Trapani » (2749) *(con parere della V Commissione)*;

alla XI Commissione (Agricoltura):

BIGNARDI: « Estensione di agevolazioni creditizie e incentivazioni a favore delle imprese che esercitano lavorazioni meccanico-agrarie per conto altrui » (3747) *(con parere della V e della VI Commissione)*;

alla XIII Commissione (Lavoro):

IANNIELLO ed altri: « Istituzione della Cassa per la integrazione dei guadagni dei lavoratori agricoli dipendenti » (3746) *(con parere della IV, della V e della XI Commissione)*;

alla XIV Commissione (Sanità):

SERVADEI: « Regolamentazione giuridica della professione ausiliaria sanitaria di massaggiatore » (3557) *(con parere della IV, della V, della VIII e della XII Commissione)*.

**Annunzio
di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo che il seguente provvedimento sia deferito alla II Commissione permanente (Interni), in sede legislativa, con il parere della V e della XIV Commissione:

« Proroga per l'anno 1971 delle disposizioni concernenti le anticipazioni, da parte

dello Stato, delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie » (3805).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti provvedimenti ad esse attualmente assegnati in sede referente:

II Commissione (Interni):

Senatori PERRINO e CAROLI: « Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie » *(approvato dalla I Commissione del Senato)* (3706).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XI Commissione (Agricoltura):

BOFFARDI INES: « Rivalutazione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore e sua estensione a tutto il personale civile della carriera di concetto ed esecutiva della amministrazione del Corpo forestale dello Stato » (3482);

Senatori MAZZOLI e BALDINI: « Rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettanti al personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato e loro estensione ai tecnici di concetto dello stesso Corpo » *(approvato dalla VIII Commissione del Senato)* (3597).

(La Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XIII Commissione (Lavoro):

« Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara » (3352);

MACCHIAVELLI ed altri: « Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara » (392);

DURAND DE LA PENNE: « Modificazione dell'articolo 61 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara » (759);

BELCI ed altri: « Modifica dell'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara » (987);

DURAND DE LA PENNE: « Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara » (2376);

BALLARIN ed altri: « Revisione della legislazione sulla previdenza marinara » (2502).

(La Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma dell'ordinamento universitario (approvato dal Senato) (3450) e delle concorrenti proposte di legge: Castellucci e Miotti Carli Amalia (40), Nannini (252), Giomo (611), Giomo ed altri (788), Cattaneo Petrini Giannina (1430), Giomo e Cassandro (2364), Maggioni (2395), Cattaneo Petrini Giannina (2861), Monaco (3372) e Spitella (3448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riforma dell'ordinamento universitario; e delle concorrenti proposte di legge Castellucci e Miotti Carli Amalia, Nannini, Giomo, Giomo ed altri, Cattaneo Petrini Giannina, Giomo e Cassandro, Maggioni, Cattaneo Petrini Giannina, Monaco e Spitella.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 20 novembre 1971 si è svolta la discussione dell'articolo 19 e sono stati illustrati i relativi emendamenti.

Ricordo che l'articolo 19 è del seguente tenore:

« Il Ministero della pubblica istruzione, tramite il dipartimento attinente alle scienze educative, congiuntamente con gli altri dipartimenti specificamente interessati e con la collaborazione degli altri ordini di scuola secondo le rispettive competenze, organizza corsi annuali di formazione pedagogica comprendente il tirocinio didattico a decorrere dall'anno accademico 1972-73.

Con proprio decreto, emanato previo parere del Consiglio nazionale universitario e del Consiglio superiore dell'istruzione secondaria ed elementare costituito ai sensi del

quinto comma dell'articolo 63, il Ministero della pubblica istruzione determina le modalità relative alla organizzazione e all'eventuale decentramento dei corsi e alle prove professionali da sostenere alla conclusione di essi a seconda del tipo di insegnamento cui il candidato aspira. Le commissioni giudicatrici sono costituite su base regionale con la partecipazione:

a) di docenti universitari dei rispettivi dipartimenti attinenti alle scienze educative e degli altri dipartimenti interessati, designati dai consigli di dipartimento;

b) di docenti degli ordini e tipi di scuole ai quali i corsi sono specificamente indirizzati, designati dagli organi scolastici competenti a livello regionale.

Ai fini delle integrazioni culturali, eventualmente necessarie al piano di studi svolto, coloro che aspirano a frequentare i corsi di cui al primo comma possono completare la propria preparazione presso i competenti dipartimenti.

Per coloro che conseguono il titolo universitario dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante il superamento delle prove, di cui al secondo comma del presente articolo, aventi valore di esame di Stato.

Le università partecipano altresì alla organizzazione, anche in forma decentrata, di corsi di aggiornamento.

Nelle zone mistilingui, la formazione e l'aggiornamento professionali del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana, sono attuati nel territorio delle rispettive province da docenti di madre lingua corrispondente alla lingua di insegnamento. All'uopo potrà essere utilizzata l'opera dei docenti di università estere ».

Avverto che il seguente subemendamento Covelli, pur avendo veste formale di emendamento all'emendamento Canestri 19. 1, ha natura e sostanza di emendamento principale e come tale non è proponibile ai sensi dell'articolo 86 del regolamento:

« Sopprimere l'articolo, salvo il seguente testo relativo al secondo comma:

Con proprio decreto, emanato previo parere del Consiglio nazionale universitario e del Consiglio superiore dell'istruzione secondaria ed elementare, costituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 63, il Ministero della pubblica istruzione determina le prove professio-

nali da sostenere dai candidati all'abilitazione all'esercizio dell'insegnamento, a seconda del tipo di insegnamento cui il candidato aspira ».

Passiamo ai pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 19.

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. Sono contrario agli emendamenti Canestri 19. 1 e Bini 19. 3, il quale ultimo prevede la partecipazione delle regioni all'organizzazione di corsi di qualificazione professionale, di formazione pedagogica e di tirocinio didattico, non bene specificandone la competenza e rinviando a norme da emanare successivamente lo svolgimento e l'organizzazione dei corsi stessi. Sono invece favorevole all'emendamento Orilia 19. 4, perché la sostituzione della parola « pedagogica » con la parola « professionale » ha un preciso significato, indica cioè che si tratta di corsi di preparazione professionale. Ovviamente sono favorevole agli emendamenti Almirante 19. 2 e 19. 7; sono pure favorevole all'emendamento Orilia 19. 5 e agli emendamenti Almirante 19. 8 e 19. 9 e Reggiani 19. 6. Infine sono favorevole all'articolo aggiuntivo Mazzarino 19. 0. 1.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

ELKAN, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 19 riveste una notevole importanza perché introduce nel contesto della legge indicazioni molto meditate e anche innovatrici ai fini della preparazione adeguata di coloro che poi entreranno nelle scuole di ogni ordine e grado a svolgere la funzione di docenti. Perciò la VIII Commissione ha modificato notevolmente il testo trasmesso dal Senato allo scopo di dare effettivamente a questi corsi, e alla loro conclusione finale con l'esame di Stato, la possibilità non solo di rinnovare la preparazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, ma anche di consentire la formazione di questi docenti, senza collocarli esclusivamente nell'ambito egemonico dell'università.

Per rispondere alle pesanti critiche dell'onorevole Greggi, desidero dire che in tutto l'articolo non esiste alcun tentativo di limi-

tare la libertà, come non esiste neppure l'intento di statizzare surrettiziamente la preparazione dei docenti di domani, anche perché la partecipazione a questi corsi è libera e agli esami di Stato possono essere ammessi anche coloro che tali corsi non abbiano frequentato; al contrario ci si è preoccupati in modo particolare di introdurre in questa riforma una attività universitaria che abbia anche un valore pedagogico per una preparazione e qualificazione adeguata dei docenti di domani.

Desidero far presente che il tirocinio e l'esercizio che viene praticato secondo le indicazioni dell'articolo 19, sono di grande interesse per fare accostare alla responsabilità della scuola i docenti durante la loro preparazione.

Non sono quindi d'accordo con l'emendamento Bini 19. 3, in quanto collocando nell'ambito di una competenza regionale la prova conclusiva di tali corsi di preparazione e di qualificazione ed attribuendo ad essa valore di esame di Stato per l'abilitazione all'insegnamento, essa verrebbe a togliere allo stesso esame di Stato l'importanza che esso ha, nell'economia dell'articolo 19, come prova uguale per tutto il territorio nazionale.

Sono anche contrario all'emendamento Orilia 19. 4, poiché tutto l'articolo 19 tende ad una qualificazione e preparazione professionale che è collegata alla dimensione pedagogica sì, ma che è presente in tutto il contesto dell'articolo; per cui è perfettamente inutile aggiungere, dopo la parola « pedagogica », l'altra « professionale ».

Sono contrario all'emendamento Almirante 19. 2 poiché, onorevole Nicosia, nell'articolo 19 è già detto che questi corsi devono essere organizzati con la partecipazione dei docenti delle altre scuole, cioè di quelle che debbono ricevere i docenti che si prepareranno in base a queste nuove norme.

Quanto all'ironia che è stata fatta perché per la prima volta appare in questo articolo l'indicazione di un dipartimento delle scienze educative (è stato chiamato l'« oggetto misterioso », ma mi sembra che esso stia uscendo dal suo mistero a mano a mano che si va avanti nella discussione), desidero affermare che questo richiamo è particolarmente importante. Non sfuggirà infatti ad alcuno dei colleghi che, finalmente, nell'ambito della preparazione con tale disposizione è stato dato particolare risalto alla preparazione specifica di colui che dovrà esercitare la funzione di docente nell'ambito di un dipartimento che abbia questi riferimenti precisi alla prepara-

zione specifica del docente stesso e ai problemi dell'educazione nei confronti dei discenti.

Sono contrario all'emendamento Almirante 19. 7 perché non ritengo vi sia una notevole differenza tra le espressioni « previo parere » e « conforme parere ». Parere contrario anche all'emendamento Orilia 19. 5 per le stesse ragioni già espresse nei confronti dell'emendamento 19. 4: la dimensione di preparazione professionale è già implicita nell'articolo 19. Sono contrario anche all'emendamento Almirante 19. 8, perché la sua applicazione sopprimerebbe anche quell'impegno regionale che abbiamo voluto imprimere non per restringere nell'ambito regionale una preparazione che vogliamo uniforme sull'intero territorio nazionale ma perché vogliamo raccogliere, anche dal punto organizzativo, tutte le forze disponibili nell'ambito regionale. Per lo stesso motivo sono contrario anche agli emendamenti Almirante 19. 9 e Reggiani 19. 6.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'articolo 19, come ha già rilevato l'onorevole relatore, costituisce l'avvio a soluzione di quello che possiamo considerare uno dei maggiori problemi della nostra scuola di ogni ordine e grado, cioè il problema di un adeguato reclutamento del personale. In un momento in cui l'istituto dell'abilitazione, almeno come era concepito e realizzato fino ad oggi, è superato, si avvia una nuova disciplina che dovrebbe garantire quel reclutamento a parità di condizioni, aperto a tutti, con certezza di diritti e di doveri, che viene giustamente reclamato dagli insegnanti, o aspiranti tali, delle nostre scuole.

Condivido quindi il parere del relatore circa l'estrema importanza di questo articolo, non solo nell'ambito dell'articolazione della legge, ma anche nel quadro delle iniziative che stiamo predisponendo e che dovremo presto prendere nei confronti degli altri ordini di scuole del nostro paese.

In particolare circa il problema del dipartimento delle scienze educative, su cui l'onorevole Nicosia ha chiesto qualche chiarimento, sono d'accordo con il relatore; ci siamo trovati nella necessità di avviare un nuovo meccanismo di preparazione e di reclutamento appoggiato all'università. Come l'esperienza nostra e di altri paesi insegna, esisterà certamente nella nostra università un dipartimento delle scienze educative, del quale non si vuole in alcun modo prefigurare l'articolazione. È parso giusto appoggiare, in modo generico ma

tuttavia indicativo, a questo dipartimento che certamente — ripeto — non manterrà nella nuova struttura universitaria (così come si richiama in modo generico ma indicativo gli altri ordini di scuole secondo le rispettive competenze) la nuova articolazione del reclutamento degli insegnanti.

Per questi motivi esprimo parere contrario agli emendamenti Canestri 19. 1 e Bini 19.3, soprattutto per la funzione preminente che questo secondo sembra voler dare alle regioni che, a parere del Governo, è ingiustificata in questo campo; all'emendamento Orilia 19. 4, perché la preparazione professionale che dobbiamo impartire agli insegnanti è soprattutto pedagogica. Siccome fino ad oggi si è sempre sottolineata l'assenza, dalla nostra preparazione universitaria, di una preparazione pedagogica, appare giusto al Governo sottolineare questo impegno.

Esprimo parere contrario anche all'emendamento Almirante 19. 2 perché assorbito dalla lettera b) del secondo comma, nel quale è specificata la partecipazione ai corsi e alle commissioni di insegnanti delle scuole secondarie; contrario all'emendamento Almirante 19. 7 per i motivi esposti dal relatore; all'emendamento Orilia 19. 5 e all'emendamento Almirante 19. 8, concordando con il relatore circa il fatto che qui non si tratta di introdurre le regioni nel meccanismo di preparazione e di contenuto culturale dei corsi, ma si tratta semplicemente di introdurre le regioni sotto il profilo organizzativo e anche come impegno di decentramento a livello regionale. Mi pare quindi che la dizione « su base regionale » sia da conservare.

Per le stesse ragioni il Governo è contrario agli emendamenti Almirante 19. 9 e Reggiani 19. 6.

PRESIDENTE. Prego il relatore per la maggioranza di esprimere anche il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Mazzarino 19. 0. 1.

ELKAN, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo aggiuntivo tende a favorire con sussidi finanziari i meno abbienti per facilitare loro la frequenza ai corsi della cui istituzione si occupa l'articolo 19. Vorrei far presente allo onorevole Mazzarino che, sulla base di disposizioni successive di questa legge, coloro che hanno percepito gli assegni di studio potranno continuare a goderne anche per l'anno successivo, allorché potranno frequentare questi corsi. Non penso quindi si possa at-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1971

tribuire al ministro della pubblica istruzione la facoltà di provvedere con proprio decreto all'assegnazione di sussidi finanziari, che fra l'altro non hanno copertura. A mio avviso, è sufficiente sotto questo aspetto quanto il disegno di legge dispone negli articoli successivi riguardo alla materia degli assegni di studio.

La Commissione è pertanto contraria all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Canestri, mantiene il suo emendamento 19. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CANESTRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Onorevole Bini, mantiene il suo emendamento 19. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Onorevole Orilia, mantiene il suo emendamento 19. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ORILIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Onorevole Nicosia, mantiene gli emendamenti Almirante 19. 2 e 19. 7, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore per la maggioranza, ritiro l'emendamento Almirante 19. 2. Insisto invece per la votazione dell'emendamento Almirante 19. 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Almirante 19. 7.

(*E respinto*).

Onorevole Orilia, mantiene il suo emendamento 19. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ORILIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Onorevole Nicosia, mantiene gli emendamenti Almirante 19. 8 e 19. 9, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Almirante 19. 8.
(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 19. 9.
(*E respinto*).

Onorevole Reggiani, mantiene il suo emendamento 19. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

REGGIANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo della Commissione.
(*E approvato*).

Onorevole Mazzarino, mantiene il suo articolo aggiuntivo 19. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MAZZARINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

NICOSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Molto brevemente, signor Presidente, soltanto per esprimere il mio disappunto per non aver potuto chiedere tempesti-

vamente la votazione per parti separate dell'articolo 19, come avevo preannunciato nel mio intervento di sabato mattina. Desidero, comunque, precisare che, se l'articolo fosse stato votato per parti separate, il gruppo del MSI avrebbe votato contro l'ultimo comma e a favore degli altri.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, prendo atto di questa sua dichiarazione che resta agli atti.

Si dia lettura dell'articolo 20.

ARMANI, Segretario, legge:

« Il dottorato di ricerca è qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Esso si consegue nel dipartimento, secondo le modalità fissate dagli statuti, da coloro che, dopo la laurea, vi abbiano svolto in qualità di ricercatori universitari di cui all'articolo 31 attività di studio e di ricerca per almeno un quadriennio e che vi abbiano conseguito, a conclusione di essa, risultati originali di valore scientifico riconosciuto da una commissione formata da tre docenti di ruolo, di cui uno designato dal dipartimento di provenienza del candidato e due da altrettanti dipartimenti, eguali od affini, di altre università, scelti per sorteggio. I risultati delle ricerche del candidato sono previamente trasmessi dalla commissione giudicatrice per le eventuali osservazioni ai dipartimenti eguali od affini delle altre università.

Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato ad annuali verifiche della validità degli studi e delle ricerche in corso.

Lo svolgimento delle attività dirette al conseguimento del dottorato di ricerca avviene presso i dipartimenti, che, per quanto riguarda attrezzature e numero di docenti, soddisfino alle condizioni indicate, per ogni tipo di dipartimento, in norme regolamentari emanate dal Consiglio universitario.

I dipartimenti possono ammettere alle attività connesse al conseguimento del dottorato di ricerca altri studiosi, anche stranieri, in misura non superiore ad un quinto dei docenti di ruolo del dipartimento, ai quali si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Per tali studiosi il periodo di studi e di ricerca previsto non può essere minore di sei anni.

È condizione per il rilascio del titolo di dottore di ricerca che copie anche non stampate delle dissertazioni o elaborati conclusivi di ricerca, sulla base dei quali sia avvenuto

il conferimento, siano state depositate presso le biblioteche: a) del Consiglio nazionale universitario; b) nazionali di Roma e di Firenze; c) dei dipartimenti uguali ed affini. Esse devono recare menzione, autenticata dal rettore, dei membri della commissione giudicatrice, dell'eventuale voto di minoranza e dei suoi motivi, e restano in libera consultazione per almeno cinquanta anni.

Per i fini previsti dai commi precedenti possono essere riconosciuti dal dipartimento anche periodi di attività svolti presso università o istituti universitari o post-universitari di altri paesi o presso enti nazionali di ricerca ».

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 20 l'onorevole Mazzarino. Ne ha facoltà.

MAZZARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'illustrare l'articolo 19 ho avuto modo di far menzione di uno dei più grandi uomini del Risorgimento, voglio dire Luigi Cremona, che fu ministro dell'istruzione nel 1898. Nel 1885 il Cremona concepì, con quella sua mente chiara di geometra, la necessità di una università italiana che fosse seminario di grande ricerca. È la medesima necessità a cui va incontro oggi l'istituzione del dottorato di ricerca. Siamo dunque contenti che questa antica richiesta liberale precorsa nella sua parte, si badi, positiva da un uomo come Luigi Cremona, possa realizzarsi ora.

Accettiamo, perciò, l'articolo 20, purché si rechina ad esso le modifiche necessarie a liberalizzare l'istituto del dottorato di ricerca. Sopprimere, dunque, nel primo comma quella parte che eventualmente sembri inceppare o limitare la libera manifestazione e l'opportuno controllo della attività che sbocca nel dottorato di ricerca. In via subordinata, sempre allo stesso fine, qualora il secondo periodo del primo comma venga mantenuto, riteniamo che tali esigenze di liberalizzazione e di compiuto controllo nell'ambito dell'autonomia universitaria possano ottenersi, comunque, accogliendo gli emendamenti Mattalia 20. 14 e 20. 15.

Inoltre, va soppressa la limitazione al quarto comma: « in misura non superiore ad un quinto », sostituendola con la formula: « rispondente alle proprie capacità ricettive », e va soppresso tutto il secondo periodo. Noi pensiamo infatti che, con alcune limitazioni come quelle arretrate nella frase e nel periodo sud-

detti, uomini come Moleschott difficilmente avrebbero avuto modo di conferire un dottorato di ricerca nella maniera in cui essi (e Moleschott veniva da una scuola classica di dottori di ricerca, ossia dall'Olanda) lo avrebbero concepito. Proprio Moleschott, onorevoli colleghi, fu, con Michele Kerbacker, il principale sostenitore del principio liberale nella proposta Cremona. Superare, voglio dire, la antitesi tra scienza e professione. Ma ciò, nell'ambito del merito, senza ceppi che lo limitino o che lo oscurino in qualche modo. Ancora una volta mi richiamo alla concezione di un maestro di oggi, che io considero al di sopra delle parti, perché quella sua concezione del merito ha svolto in ambito del tutto scientifico, cioè di Arturo Carlo Jemolo.

Si potrebbe forse porre a questo punto, onorevoli colleghi, il problema se una compiuta discussione sull'articolo 20 non presupponga già l'approvazione dell'articolo 10, essendo in questo dichiarata nel testo originario anche la programmazione dell'attività del docente nell'ambito del dipartimento. Ritengo tuttavia: 1) che l'articolo 20 possa discutersi e votarsi indipendentemente dall'articolo 10, essendo esso relativo non alla pura attività del docente in quanto tale, ma all'attività che sbocca nel dottorato di ricerca in quanto conseguito presso i dipartimenti da noi già approvati all'articolo 9; 2) che chiarezza, snellimento e opportuna rapidità della discussione meglio si conseguiranno se avremo intanto compiuto la nostra discussione sull'articolo 20, formulandone definitivamente il testo; 3) che, accettandosi la nostra proposta di soppressione dei periodi secondo e terzo del primo comma, o anche accettandosi la correzione già proposta nei due citati emendamenti Mattalia, potremo guadagnare linearità di proposte utili anche a risolvere le aporie suscitate dalla discussione e elezione dell'articolo 10; 4) che, in armonia a quanto fu osservato dall'onorevole ministro Misasi, il recupero di punti qualificanti si può ottenere dalla concreta indicazione di attività proprie del dipartimento, come questa si è configurata nel già approvato articolo 9.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 20 l'onorevole Mattalia, il quale ha anche facoltà di svolgere i seguenti emendamenti:

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: secondo le modalità fissate dagli statuti.

20. 13.

Taormina, Orilia, Mattalia.

Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: tre docenti, con le parole: cinque docenti.

20. 14. **Mattalia, Grimaldi, Finelli, Orilia, Taormina.**

Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: e due da altrettanti dipartimenti eguali od affini, con le parole: e quattro da altrettanti dipartimenti eguali.

20. 15. **Mattalia, Orilia, Finelli, Grimaldi, Taormina.**

Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: e due da altrettanti dipartimenti eguali od affini, con le parole: e quattro, secondo le rispettive competenze, da altrettanti dipartimenti.

20. 16. **Orilia, Mattalia, Finelli, Grimaldi, Taormina.**

Al primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: ai dipartimenti eguali od affini, con le parole: ai dipartimenti eguali.

20. 17. **Finelli, Mattalia, Orilia, Grimaldi, Taormina.**

Al primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: ai dipartimenti eguali od affini, con le parole: ai competenti dipartimenti.

20. 18. **Mattalia, Finelli, Orilia, Grimaldi, Taormina.**

Dopo il primo comma, inserire l'attuale quinto comma.

20. 19. **Grimaldi, Orilia, Mattalia, Finelli, Taormina.**

Al quinto comma, sostituire le parole da: È condizione, *fino alle parole:* siano state depositate, *con le parole:* All'atto del conferimento del dottorato di ricerca, copie anche non stampate delle dissertazioni o relazioni conclusive di ricerca sulla base delle quali sia avvenuto il conferimento stesso, saranno depositate.

20. 20. **Grimaldi, Mattalia, Orilia, Finelli, Taormina.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

In deroga a quanto stabilito dai precedenti commi primo e quinto, speciali garanzie di tutela cautelare saranno previste per i casi in cui il processo o i risultati della ricerca profilino scoperte scientifiche di eccezionale importanza in campo nazionale e internazionale.

20. 21. **Mattalia, Orilia, Grimaldi, Finelli, Taormina.**

MATTALIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo articolo 20 siamo arrivati alla materia relativa al dottorato di ri-

cerca. Un accenno generico, di preludio alla materia contemplata nell'articolo 20 è nel secondo comma dell'articolo 1 dove i ricercatori sono indicati come una categoria distinta tra i docenti e gli studenti: e su ciò ci asteniamo dal sottilizzare. Un accenno specifico è nel secondo comma dell'articolo 5, dove è demandato allo statuto di ateneo il compito di stabilire le modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca. All'uno e all'altro fa da piedistallo l'articolo 2 con la sua solenne statuizione che l'università è il centro primario della ricerca scientifica (primo comma) e con l'aggiunta prospettiva, non saprei dire se avveniristica o surrealistica, di una « conforme » revisione dei rapporti tra l'università e gli altri enti ed istituti nazionali di ricerca e dei criteri di assegnazione dei fondi stanziati per il finanziamento pubblico della ricerca. Fin qui tutto bene o quasi.

Sta di fatto poi che l'idea e l'istanza della ricerca ricorrono, costantemente martellate a ritornello, negli articoli successivi al quinto, proponendo la ricerca come connotazione primaria della nuova università: e tutto bene o quasi, anche fin qui.

Ma le cose cambiano quando il legislatore, percorsa questa parte prima dell'*iter* legislativo e arrivato il momento di cominciare a definire in qualche modo il nuovo istituto del dottorato di ricerca ed a proporre i titoli di credibilità, avvia la stesura dell'articolo 20, che riguarda le modalità, o procedure che dir si voglia, per il conferimento del dottorato. Lo fa, sorvolando su tutte le considerazioni intermedie e realisticamente condizionanti, partendo dalla conclusione del singolare sillogismo per cui, essendo la ricerca compito primario dell'università e la legge prevedendo l'istituzione del dottorato, appunto, di ricerca, quest'ultimo sarà per ciò stesso un istituto di grande, anzi primaria importanza, in principio e in effetto. Ma lo fa anche spinto da una sorta — mi si conceda l'espressione — di eccitazione ideativa che gli guasta l'uso funzionale dello strumento pubblicitario, facendolo cadere nelle aggrondate e bizantine « piacevolezze » del quinto comma. Onorevole relatore per la maggioranza, se ho frainteso il quinto comma, ritirerò l'affermazione e farò onorevole ammenda; se così non è, resta inteso che la piacevolezza rimane.

Onorevoli colleghi, diciamolo alla buona: l'articolo 20 è, per così dire, il primo capitolo di quel romanzo pubblicitario del dottorato di ricerca che avrà il suo seguito negli articoli del successivo titolo IV; di

questo dottorato profilato come il *novum organum* dell'università italiana lanciata, sulla via della ricerca, verso l'esaltante prospettiva della grande competizione scientifica internazionale col propellente viatico dei « poderosi » stanziamenti previsti dall'articolo 97 della legge. Dicendo pubblicitario, signor Presidente e onorevoli colleghi, abbiamo semplicemente inteso segnare un'evidenza: la mancanza, nella legge, dell'esistenza di una volontà politica veramente impegnata a conseguire risultati di seria e costruttiva conclusione. E, tanto per cominciare, nello articolo 20 il titolo di credibilità del nuovo « evento » (l'istituzione del dottorato di ricerca) è affidato in modo seriamente impegnativo alla pubblicizzata grandigia delle procedure. E, tanto per continuare, questo dottorato di ricerca è invalidabile nella sua stessa denominazione, trattandosi, come risulta con evidenza dall'articolo 31, non di un dottorato specifico o atipico, che potrebbe in un certo senso giustificare l'istituzione, ma di un dottorato misto o multiplo, il titolo della ricerca essendo uno dei titoli delle attività in base alle quali viene rilasciato. Quanto, del resto, si vedrebbe chiaramente se sulla carta del diploma rilasciato al neodottore fossero elencate, a norma del quarto comma dell'articolo 14, e risultassero nettamente valutabili nelle loro dimensioni qualitative e quantitative, le varie attività che confluiscono nell'unico titolo della ricerca. Non ci si venga a parlare, comunque, di tempo pieno di ricerca.

Ma guardiamo più da vicino l'articolo; e con questo, signor Presidente, sempre che non ci siano obiezioni, avvio d'infilata l'illustrazione degli emendamenti.

La valutazione dei titoli validi per il conferimento del dottorato è affidata a un ente trinitario o terna minoica, voglio dire a una commissione di tre membri autorizzata ad operare e a deliberare sulla base della propria competenza e sovrana autonomia. La decisione finale avviene al centro o vertice di una consultazione a raggio nazionale: le osservazioni eventualmente formulate dai dipartimenti eguali e affini delle altre università. La procedura, nella sua impostazione, è alquanto spettacolare e, all'apparenza, molto collegiale: ai fatti, tuttavia, la commissione resta incondizionatamente arbitra e sovrana.

Così essendo, viene in pronto obiettare che un organo giudicante a composizione così ristretta manca di un adeguato spazio dialettico interno — per così dire — in ordine alla discus-

sione ed alla valutazione dei titoli dei candidati e dei pareri espressi dai vari dipartimenti; può — in secondo luogo — assumere la configurazione di un organo di potere dispotico, ed ha — in terzo luogo — scarso potere di resistenza nei confronti di pressioni ed interferenze, delle quali per ciò stesso può essere o diventare strumento. Di qui la proposta dell'emendamento 20. 14 affinché, per ragioni di consistente opportunità, il numero dei componenti la Commissione sia portato da tre a cinque.

Gli emendamenti 20. 15 e, correlativamente, 20. 17 partono dalla seguente considerazione. La facoltà di designare i componenti la commissione e di formulare pareri significa diritto a svolgere una funzione che può anche avere notevole rilevanza, soprattutto in tema di pareri; il diritto, in una materia del genere, va a nostro parere rapportato alla competenza, e la priorità assoluta del diritto va riservata alla competenza qualificata e specifica derivante dalla corrispondenza o eguaglianza che dir si voglia tra i dipartimenti interessati, e che perciò non deve essere posta sullo stesso piano di diritto e in via alternativa (« eguali od affini », recita il comma) con la competenza generica, ridotta o meno qualificata che deriva dalla semplice affinità. Un termine, quest'ultimo, che ha già sollevato un po' di contenzioso interpretativo a proposito delle materie o degli insegnamenti. Di qui la proposta che l'espressione « od affini » sia soppressa tanto alla riga 15 (emendamento 20. 15), quanto alla penultima riga del comma (emendamento 20. 17).

La parola « eguali », invece, può restare al quinto comma, dove si parla semplicemente del deposito delle copie degli elaborati.

E veniamo, signor Presidente, alle piacevolezze ideative con cui il legislatore ha imbastito la struttura portante del quinto comma, fermo restando quanto ho già dichiarato. Il legislatore, interpretando in favola, convoca il neodottore e burberamente gli dice: caro ragazzo, ti sei fatto onore, e mi compiacio, però il diploma o titolo non ti verrà rilasciato se prima non saranno depositate copie della tesi — o quello che è — presso le tali biblioteche.

È comica anche la parte iniziale di questo comma, che comincia con l'imperiosa impenata — da *carmen saeculare* direi, — dell'espressione « è condizione », e finisce con la prestigiosa *enflure* del finale, in cui si dice « per almeno 50 anni ». Tutto questo per proporci una singolare escogitazione legislativa, per cui un atto solenne, conclusivo e determinante

come il conferimento del dottorato, può essere condizionato e bloccato (nella pienezza dei suoi effetti, in cui va incluso anche, e ovviamente, il rilascio del titolo, che pensiamo sarà il diploma), dal fatto che copie della dissertazione siano state o no depositate presso le biblioteche indicate.

Vengo al mio emendamento, signor Presidente, e guardandolo oggi freddamente, mi accorgo che ha subito un po' il fascino o palpito dell'evento (il deposito delle copie), e vi è rimasta un'impennata iniziale che oggi, francamente, non mi sento di mantenere. Resta da vedere se l'onorevole relatore può accogliere una modifica per normalizzare meglio la cosa (questo non lo so).

La stessa riserva faccio per l'emendamento 20. 21, che era stato proposto in una chiave e ai fini di un discorso diverso, che oggi sento un po' meno. Pertanto, ritiro l'emendamento perché, se lo mantenessi — cosa che non posso fare — diventerei un « collaboratore » di questo romanzo pubblicistico del dottorato di ricerca.

Desidero chiudere il mio intervento dichiarando che sul dottorato di ricerca mi sono criticamente pronunciato in sede di discussione generale e che quanto ho detto in quella sede farà norma essenziale per la valutazione in sede di voto degli emendamenti proposti dagli onorevoli Sanna, Raicich ed altri, e dell'articolo nel suo insieme.

Dichiaro, infine, di ritirare l'emendamento 20. 16 Orilia e il mio emendamento 20. 18.

Presentazione di un disegno di legge.

RUSSO CARLO, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO CARLO, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare, a nome del ministro della pubblica istruzione, il seguente disegno di legge:

« Istituzione di corsi abilitanti all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado di lingua tedesca e delle valli ladine della provincia di Bolzano ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 20 l'onorevole Nicosia. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo 20 è uno dei più importanti della legge e merita in effetti una attenzione particolare perché riprende un vecchio concetto della docenza nell'università.

Quando con la legge Casati si è voluto differenziare la situazione del docente di ruolo ed anche quella del docente straordinario da un altro tipo di docenza, si è parlato di dottore aggregato. Il dottore aggregato della vecchia tradizione universitaria italiana nasce dalla legge Casati (direi che è un derivato francese). Però il dottore aggregato era in una posizione diversa dal semplice laureato e dal docente ordinario e straordinario: figura che successivamente è stata assunta dal libero docente o, per molti aspetti, dall'assistente.

Non credo che questo articolo sia stato concepito sin dai primi progetti di riforma. Allora, anzi, si pensava addirittura ad un concetto di docente unico, figura riveduta e corretta del libero docente. In sostanza, però, l'articolo 20 riproduce una serie di norme che fanno acquisire a questo dottore di ricerca la posizione di un neo-libero docente. Il dottore di ricerca, fra qualche anno, non sarà altro che un libero docente. Ed è tanto vera questa impostazione, anche se oggi essa è in formazione in quanto non abbiamo in Italia alcun dottore di ricerca, che già nel primo comma dell'articolo 20 viene precisata questa funzione. Si dice infatti che il dottorato di ricerca è qualifica accademica valutabile nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Ciò significa soltanto che questa qualifica non servirà ai fini professionali, ma a questi fini non valeva nemmeno la libera docenza. La libera docenza, nell'attuale struttura, è concepita come qualcosa che nasce da una serie di prove che, in sostanza, vengono riprodotte anche per il dottorato di ricerca.

Per dimostrare che si tratta soltanto di un cambiamento di dizione e non di sostanza, vorrei far presente che all'articolo 46 della legge Casati si parla dei professori ordinari e all'articolo 76 dei dottori aggregati, i quali potevano essere nominati a seguito di concorsi banditi dalla facoltà due anni dopo la laurea; in questo provvedimento invece gli anni che debbono trascorrere sono quattro. Nella legge attualmente in vigore il riconoscimento dei

liberi docenti viene fatto attraverso tutto un sistema che ha dato luogo a enormi discussioni. Si potrebbe dire, addirittura, che il problema della libera docenza sta alla base di gran parte dell'attuale travaglio della vita universitaria. Noi non siamo contro il concetto della libera docenza: su questo punto dobbiamo essere molto chiari, onorevoli colleghi. La sinistra ha preso una posizione, mentre noi abbiamo assunto da tempo la nostra.

Da che cosa nasce quella che chiamiamo libera docenza e che poi, in sostanza, diventa dottorato di ricerca e che prima si identificava con il dottorato aggregato? Essa nasce dall'esigenza di dare spazio nell'università non alla iniziativa privata in quanto tale, ma al cosiddetto uomo di genio. Già nell'800 si cominciò a parlare di questa libera docenza che, attraverso tutta una serie di attività, sfociava in un insegnamento. Non possiamo dimenticare, infatti, che tutta la scienza che fa capo alla medicina nonché tutte le branche scientifiche sviluppatesi nell'800 derivano da una serie di ricerche individuali che hanno portato uomini, anche forniti di scarsa preparazione culturale, al livello di grandi uomini di scienza. Vi sono stati dei geni che hanno determinato addirittura nuove attività scientifiche e culturali.

Sarebbe superfluo da parte mia ricordare tutti i grandi della medicina: lo stesso Koch e lo stesso Pasteur hanno dato vita, indubbiamente, ad una serie di attività scientifiche che hanno portato l'umanità molto avanti. Ma molti uomini di questo genere sono giunti all'università attraverso una ricerca personale che oggi non è più pensabile, oltre che nella attuale struttura dell'università, anche nell'ambito della scienza moderna. Pertanto, è necessaria senz'altro una disciplina. Con la riforma del 1923 e con il testo unico del 1931, sostanzialmente, la libera docenza è stata disciplinata ed in parte coartata. Infatti, il riconoscimento dei liberi docenti costituiva un grave problema anche nel 1923; io direi che proprio la libera docenza della vecchia scuola ha trovato una sua rigida impostazione e disciplina nella legge del 1923 e nelle altre leggi successive. Ma, in sostanza, il riconoscimento della libera docenza è imperniato sul fatto di impedire che alcuni diventino liberi docenti e poi non vadano ad insegnare nelle università, ma soltanto alla ricerca di firme per legittimare il loro corso, fregiandosi del titolo di libero docente sulle carte da visita per avere soltanto aumentata la parcella di qualche migliaio di lire.

Di qui nasce, in sostanza, l'inflazione alla libera docenza. Comunque, se vi è stata questa degenerazione, noi non possiamo però distruggere il concetto che possa insegnare nell'università anche qualcuno che abbia una particolare specializzazione. La differenza, infatti, consiste nel fatto che non vi è più un insegnamento vasto: non vi è più, ad esempio, l'insegnamento del diritto civile, ma di qualche settore particolare del diritto civile; altrettanto dicasi per il diritto penale, e lo stesso nel campo della medicina, dell'ingegneria, di tutte le scienze.

Perché allora il dottorato di ricerca porta necessariamente in sé il germe della disorganizzazione nell'ambito delle università? Perché è evidente che, non appena questa legge verrà promulgata, se con essa non sarà stato ben disciplinato l'istituto del dottorato di ricerca, noi avremo distrutto all'articolo 81 le libere docenze (e in sede di esame dell'articolo 81 vedremo se avremo la possibilità anche giuridica, e direi costituzionale, di portare avanti una legge che retroattivamente annulla diritti acquisiti come quelli sorti attraverso la libera docenza) dando però la possibilità a nuovi elementi di acquisire un titolo diverso dalla laurea ma valido ai fini della ricerca e dell'insegnamento e che non soltanto sarà una superlaurea, ma sarà praticamente il titolo richiesto per i concorsi per docenti universitari.

È inutile, onorevoli colleghi, fare altre discussioni, perché il reclutamento degli insegnanti universitari viene fatto nella stessa maniera di prima. L'articolo 20, infatti, presuppone una preparazione adeguata del docente di ruolo, prima della partecipazione ai concorsi; e quando nello stesso articolo diciamo che il titolo di dottore di ricerca è valido soprattutto nelle valutazioni che possono essere fatte per i concorsi, abbiamo determinato un nuovo concetto, nell'interno dell'università, come fase di ricerca, che però riproduce la vecchia posizione degli assistenti o dei liberi docenti.

Tra non molto avremo l'associazione nazionale dei « dottori di ricerca in » che chiederanno logicamente, così come è stato fatto dagli assistenti, l'immissione in ruolo, l'*ope legis* e così via. Potrà avvenire tra dieci anni o tra quindici, ma è fatale che ciò accada.

Sinceramente, queste cose le dobbiamo dire. Dobbiamo dire, cioè, che attraverso l'articolo 20 nasce qualcosa che deve essere disciplinato per tempo, sin da ora.

Noi siamo d'accordo che alla docenza universitaria si arrivi attraverso una preparazione adeguata e non improvvisata; che i concorsi

universitari debbano avere garanzie, garanzie che vengono offerte da queste attività di studio e di ricerca nei singoli dipartimenti (come oggi li volete chiamare) o comunque nelle singole branche di disciplina; che attraverso questo lungo esercizio, questo lungo studio e lunga preparazione, attraverso questo lungo periodo di ricerca si possa arrivare alla docenza universitaria. Noi siamo soprattutto per questo tipo di disciplina. Pertanto, nei confronti dell'emendamento presentato, se non erro, dall'onorevole Ferruccio De Lorenzo, il quale prevede che questi titoli debbano essere valutati soprattutto nei concorsi per docenti universitari, non solo siamo d'accordo, ma diciamo che è questa la strada per la docenza universitaria; altrimenti essa sarà aperta anche a valutazioni e criteri di carattere politico che sfuggono alla vita della scuola, ed in base ai quali potrebbero conseguire la docenza elementi che non hanno fatto mai un giorno di vita universitaria o addirittura di vita di ricerca.

Bisogna rendere rigoroso il conseguimento del dottorato di ricerca. Il segreto dell'articolo 20 consiste proprio nell'aumentare la rigidità e la disciplina perché la vita contemporanea impone una partecipazione attiva nell'università. Chi vuole diventare dottore di ricerca deve svolgere nell'ambito universitario una costante funzione di ricerca, di studio e di presenza: l'obbligo dell'insegnamento, quindi, deve essere stabilito nei termini più precisi e inequivocabili.

Noi riteniamo che l'articolo 20 così come è formulato apra la possibilità ad equivoci rilevanti che sarebbe bene fin da questo momento togliere di mezzo. Tale articolo è collegato all'articolo 31, che si riferisce ai ricercatori universitari; quest'ultimo, a sua volta, è collegato ad una disposizione transitoria, cioè all'articolo 62, in cui si parla dell'assorbimento degli attuali ricercatori nella posizione di dottori di ricerca. Quindi è chiaro che, non appena questa legge sarà applicata, vi saranno i primi privilegiati, coloro che già sapevano e che sono in condizione di diventare dottori di ricerca.

All'articolo 82 si elimina la libera docenza, mentre si conferisce il dottorato di ricerca a coloro che, conoscendo il trucco, si sono preparati in questi anni, non è vero, onorevole Mazzarino? Vi sono alcuni che non faranno quattro anni di attività di ricerca nell'università, ma faranno un anno o un anno e mezzo, probabilmente neanche un giorno, ma avranno già l'attestato che sono stati ricercatori per quattro anni e quindi passeranno *ope*

legis nella posizione di dottore di ricerca, potendo di conseguenza far valere questo titolo — questo è l'aspetto grave della questione — ai fini dei concorsi riservati di cui agli articoli 66 e seguenti. Mentre in linea ipotetica viene istituito il titolo, successivo alla laurea, di dottore di ricerca, nello stesso tempo si rende possibile l'acquisizione dello stesso da parte di elementi che vengono a scavalcare chi la ricerca la effettua anche da dieci anni ma, non possedendo il dottorato di ricerca, ma solo la qualifica di assistente o libero docente, poiché cambia la dizione, non ha la possibilità di alcuni privilegiati che invece possono già fruire al momento dell'applicazione della legge.

Onorevoli colleghi, bisogna essere chiarissimi. Noi siamo favorevoli al dottorato di ricerca, però abbiamo presentato emendamenti per renderne più precisi la dizione, la funzione, gli obblighi, i doveri. Il presupposto è che il dottore di ricerca sia un ricercatore. All'articolo 31 insisteremo sulla qualifica di ricercatore e all'articolo 62 riprenderemo il discorso.

So che la sinistra vuole riprendere un discorso fin da adesso e mettere in salamoia questa legge: ma è cosa che discuteremo successivamente. Il problema che si presenta adesso è quello di rendere quanto più disciplinata possibile la funzione del dottore di ricerca, di fare in modo che il dottorato di ricerca sia un gradino necessario nella funzione dell'insegnamento. Siamo d'accordo sulla formulazione della prima parte del primo comma dell'articolo 20, cioè che « il dottorato di ricerca è qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento ». Questa è la prima parte, ma è necessario anche che la seconda parte specifichi con chiarezza quali requisiti siano richiesti per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Tempo fa, dovendo formulare un emendamento, ho cercato di trovare la possibilità di eliminare la « pendolarità » dei dottori di ricerca. È detto nell'articolo 20 che il dottorato di ricerca si consegue nel dipartimento secondo le modalità fissate dagli statuti. Bisogna quindi rendere impossibile una funzione pendolare dei dottori di ricerca da un dipartimento all'altro. Se, infatti, si stabilisce questa pendolarità, praticamente si viene a creare un titolo molto generico.

Ora, il titolo generico è la laurea, ad esempio in giurisprudenza; gradini successivi dovrebbero essere il dottorato di ricerca in diritto civile, penale, eccetera. Così al conseguimento della laurea in medicina dovrebbe poi

seguire quella del dottorato di ricerca, relativo ad una particolare specializzazione. Se il dottorato di ricerca è concepito come specializzazione ai fini della ricerca e dell'insegnamento, riteniamo che sia giusto includerlo nella legge. Se, invece, dal concetto di specializzazione passiamo ad una genericità del dottorato di ricerca fino ad arrivare anche alla pendolarità da dipartimento a dipartimento, da disciplina a disciplina, non possiamo essere favorevoli, poiché questa impostazione non si pone nella logica del nostro modo di vedere.

Non desidero dilungarmi su questo articolo, anche perché mi riservo di intervenire in sede di illustrazione degli emendamenti per rendere ancora più chiari determinati concetti. Approvando questo articolo fondamentale sarà fatta una scelta importante: creando infatti il dottorato di ricerca si apre nell'università una nuova fase, che non era addirittura prevista nel testo della riforma sottoposto al Senato.

Fino a questo momento i titoli previsti dalla riforma universitaria sono: il diploma (che può essere intermedio tra l'ammissione e la laurea, può non essere la laurea), la laurea, i titoli di specializzazione, il dottorato di ricerca.

Il dottorato di ricerca è congegnato come un vero e proprio concorso nazionale, poiché vi è una commissione giudicatrice e i lavori scientifici vengono inviati a tutti i dipartimenti di tutte le altre sedi universitarie. Infatti è detto nell'articolo 20: « I risultati delle ricerche del candidato sono previamente trasmessi alla commissione giudicatrice per le eventuali osservazioni ai dipartimenti eguali od affini delle altre università ». Vi è poi la garanzia del deposito delle dissertazioni o elaborati conclusivi di ricerca, sulla base dei quali sia avvenuto il conferimento del titolo di dottore di ricerca, presso le biblioteche del Consiglio nazionale universitario, le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze, oltre che dei dipartimenti uguali ed affini.

Il dottorato di ricerca, in definitiva, avvia all'insegnamento universitario, è una libera docenza nuova, con un nuovo ordinamento, con una nuova disciplina, ma è una docenza a tutti gli effetti. Ecco perché è importante: perché viene ripresa in termini di dottorato di ricerca, sia pure in termini nuovi, una vecchia posizione che dura almeno fin dal tempo della legge Casati.

Noi siamo favorevoli alla concezione del dottorato di ricerca, purché esso sia disciplinato con garanzie assolute dall'inizio fino alla

conclusione. Infatti, se poi il titolo deve essere valutato agli effetti dei concorsi per la docenza universitaria, deve avere grande valore e grande riconoscimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 20 l'onorevole Giomo. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare alcune concise osservazioni sul dottorato di ricerca. Innanzi tutto, una breve storia. Già la Commissione di indagine conoscitiva, che svolse i suoi lavori nel 1962, aveva previsto nella riforma universitaria il dottorato di ricerca. Questo principio si è tradotto nel famoso progetto di legge n. 2314, la prima proposta di riforma universitaria che abbiamo discusso alla fine della scorsa legislatura. Allora, però, il dottorato di ricerca si trovava al sommo di una gerarchia nella quale era previsto, oltre alla laurea, anche il diploma universitario. Oggi questo diploma è stato abolito ed è rimasto il troncone del dottorato di ricerca.

Alcuni, forse impropriamente, hanno visto nel dottorato di ricerca la possibilità di una sostituzione della libera docenza. Noi non crediamo a questo. In linea di massima già fin dal lontano 1962 non siamo stati contrari a questo nuovo istituto, a questa novità contenuta nel progetto di riforma universitaria. Esso, ne siamo convinti, non sostituisce, come da qualche parte è stato detto, la libera docenza. Crea, al contrario, la nuova figura del ricercatore, al quale sarà rilasciata una qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento.

È evidente che poi i dottori di ricerca diventeranno un po' i sottufficiali nella nostra università: gente che non avrà molta speranza di far carriera nel mondo universitario. Sarà un'uscita di sicurezza per coloro che, intraprendendo una carriera universitaria, non potranno raggiungere la posizione ottimale di docente unico. Sotto questo aspetto a noi sembra che il dottorato di ricerca si limiti a smorzare gli incentivi all'arricchimento e al perfezionamento della produzione scientifica e la volontà dei singoli docenti di raggiungere una posizione migliore. Anch'esso, dunque, accentuerà il processo di licealizzazione delle università già grandemente favorito dalla liberalizzazione degli accessi universitari e dalla liberalizzazione delle scelte delle materie per i piani di studio.

Sotto questo punto di vista il dottorato di ricerca non ci appare un fatto del tutto ne-

gativo. Certo, molta acqua è stata versata nel vino di questo istituto così come era stato originariamente concepito e delineato, dal momento che è scomparsa, per esempio, la limitazione del *numerus clausus* derivante dalla procedura concorsuale di ingresso e che al dottorato possono oggi accedere tutti i laureati, con la possibilità di conseguire il titolo presentando, a conclusione degli studi, risultati di valore scientifico. Data l'importanza che dovrebbe assumere il titolo di dottore di ricerca, a noi sembra che sia un po' ambigua l'espressione « risultati ». Cosa si intende per « risultati »? Si tratta di elaborati? La legge dice che possono essere anche elaborati non stampati, ma non ci troviamo di fronte a prove che dimostrino la capacità e la volontà di questi giovani di accedere ad un livello più alto nella loro preparazione culturale. Quindi, questo titolo verrà conseguito solo per avere la possibilità di uno stipendio più alto o di una qualifica migliore o di un maggior prestigio, ma non darà alcun contributo positivo ad una più seria formazione e preparazione dei nostri giovani docenti.

Ci sembra inoltre che il terzo comma dell'articolo 20 sia estremamente grave, là dove si afferma che il Consiglio nazionale universitario stabilisce con proprie norme regolamentari quali dipartimenti siano idonei, per attrezzature e numero di docenti, ai fini del conseguimento del dottorato di ricerca.

Ma qui veramente creeremo le università di serie A e le università di serie B? Ho avuto la possibilità di incontrarmi con docenti universitari dell'Italia meridionale ed in particolare di Palermo, tutti professori di diritto, i quali mi hanno detto che le università del sud sono nell'impossibilità materiale, per mancanza di docenti, di dar vita a corsi nei quali sia possibile la formazione di dipartimenti che rilascino il dottorato di ricerca.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

GIOMO. Le università del meridione verranno quindi a trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto alle altre. Non creeremo così delle macrouniversità che distruggeranno le microuniversità? Non indeboliremo privandole anche di elementi scientifici le università più povere, e per le quali generalmente i professori passano perché trovano in esse un trampolino di lancio per scegliere altre soluzioni ai loro problemi personali?

In sostanza, ho l'impressione che questo terzo comma creerà in Italia dipartimenti privilegiati e dipartimenti non privilegiati. Inoltre — e lo dico io che sono del nord — saranno favorite le università del settentrione rispetto a quelle del meridione; sarà favorito il politecnico di Milano rispetto al politecnico di Palermo o in genere agli istituti simili dell'Italia meridionale. Questo mi sembra un fatto estremamente negativo.

In fin dei conti ci troveremo ancora una volta di fronte a questo problema: le piccole università saranno mortificate e sacrificate, mentre sarà favorita la frequenza nelle grandi università, con l'effetto di renderle sempre più pletoriche e meno efficienti. Proprio quelle università che noi, viceversa, dobbiamo incoraggiare perché hanno meno allievi e perché in esse lo studio è molto più facile — in quanto minore è l'affollamento — saranno invece mortificate e non potranno, ad esempio, concedere il dottorato di ricerca. Per questo la fuga dei nostri giovani da università di questo tipo sarà vieppiù incrementata.

A me sembra, quindi, che questo terzo comma dell'articolo 20 sia estremamente negativo. Non vedo poi perché coloro che risiedono in una zona ove esiste un'università i cui dipartimenti siano sprovvisti dei corsi di dottorato di ricerca, debbano essere costretti — se vogliono conseguire il relativo titolo — ad emigrare presso altre università, con grave disagio economico. Avremo così in talune zone del nostro paese giovani che non potranno studiare presso le università ubicate nei luoghi di residenza perché queste non potranno offrire dei dipartimenti validi ai fini del conseguimento del dottorato di ricerca.

Mi sembra che questo sia un fatto estremamente negativo, del quale l'onorevole ministro, il relatore e la stessa maggioranza debbono tenere conto. Soprattutto se si considera (lo dico con estrema obiettività) che non è stato accettato il principio della libera concorrenza delle università italiane contenuto nella nostra proposta di legge intesa ad abolire il valore legale del titolo di studio, abbiamo il dovere di mettere tutte le università italiane su una uguale posizione di partenza. Con questo terzo comma dell'articolo 20 non poniamo le università su un eguale punto di partenza: ci saranno delle università di serie A e delle università di serie B. Queste ultime si troveranno in una condizione di estrema difficoltà per andare avanti e per avere allievi preparati.

Per queste ragioni, pur accettandone il concetto generale, facciamo rilevare che il dot-

torato di ricerca rappresenta una soluzione di ripiego nella vita e nella carriera del giovane universitario, è contrario al concetto liberale di una libera concorrenza tra le intelligenze e contrasta con quanto è stato solennemente sancito da tutte le forze politiche nella Commissione di indagine, con quanto stabilito nel disegno di legge 2314 e, soprattutto, con il terzo comma dell'articolo 20, creando una situazione di disparità tra gli istituti universitari. Ci saranno infatti università ricche e università povere, università facilitate per la loro ubicazione territoriale e università non facilitate per la loro ubicazione territoriale. Le prime, le università di serie A, potranno concedere il dottorato di ricerca, le seconde, le università di serie B, non potranno concedere il dottorato di ricerca. Tutto questo non rispetta certo un principio di equità che noi liberali vorremmo invece che anche in questa legge fosse rispettato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 20 l'onorevole Menicacci. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, non si può non essere critici verso l'articolo 20 che riguarda il dottorato di ricerca, specialmente se si mette in relazione questo articolo con altri articoli successivi. La nostra critica si appunta ai vari commi nei quali l'articolo in questione si articola. Cominciamo con il primo comma: esso stabilisce che il dottorato di ricerca è qualificato accademicamente valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Orbene, tale comma è palesemente assurdo se confrontato con il primo comma dell'articolo 34 (l'articolo 34 si riferisce alla valutazione dell'attività del ricercatore universitario e all'immissione nelle carriere delle pubbliche amministrazioni) il quale dice che le attività svolte in qualità di ricercatore universitario sono valutate come titolo nei concorsi per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici anche non territoriali.

Qual è dunque, la differenza tra dottore di ricerca e ricercatore? È questa: i dottori di ricerca non sono altro che ricercatori che hanno superato l'esame finale. Sicché, mentre l'attività di ricercatore universitario è valutata come titolo nei concorsi per le pubbliche amministrazioni, il dottorato di ricerca, che si consegue con un esame al termine dell'attività di ricercatore, è valutabile accademicamente, solo nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Cioè la semplice frequenza dei quattro anni costituisce titolo preferen-

ziale nei concorsi, mentre la promozione finale no. Questo principio, onorevoli colleghi, equivale a mio parere ad equiparare i fannulloni e i lavoratori autentici, gli stupidi e gli intelligenti, giacché ai fini più importanti per i giovani, cioè per i concorsi pubblici, l'aver superato l'esame finale o no è del tutto indifferente; quel che conta è la semplice presenza fisica durante i quattro anni di corso quale ricercatore universitario, prescindendo dai risultati di questa ricerca.

Si tratta dunque di una diversità di valutazione tra l'articolo 20 e l'articolo 34 del testo della Commissione (articolo 35 nel testo del Senato), diversità di valutazione che va senz'altro evitata.

Da più parti si è giustamente chiesto che siano date al dottore di ricerca maggiori garanzie per l'effettiva valorizzazione di tale qualifica, specie nei concorsi per docenti universitari, così come ha ampiamente motivato prima di me l'onorevole Nicosia. Abbiamo già rilevato che alla qualifica di dottore di ricerca si giunge dopo aver svolto una lunga attività di ricercatore universitario e nell'ambito di quanto dispongono gli articoli 31 e seguenti del testo della Commissione pubblica istruzione della Camera. Ecco, dunque, possibile e, oseremmo dire, necessario dare ai dottori di ricerca la sicurezza di uno sbocco verso la docenza universitaria, che attualmente non è garantita.

Continuiamo l'esame del primo comma. Esso prosegue prescrivendo che il conseguimento del dottorato avviene secondo le modalità fissate negli statuti dei vari atenei. Per noi questa dizione è estremamente pericolosa, perché impedisce (è questa la implicanza di tale disposizione) che il titolo di dottorato abbia un valore unico su tutto il territorio nazionale, ad ogni effetto, in quanto vi potranno essere enormi differenze tra lo statuto di una università e quello di un'altra; sicché, in un ateneo risulterà assai facile conseguire, ad esempio, il dottorato in microbiologia, mentre in un altro risulterà difficilissimo. Questo rimettersi genericamente agli statuti delle varie università per quanto attiene alle modalità di conseguimento del dottorato non può da noi essere accettato. Così come non possiamo accettare il terzo comma, secondo cui soltanto alcuni dipartimenti, soddisfacenti — così è detto letteralmente — alle condizioni indicate dal Consiglio nazionale universitario, possono rilasciare dottorati di ricerca. Questa disposizione è per noi inammissibile, in quanto codifica una distinzione tra

dipartimenti di serie A e dipartimenti di serie B. Questa distinzione sarà certamente sfruttata dal punto di vista politico, nel senso che i dipartimenti politicamente conformisti saranno autorizzati a rilasciare i dottorati di ricerca, e quelli anticonformisti no. È un altro esempio di quali effetti conseguiranno alla politicizzazione che si è voluto instaurare con i nuovi organi di governo nell'università italiana: quella dittatura della politica che abbiamo già denunciato nei precedenti interventi in quanto contrastante con i fini essenziali della cultura. Il nostro gruppo è contro la discriminazione, qui decretata e statuita, proprio in quanto non giova alla serietà della formazione dei nuovi quadri universitari.

Un altro pericolo è insito nell'ultimo comma dell'articolo, che prevede il riconoscimento di attività svolte presso istituti universitari o postuniversitari di altri paesi. A tutti è nota l'esistenza in certi paesi (specie nell'America del sud, in Africa e in Asia) di istituti parauniversitari del tutto screditati e privi di ogni serietà scientifica. Che accadrà se sarà richiesto il riconoscimento delle attività che sono state svolte in tali istituti? Null'altro che l'introduzione di un'altra condizione di dequalificazione della nostra università, e quindi di abbassamento del livello generale degli studi universitari e della cultura in genere.

Ecco, dunque, alcune valide ragioni che ci inducono a pretendere delle modifiche, indispensabili per assicurare un migliore inquadramento del settore. Se si vorrà istituire il dottorato di ricerca (noi, in linea di principio, non siamo contrari) occorrerà impiantarli su basi diverse, che sono state, tra l'altro, già indicate da varie ed importanti componenti della vita universitaria del nostro paese; riconoscerlo ed intenderlo come una occupazione da retribuirsi adeguatamente; prevederne possibilità effettive di sbocchi professionali, collegandolo in maniera veramente funzionale con il Consiglio nazionale delle ricerche e con i vari istituti superiori esistenti. Queste indicazioni sono anche le nostre, ed esse sono in linea con i rilievi critici che, comma per comma, ho sentito il dovere di sollevare nei confronti di questo articolo 20.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 20 l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, alcune osservazioni molto brevi; anzi, una sola osservazione. Come hanno già detto i colleghi Maz-

zarino e Giomo, noi non siamo contrari, in linea di principio, al nuovo istituto del dottorato di ricerca. Saremmo lieti se venissero all'istituto apportate le modificazioni da noi suggerite.

Una sola osservazione vorrei fare; essa ha riguardo a questo testo così come è compilato. Mi sembra che sull'istituto del dottorato di ricerca si potrebbe scrivere il verso dantesco: « lasciate ogni speranza, o voi che entrate », perché esso non è fine a se stesso; è, di regola, una tappa della carriera universitaria. Il dottorato di ricerca deve avere uno sbocco.

Ora, così come è congegnato il testo, soprattutto con riguardo agli articoli 66 e 67 dello stesso disegno di legge, vi sarà una immissione massiccia di docenti nel giro di pochi anni, sicché agli eventuali dottori di ricerca non sarà dato in concreto adito alla speranza di accedere alla carriera universitaria. C'è quindi, nella struttura della riforma, una contraddizione palese: questo del dottorato di ricerca è un istituto positivo, soprattutto se sarà modificato, ma un istituto che nella realtà concreta, per lo meno per un numero di anni assai notevole, non potrà avere applicazione, perché sarà privo della molla dell'interesse.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 20 l'onorevole d'Aquino. Ne ha facoltà.

d'AQUINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sul dottorato di ricerca già si sono espressi i miei colleghi di gruppo onorevoli Nicosia e Menicacci. Vorrei aggiungere che il dottorato di ricerca, così come è enunciato e disciplinato nell'articolo 20, potrebbe essere senz'altro accettato, con una modifica nel senso che il dottorato di ricerca sia inserito nell'ordinamento universitario come una specie di « cuscinetto » tra il corso di laurea e l'accesso all'ordinariato. Cioè, dovrebbe essere stabilito che il dottorato di ricerca è una qualifica, un titolo senza il quale non si può accedere ai concorsi per docente unico.

In questo senso, e naturalmente con le opportune modifiche, noi possiamo accettare l'inserimento di questo nuovo istituto, mentre sarebbe difficile accettarlo nella maniera nebulosa in cui esso viene proposto nel testo al nostro esame, poiché da talune parti esso viene interpretato come sostitutivo della libera docenza: interpretazioni che a me sembrano non rispondere né al contenuto né ai motivi che hanno spinto ad inserire il dottorato di ricerca nell'articolato della riforma universitaria.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

d'AQUINO. Sono convinto, invece, dell'opportunità di inserire il dottorato di ricerca come requisito necessario per partecipare ai concorsi per docente unico: altrimenti si renderebbe non attuabile — e in questo concordo con l'onorevole Bozzi — il sistema. Quando discuteremo le norme relative alle modalità dell'espletamento dei concorsi — su questo precisiamo il nostro punto di vista, affermando che l'*ope legis* dovrebbe ancora di molto essere modificata ed ampliata — si vedrà chiaramente che se non si adotta la soluzione da noi proposta ci si troverà di fronte ad una situazione in cui, per parecchi anni, non vi saranno più possibilità di inserimento nei posti di docente unico.

Il dottorato di ricerca dovrebbe invece diventare un corso che si concluderebbe con un diploma di preparazione del docente ad accedere ai concorsi per docente unico. Un'altra considerazione dobbiamo fare a proposito del secondo comma dell'articolo 20, che dice: « Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato ad annuali verifiche della validità degli studi e delle ricerche in corso ». Su questo comma noi siamo perfettamente d'accordo. Altrettanto non possiamo dire per il penultimo comma, in cui si afferma essere condizione per il rilascio del titolo di dottore di ricerca che copie anche non stampate delle dissertazioni o elaborati conclusivi di ricerca, sulla base dei quali sia avvenuto il conferimento, siano stati depositati presso determinate biblioteche.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

d'AQUINO. Il nostro disaccordo non verte sullo spirito della norma inserita nell'articolo, quanto sul suo contenuto restrittivo. È opportuno che le ricerche originali su determinati problemi o su determinati piani di studio siano più largamente portate a conoscenza del mondo scientifico: quindi noi saremmo propensi a riconfermare il punto di vista che era valido per gli esami di libera docenza, nel senso che i lavori originali debbono essere stampati e diffusi attraverso le riviste non solo in Italia ma anche all'estero. Essendo consentito, infatti, a docenti, ricercatori o studiosi stranieri di concorrere al conseguimento del dottorato di ricerca, sarebbe una maggiore garanzia per la serietà degli studi italiani il far conoscere i risultati delle ricerche a mezzo

stampa anche all'estero, dove si vogliono proselitici che seguano queste ricerche.

Quindi, va bene il dottorato di ricerca, ma inquadrato in maniera diversa, inserito come « cuscinetto » ai fini del concorso per la docenza, cioè titolo indispensabile per l'ammissione ai concorsi a docente unico. In questo senso, il nuovo istituto è valido; ma esso deve essere esplicitamente e decisamente differenziato dall'istituto della libera docenza per il valore che quest'ultimo ha e che dovrebbe continuare ad avere, reinserendosi nel quadro del sistema universitario italiano.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 20 l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

GREGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare due osservazioni sull'articolo 20 e sulla materia da esso trattata. Vorrei anzi tutto spiegare a me stesso la ragione di fondo per la quale siamo tutti d'accordo, mi pare, sul dottorato di ricerca; e poi introdurre rapidissimamente un discorso che vale per il dottorato, che varrà per i ricercatori e che vale anche, più in generale, mi auguro, per le decisioni che prenderemo sulla nuova scuola media o le nuove scuole medie superiori.

Come dicevo, sono anch'io d'accordo sul dottorato, che però, a mio giudizio, non è tanto da ricollegare alla libera docenza quanto piuttosto — credo che fatalmente acquisterà questo carattere — a un tipo di laurea superiore. E non vorrei che tra qualche anno il dottorato diventasse la vera laurea culturalmente qualificante il giovane universitario, per la quale però, oltre gli anni del corso, saranno necessari altri quattro anni. Nel congratularmi con la Commissione e con i colleghi del Senato, mi dichiaro subito d'accordo sulle garanzie intorno a questo titolo di dottorato, garanzie che presentano due aspetti molto importanti sui quali concordo pienamente. Alla fine del primo comma è detto che i risultati delle ricerche del candidato sono previamente trasmessi dalla commissione giudicatrice, per le eventuali osservazioni, ai dipartimenti eguali od affini delle altre università. Mi pare che questa disposizione contenga una grossa garanzia e nello stesso tempo l'apertura alla possibilità di una vera collaborazione e di una reciproca conoscenza dei lavori di ricerca, e quindi dei risultati di questi lavori, fra le varie università italiane. A parte, poi, la libera consultazione per almeno 50 anni, alla quale poco fa si è riferito anche un collega, al quinto comma

è detto che è condizione per il rilascio del titolo di dottore di ricerca il deposito delle copie degli elaborati conclusivi presso le biblioteche del Consiglio nazionale universitario, le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze e le biblioteche dei dipartimenti uguali o affini. Mi pare che in questo modo si pongano talune premesse in sede legislativa per garantire la massima serietà almeno per quanto riguarda le conclusioni del corso di dottorato e quindi per la concessione del relativo titolo. Mi pare però che non si possa essere altrettanto d'accordo circa la validità che si vorrebbe configurare per questo nuovo titolo universitario.

Mi pare che si riconosca troppo poco al dottorato, mentre all'articolo 34 si riconoscono le attività del ricercatore, quelle attività cioè che preparano al dottorato di ricerca, come titolo nei concorsi per le pubbliche amministrazioni. E questa una contraddizione sulla quale richiamo l'attenzione del relatore e dei colleghi. Noi diciamo, per quanto riguarda il dottorato, che il titolo è valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento (a questo proposito vorrei dire che forse sarebbe stato opportuno precisare che si tratta di insegnamento universitario o anche di insegnamento nelle scuole medie superiori); quando si parla delle attività svolte dal ricercatore, si dice che sono valutate come titolo nei concorsi per le pubbliche amministrazioni. La somma delle attività del ricercatore, che portano poi al dottorato, non è valutabile nei concorsi pubblici, mentre sono valutabili le singole attività svolte dal ricercatore, che magari non è arrivato ad ottenere il dottorato. Credo che in qualche modo dovremmo rendere omogenee queste disposizioni.

Vorrei ora fare un'osservazione su una ragione di fondo in base alla quale siamo tutti d'accordo per quanto riguarda il dottorato, ed anch'io personalmente sono d'accordo. In una università che ci avviamo a massificare (la sta massificando la realtà, e la massifica questa legge, che non pone rimedio ad una realtà, a mio giudizio, non positiva nelle condizioni nelle quali si manifesta), e fatalmente declassata sul piano della preparazione culturale e professionale dei giovani, resa in un certo senso più difficile per i meno abbienti (perché il titolo vero correrà il rischio di essere tra qualche anno il dottorato di ricerca, al quale più difficilmente potranno accedere gli studenti meno abbienti), diventa necessario il dottorato di ricerca. Di fronte ad una massa di studenti che avrà obiettivi

mente minori possibilità a causa della carenza delle strutture, ed in ogni caso, se allargassimo le strutture, per la carenza di strutture intellettuali (di un numero sufficiente di insegnanti all'altezza di fare gli insegnanti universitari), appare necessario porre un altro obiettivo ai giovani migliori (e speriamo possano tutti perseguirlo), quello del dottorato di ricerca.

Mi pare (mi richiamo ad una esperienza che ho già citato, e su cui voglio tornare molto rapidamente) che ci stiamo avviando ad un tipo di scuola di livello culturale analogo a quello della scuola negli Stati Uniti, dove tutti sappiamo che il livello della scuola media inferiore è nettamente inferiore a quello della scuola media italiana, dove il livello dell'*high school* è di poco superiore al livello della scuola media italiana, e dove il livello dei corsi universitari è sicuramente inferiore a quello dei corsi universitari italiani. Ho sentito dichiarazioni molto nette di professori universitari americani, ed in particolare di un professore che aveva studiato in Italia, ma che essendo ebreo nel 1939 aveva dovuto allontanarsi dal nostro paese (e che quindi nel confronto giudicava forse con una certa severità la scuola italiana), nelle quali ho visto confermate queste valutazioni. Nelle università italiane l'alta cultura, la vera preparazione scientifica e la superiore preparazione professionale finiscono per essere raggiunte da una percentuale del 4-5 per cento degli studenti, che possono seguire 4, 5, 6 o 7 anni di corsi di specializzazione successivi. Ritengo che il tipo di scuola statunitense non sia il più adatto per l'Italia, anche perché il suo livello medio non ce lo fa preferire. In ogni caso quel tipo di scuola è legato a condizioni di reddito superiore di tre volte al nostro (e che noi nell'ipotesi migliore potremo raggiungere tra una quindicina d'anni, se le cose torneranno ad andar bene) in un paese che ha quindi possibilità economiche superiori alle nostre e che ha un livello culturale medio nettamente inferiore a quello italiano.

A questo punto diventa necessario inventare, oltre la laurea, qualche cosa da proporre come obiettivo ai migliori e che stimoli le loro intelligenze permettendo loro di acquisire più alti livelli culturali e scientifici.

Dico questo perché, a mio giudizio (pur troppo la discussione, almeno in aula, è mancata su questa materia e non abbiamo potuto dare quindi un contributo particolare), tutto ciò avviene perché non si è seguita una tesi della cui giustezza io sono ancora convinto (spero di cambiar opinione, se necessario; ma

spererei, eventualmente, di poter cambiare la opinione di altri colleghi); essa era stata ampiamente dibattuta — mi scuso per il riferimento ad anni lontani — nel 1949 dall'organizzazione degli studenti universitari, quando questa era ai suoi inizi e funzionava, direi, molto intelligentemente. In un convegno dell'UNURI, tenuto nel 1949, si discusse questo problema e le soluzioni alle quali si arrivò possono rappresentare ancora, a mio avviso, un utile riferimento per le decisioni che noi dobbiamo prendere in questa e in altre sedi. Alla conclusione di quel convegno fummo quasi unanimi (tutti i rappresentanti dei vari gruppi universitari, che poi si ricollegano ai vari gruppi politici del paese) su tre punti. Il primo punto era di non aprire a tutti l'università; cioè, come studenti, tenevamo a che l'università fosse aperta sulla base di un vero merito e di una specifica preparazione culturale. Allo stesso tempo appariva opportuna l'istituzione per i diplomati (ragionieri, geometri, periti e maestri elementari) di bienni di specializzazione, o al massimo di trienni, da svolgersi nell'ambiente universitario (quindi automaticamente avrebbero risentito di un livello culturale superiore), periodi che avrebbero permesso loro di conseguire una specializzazione specifica per il loro titolo di studio e specifica per la loro professione. Cioè, in due anni, un ragioniere avrebbe potuto qualificarsi sul mercato del lavoro molto più precisamente di quanto non lo fosse come ragioniere, senza dovere fare quattro anni di università per ottenere la laurea e senza trovarsi in concorrenza con giovani provenienti dal liceo classico o dal liceo scientifico. Una volta fatti questi due anni, che avevano un valore anche ai fini professionali immediati, il giovane che avesse conseguito questo diploma di specializzazione avrebbe potuto adire ai corsi di laurea veri e propri anche se non avesse conseguito precedentemente il titolo specifico. Quindi, praticamente, allungavamo di due anni il tirocinio di questi giovani, ma da un lato li mettevamo in condizione di avere una capacità professionale molto maggiore dopo due anni dal diploma e pertanto in tempo utile per inserirsi nella vita lavorativa immediatamente, dall'altro lato permettevamo a coloro che ne avessero avuto il desiderio e la capacità di accedere ai corsi di lauree normali.

Onorevoli colleghi, mi sembra che questo tipo di scuola che stiamo creando in generale (dalla scuola media all'università) tenda — in un paese che, a mio giudizio, avrebbe esigenze opposte — ad alzare troppo negli anni il livello dei titoli professionali, dei titoli uni-

versitari, dei titoli culturali in genere. Cioè, praticamente noi faremo in modo che il giovane a 18 anni non avrà la qualifica professionale, faremo in modo che a 23 non avrà una qualifica scientifica sufficiente e sposteremo di due o tre anni verso l'alto il livello medio dell'età nella quale si conseguono i vari titoli. Questo spostamento verso l'alto, a mio giudizio, non è conforme agli interessi del paese che ha bisogno, invece, di utilizzare questi giovani nel modo più ampio ai fini dello sviluppo economico, e non è confacente al livello medio delle capacità intellettuali e critiche dei giovani italiani che, essendo cresciuti in un ambiente culturale mediamente più elevato di quello di altri paesi, potrebbero, con efficacia e senza sforzi particolari, conseguire una capacità professionale iniziale a 18 anni, una vera capacità culturale, scientifica e professionale universitaria a 23 anni senza che sia spostato il limite per il raggiungimento di queste specializzazioni di due o tre anni. Questo, comunque, è un discorso che bisognerà riprendere in altra sede; per quanto riguarda il dottorato mi dichiaro favorevole a questo articolo, tenuto conto delle condizioni generali dell'università delle quali ho parlato prima. Sono d'accordo, in particolare, sulle garanzie circa la preparazione effettiva dei giovani che vorranno conseguire il dottorato di ricerca, anche se mi pare di avere colto una contraddizione fra le disposizioni del primo comma dell'articolo 20 e quelle del primo comma dell'articolo 34 per quanto riguarda il riconoscimento della validità e anche se mi riservo di presentare un emendamento che si inserisce in questo tipo di osservazioni sull'articolo che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 20.

20. 1. Sanna, Amodei, Canestri, Luzzatto.

L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgerlo.

SANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto, noi siamo decisamente contrari all'articolo 20, ed è questa la ragione che ci spinge a chiederne la soppressione. La istituzione del dottorato di ricerca rappresenta una innovazione che assume, per noi, un significato politico deteriore. In primo luogo, esso rappresenta una risposta negativa al giudizio che il movimento studentesco esprime nel 1967-68 in ordine alla tripartizione ed alla gerarchizzazione dei titoli universitari, che co-

stituiva una delle caratteristiche del disegno di legge, ormai famoso, n. 2314.

Il fatto che venga portato avanti il dottorato di ricerca significa che, almeno nelle intenzioni, non è stato abbandonato il vecchio progetto di gerarchizzazione del titolo universitario, anche se, per ciò che riguarda il titolo del diploma, notiamo che è conservato il vecchio diploma e non viene introdotto il nuovo diploma previsto dal disegno di legge n. 2314. Ci sono però delle cose che ci lasciano molto perplessi come, per esempio, il fatto che lo stesso piano quinquennale per la scuola — recentemente distribuito — su questo punto dei titoli di studio (quindi anche dei titoli universitari) faccia ancora riferimento a una loro disposizione gerarchica con contenuti professionali. Per portare avanti questa gerarchia dei titoli e questo titolo di ricerca si viene ad operare, in pratica, una serie di discriminazioni: una all'interno dell'università ed una tra le varie università. All'interno dell'università, in sostanza, si creerà una distinzione fra due livelli, o, per meglio dire, all'interno di una stessa università verranno ad operare due università: una di elevata qualificazione scientifica e culturale, quella del dottorato di ricerca, ed un'altra meno qualificata, anzi dequalificata, che riguarda la massa degli studenti che aspirano al titolo di laurea.

Questa non è una semplice affermazione o un processo alle intenzioni, dal momento che il disegno di legge comporta una netta distinzione tra laurea e dottorato di ricerca anche sul piano della didattica. Infatti, per il dottorato di ricerca nella legge viene indicato minuziosamente il tipo di didattica che deve essere attuata mentre per il titolo di laurea il problema si riduce alla didattica tradizionale, basata sull'insegnamento *ex cathedra*, sugli esami, eccetera, didattica che è conformata in modo tale da non rappresentare una svolta che possa consentire una maggiore qualificazione degli aspiranti alla laurea. Si tratta, quindi, di due titoli: il dottorato di ricerca, a cui corrisponde un contenuto di specializzazione e di prestigio culturale e scientifico notevole, e la laurea, che in questo modo viene ad accentuare notevolmente la sua caratteristica meramente professionale. Il dottorato di ricerca, com'è già stato evidenziato da altri colleghi che mi hanno preceduto, viene perciò a configurarsi come una superlaurea, che non farà che deprimere il contenuto culturale e scientifico della laurea. Quest'ultima costituirà il titolo di massa, cioè il titolo che viene rilasciato a tutti coloro che frequentano con difficoltà o non frequentano l'università.

Né penso che sia una attenuante valida dire che il dottorato di ricerca è, in fondo, una qualifica accademica. Su questo punto bisogna essere chiari. Anche la libera docenza era una qualifica accademica, eppure ha portato a quegli inconvenienti che ne hanno consigliato l'abolizione.

Oggi si cerca, attraverso il dottorato di ricerca, di recuperare quanto di valido esisteva nella vecchia libera docenza, cioè la si razionalizza, probabilmente anche nella speranza di eliminarne gli aspetti professionali, che sono quelli che hanno determinato il generale scontento, che hanno determinato questa specie di rivolta e per conseguenza la condanna della libera docenza.

Penso, tuttavia, che anche qui si tratti di una illusione. È chiaro, infatti, che non tutti i dottori di ricerca potranno pervenire all'insegnamento universitario, con la conseguenza che in poco tempo si formerà una grossa massa di dottori di ricerca i quali cercheranno di utilizzare sul piano professionale quella qualificazione che hanno ottenuto sul piano scientifico: non potendo essi andare avanti nelle università e non potendo trovare collocazione in altri istituti di ricerca del nostro paese, il titolo di dottore di ricerca diventerà fatalmente un titolo professionale, e come tale si cercherà di utilizzarlo.

Ecco perché, anche da questo punto di vista, il dottorato di ricerca non ci persuade affatto, anzi ci trova nettamente contrari; esso rientra in una situazione in cui la distinzione dei livelli culturali all'interno delle università corrisponde a un restringersi delle opportunità esterne del sistema economico, in cui la ricerca sarà molto limitata, in cui si cercherà di contenere la stessa espansione dell'università entro certi limiti, per cui le qualificazioni più elevate e più prestigiose saranno destinate a pochi, mentre per la massa resterà il titolo di laurea, che sarà intercambiabile, come in effetti è diventato, e come noi abbiamo cercato di dimostrare nella nostra relazione di minoranza.

Questo significa che il titolo di dottore di ricerca appartiene, anch'esso, a una concezione gerarchica e classista dei titoli universitari, cui corrisponde, naturalmente, una scelta consistente nel legare i titoli scolastici alle gerarchie produttive che oggi concorrono a determinare il sistema capitalistico nel nostro paese.

L'altra discriminazione, cui ha fatto riferimento qualche collega e che io condivido pienamente, è quella che viene ad attuarsi tra le università. Si è cercato in tutti i modi di attenuare il vecchio contenuto del terzo comma

dell'articolo 20; nella formulazione originaria si stabiliva addirittura che era il Consiglio nazionale universitario a decidere in quali dipartimenti poteva essere rilasciato il dottorato di ricerca. Ma le attenuazioni contenute nella nuova formulazione del terzo comma non nascondono affatto questo disegno e questa intenzione, cioè che non tutti i dipartimenti saranno abilitati a conferire il dottorato di ricerca.

Io, naturalmente, come meridionale, non posso non pensare a quanto si verificherà in pratica, a ciò che avverrà nelle piccole università, le quali difficilmente saranno in grado di soddisfare — come stabilisce il terzo comma — alle condizioni indicate in norme regolamentari emanate dal Consiglio nazionale universitario. Il dottorato di ricerca, pertanto, sarà un titolo che potranno rilasciare i dipartimenti più attrezzati, cioè le università più attrezzate, quindi quelle del nord in maniera particolare.

Ecco, signor Presidente, quali sono — espresse molto brevemente — le ragioni che ci portano ad essere contrari all'articolo 20; potremmo ancora portare molte altre considerazioni, ma non lo facciamo. Riteniamo questa, tuttavia, una delle scelte più qualificanti, in senso negativo, del disegno di legge in esame.

Per questo, signor Presidente, chiediamo la soppressione dell'articolo 20.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 20.

20. 12. Raich, Giannantoni, Levi Arian Giorgina, Granata, Loperfido, Natta, Pascariello, Scionti, Tedeschi, Bini, Giudiceandrea, Bocchi.

Sostituirlo con il seguente:

È istituito il titolo di dottore di ricerca. Tale titolo è qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento ed è conseguibile mediante un corso di studi di durata quadriennale successivo alla laurea.

In sede di verifica parlamentare dei risultati del nuovo ordinamento universitario, prevista dal successivo articolo 106, saranno emanate le norme per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

20. 37. Giannantoni, Raich, Natta, Granata, Tedeschi, Pascariello, Giudiceandrea, Bini, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Scionti.

LOPERFIDO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPERFIDO. Anche noi comunisti siamo per la soppressione dell'articolo 20, in gran parte per le stesse ragioni che sono state testé svolte dal collega Sanna del gruppo del PSIUP e che possiamo sintetizzare in un giudizio d'insieme, secondo il quale il conseguimento del titolo di dottore di ricerca finisce con l'acquistare il chiaro significato di una conclusione normale, come abbiamo già detto, del corso di studi del ricercatore, così come si può benissimo comprendere se colleghiamo, come vanno nella specie collegati, l'articolo 20 con gli articoli 32 e 33 riguardanti gli assegni per i ricercatori, gli adempimenti e la decadenza. In altri termini siamo per la soppressione dell'articolo in questione perché il dottorato di ricerca finisce con l'avere il significato di una superlaurea, tra l'altro a numero chiuso e, al tempo stesso, perché finisce con assumere, come accennava testé il collega Sanna, un valore professionale che non è previsto assolutamente dal provvedimento al nostro esame, ma che finirebbe col farsi valere di fronte al manifestarsi di tendenze, di pressioni e di interessi che verrebbero in primo luogo da tutta quella parte di dottori di ricerca che non trovano una sistemazione nell'ambito dell'università e della ricerca medesima.

Ci troviamo quindi in presenza di un articolo che istituisce — ripetiamo — una supertitolazione senza garantire neppure, o senza garantire sufficientemente, una selettività adeguata, e che reintroduce una divisione tra lauree, riprendendo, in un certo senso, gli schemi che furono propri dell'istituto della libera docenza, che pure questo provvedimento ha del tutto eliminato, dando un congruo spazio alla cosiddetta iniziativa privata e alle cosiddette affermazioni dei liberi ingegni senza determinare in quali campi poi questi liberi ingegni, se non in quello dell'iniziativa privata e dell'industria, potrebbero svolgere più o meno compiutamente la loro attività.

Per questo noi abbiamo proposto la soppressione dell'articolo 20, ma abbiamo presentato al tempo stesso, qualora l'emendamento 20. 12, interamente soppressivo, non venga accolto, l'emendamento 20. 37, che è dettato soprattutto dalla opportunità di istituire questo stesso titolo dopo almeno una congrua sperimentazione e valutazione dei risultati dell'attuazione del nuovo ordinamento universitario i quali — come prevede l'articolo 106 del disegno di legge — saranno por-

tati all'esame del Parlamento, per controllo, per verificare e per le opportune deliberazioni al termine del primo quadriennio di applicazione della presente legge, qualora essa venga approvata dai due rami del Parlamento.

Elementari ragioni di buonsenso suggeriscono l'esigenza di trovare un accordo su questo punto, dato che non è serio, nelle attuali condizioni delle università italiane, per le considerazioni anche precedentemente svolte dal collega Sanna, istituire distinzioni all'interno di una stessa università, e tra università e università di questa o di quella regione d'Italia. Anche per queste considerazioni credo che il nostro emendamento 20. 37 abbia una sua oggettiva validità. E l'ha soprattutto con riferimento alla necessità di regolamentare, dopo un opportuno e severo esame dei risultati del primo quadriennio di applicazione della riforma, la istituzione del dottorato di ricerca come qualifica accademica, valutabile però soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento, che è conseguibile, come prevede il nostro emendamento, mediante un corso di studi di durata quadriennale, successivo alla laurea.

Proprio per evitare elementi di confusione, di ambiguità, di reintroduzione di distinzioni, di discriminazioni, di liberalizzazioni male intese ci pare opportuno e — scusate se lo diciamo in qualità di proponenti di questo emendamento — serio che si aspetti almeno un quadriennio per proporre l'istituzione del dottorato di ricerca.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 20.

20. 23. **Caprara, Natoli, Bronzuto, Milani, Pintor.**

NATOLI. Lo consideriamo svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: valutabile soltanto, con la parola: valida.

20. 31. **Greggi.**

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Signor Presidente, ho già fatto presente che quanto si stabilisce per il dottorato di ricerca all'articolo 20, mi sembra in contrasto con quanto stabilisce l'articolo 34

del testo della Commissione, relativamente alle attività svolte in qualità di ricercatore.

Non capisco il significato della espressione, di cui al primo comma dell'articolo 20, secondo cui il dottorato di ricerca è qualificata « valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento ». Mi chiedo: come possiamo rendere valutabile il dottorato di ricerca soltanto in certi ambiti, allorché, quando sarà conseguito, dimostrerà una maggiore preparazione scientifica e culturale del titolare di esso? A me pare che sarà valutabile in tutti gli ambiti della vita sociale.

Di qui, quindi, la mia proposta di sostituire le parole « valutabile soltanto » con l'altra « valida ». Non mi sembra una questione puramente formale; comunque, con la presentazione del mio emendamento mi sono proposto lo scopo di far sì che i relatori chiariscano la portata del testo attuale dell'articolo 20. Come possiamo impedire che un titolo accademico, conseguito attraverso anni di ricerca, venga valutato fuori dell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento?

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

20. 4. **Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: vi abbiano conseguito, a conclusione di essa, risultati di valore scientifico, *con le parole:* presentino, a conclusione di essa, una tesi che per il suo valore scientifico sia riconosciuta degna di pubblicazione.

20. 6. **Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

Al primo comma, sopprimere il terzo periodo.

20. 5. **Mazzarino, Giomo, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

Sopprimere il terzo comma.

20. 8. **Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

Sopprimere il quarto comma.

20. 9. **Mazzarino, Giomo, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

Al quarto comma, sostituire le parole: non superiore ad un quinto dei docenti di ruolo del dipartimento, *con le parole:* rispondente alle proprie capacità ricettive.

20. 10. **Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

Al quarto comma, sopprimere il secondo periodo.

20. 11. **Mazzarino, Giomo, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

MAZZARINO. Li consideriamo svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: per almeno un quadriennio, *inserire le parole:* in un determinato settore di ricerca e di insegnamento, in funzione presso il dipartimento, o in una determinata disciplina, il cui insegnamento sia compreso in uno dei settori di ricerca o di insegnamento in funzione presso il dipartimento.

20. 25. **Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Delfino, Caradonna, Niccolai Giuseppe, d'Aquino, De Lorenzo Giovanni, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra.**

Al primo comma, sostituire le parole da: di cui uno designato, *fino alle parole:* scelti per sorteggio, *con le parole:* di cui uno appartenente al settore di ricerca e di insegnamento nel quale il candidato abbia svolto la propria attività o docente della materia alla quale il candidato si sia dedicato, designato tra i suoi membri dal dipartimento di provenienza del candidato e due altri — a seconda dei casi, appartenenti al medesimo settore di ricerca di insegnamento o docenti della medesima materia — sorteggiati tra i docenti di altre università.

20. 26. **Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Niccolai Giuseppe, Caradonna, De Lorenzo Giovanni, Alfano, Abelli, Romeo, Santagati, Sponziello, Turchi.**

Al primo comma, sopprimere il terzo periodo.

20. 27. **Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Delfino, d'Aquino, Roberti, Tripodi Antonino, Romualdi, Franchi, Guarra, De Lorenzo Giovanni.**

Al quarto comma, sopprimere le parole: anche stranieri, in misura non superiore ad un quinto dei docenti di ruolo del dipartimento.

20. 30. **Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Santagati, Sponziello, Manco, Marino, di Nardo Ferdinando, Turchi, Servello, Romeo, d'Aquino.**

Al quinto comma, sopprimere le parole: per almeno cinquanta anni.

20. 28. **Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Delfino, d'Aquino, De Lorenzo Giovanni, di Nardo Ferdinando, Caradonna, Franchi, Guarra, Manco, Marino.**

All'ultimo comma, sostituire le parole: dal dipartimento, con le parole: dalla commissione, e le parole: periodi di attività svolti, con le parole: attestati ottenuti.

20. 29. **Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Romeo, Romualdi, Tripodi Antonino, Roberti, Turchi, Servello, Sponziello, Manco, Marino, Menicacci.**

NICOSIA. Li consideriamo svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: da una commissione formata da tre docenti di ruolo, di cui uno designato dal dipartimento di provenienza del candidato e due da altrettanti dipartimenti, con le parole: da una commissione formata da cinque docenti di ruolo di cui uno designato dal dipartimento di provenienza del candidato e quattro da altrettanti dipartimenti.

20. 32. **Biasini, Bucalossi, Compagna, Terrana.**

Al primo comma, sostituire le parole: da altrettanti dipartimenti eguali od affini, con le parole: da altrettanti dipartimenti nei quali il settore di ricerca e di insegnamento cui si riferisce l'attività del candidato sia compreso.

20. 33. **Biasini, Bucalossi, Compagna, Terrana.**

Al quarto comma, sostituire le parole: in misura non superiore a un quinto dei docenti del dipartimento, con le parole: in un numero che, sommato a quello dei ricercatori, non ecceda quello dei docenti di ruolo del dipartimento.

20. 34. **Biasini, Bucalossi, Compagna, Terrana.**

Al quarto comma, sopprimere le parole: Per tali studenti, il periodo di studi e di ricerca previsto non può essere minore di sei anni.

20. 35. **Biasini, Bucalossi, Compagna, Terrana.**

Al quinto comma, dopo la parola: giudicatrice, aggiungere le parole: del suo giudizio conclusivo.

20. 36. **Biasini, Bucalossi, Compagna, Terrana.**

Al terzo comma, dopo la parola: Consiglio, aggiungere la parola: nazionale.

20. 3. **Spitella, Biasini, Cingari, Orlandi.**

BIASINI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIASINI. Signor Presidente, l'emendamento 20. 32 si riferisce alla composizione della commissione incaricata di valutare l'attività dei ricercatori. Desidero innanzi tutto dichiarare che noi siamo incondizionatamente favorevoli all'istituzione del dottorato di ricerca. La commissione dovrebbe essere formata, secondo il testo al nostro esame, da tre docenti di ruolo, di cui uno designato dal dipartimento di provenienza del candidato e due da altrettanti dipartimenti. A noi sembra che questa commissione debba essere allargata proprio al fine di evitare « scambi di cortesie » nell'ambito delle diverse università. Proponiamo di far ciò aumentando a cinque il numero dei docenti che ne fanno parte: uno di essi sarà designato dal dipartimento di provenienza del candidato e quattro da altrettanti dipartimenti. Riteniamo che in tal modo si diano maggiori garanzie di serenità di giudizio e di obiettività, tenendo conto del fatto che il dottorato di ricerca riveste particolare importanza soprattutto per quanto riguarda la carriera accademica e quella dell'alta scuola secondaria superiore cui si può accedere secondo quanto viene più avanti disposto.

Il testo al nostro esame prevede, inoltre, che i membri di questa commissione provengano da altrettanti dipartimenti « uguali od affini ». Con l'emendamento 20. 33 noi propo-

niamo di sostituire tale dizione con le parole: « nei quali il settore di ricerca e di insegnamento cui si riferisce l'attività del candidato sia compreso ». Le stesse discipline, infatti, possono essere comprese in diversi dipartimenti, per cui si potrebbe determinare l'esclusione dalla commissione giudicatrice di docenti dello stesso settore scientifico assegnati a diversi dipartimenti. Tale possibilità è infatti prevista dalla legge, che stabilisce un'articolazione differenziata delle università. Il testo della Commissione, d'altra parte, potrebbe incoraggiare la formazione di « minidipartimenti » che mirino a costituire come un unico circuito chiuso nazionale.

Con l'emendamento 20. 34 proponiamo una modifica del numero degli « altri studiosi » ammessi al conseguimento del dottorato di ricerca. La restrizione attualmente prevista del numero dei dottori di ricerca risponde ad una logica che noi riteniamo inaccettabile: quella di contingentarli in una misura *grosso modo* rispondente a quella dei posti di ruolo che saranno successivamente messi a concorso. Non mi sembra che in alcun altro paese il grado corrispondente al nostro dottorato di ricerca preveda questa limitazione numerica, che del resto è piuttosto discutibile anche sotto il profilo dell'articolo 34 della Costituzione. Noi proponiamo pertanto che si preveda, anziché un quinto dei docenti del dipartimento, un numero che, sommato a quello dei ricercatori, non ecceda quello dei docenti di ruolo dei dipartimenti. In tal modo, senza ledere il principio della limitazione, pensiamo di poterlo ricondurre su basi più razionali e di stabilire una parità di accessi tra laureati di università ricche e laureati di università povere, tra grandi e piccoli centri. Già è stato qui denunciato l'inconveniente che potrebbe verificarsi appunto con la limitazione attuale, che andrebbe a detrimento — è stato detto — delle piccole università meno attrezzate. Proponiamo quindi di agganciare il numero dei ricercatori e degli studiosi liberi a quello dei docenti di ruolo.

L'emendamento 20. 35 nasce dal nostro rifiuto ad accettare la discriminazione fra ricercatori e liberi studiosi. Per questi ultimi viene previsto dalla dizione attuale un periodo di studi e di ricerca non inferiore a sei anni. A noi sembra che la maturazione del pensiero scientifico e delle capacità didattiche non sia in dipendenza della qualifica, che a sua volta dipende dall'assegnazione o meno di una borsa di ricercatore. Questa discriminazione è particolarmente odiosa per gli studiosi stranieri che vengono in Italia ancor oggi per lo

studio di particolari discipline. Pertanto, proponiamo la soppressione dell'ultimo periodo del quarto comma.

L'emendamento 20. 36 ha un valore puramente tecnico. Il quinto comma dell'articolo 20 stabilisce che « è condizione per il rilascio del titolo di dottore di ricerca che copie anche non stampate delle dissertazioni o elaborati conclusivi di ricerca... siano state depositate presso le biblioteche » e che esse « devono recare menzione, autenticata dal rettore, dei membri della commissione giudicatrice ». Noi proponiamo di aggiungere — per rendere i giudici più responsabili di fronte alla comunità degli studiosi — dopo la parola « giudicatrice », l'espressione: « del suo giudizio conclusivo », affinché questo giudizio resti acquisito agli atti ed affermi meglio la responsabilità dei giudici al cospetto della comunità degli studiosi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole. Esso costituisce titolo preferenziale nei concorsi per docenti universitari di cui al successivo articolo 22.

20. 7. **De Lorenzo Ferruccio, Monaco, Cassandro, Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cottone, Ferioli, Malagodi.**

MONACO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. Il dottorato di ricerca — secondo l'articolo 20 — è una « qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento ». Questo titolo si consegue dopo almeno quattro anni (sei per gli stranieri) di proficua attività di ricercatore, sempre che siano stati raggiunti risultati di un certo valore scientifico.

Ebbene, a me sembra che, sia pure nell'ambito, tassativamente stabilito da questo articolo, dell'insegnamento e della ricerca scientifica, occorra prevedere una certa valorizzazione di questo titolo, che costa una lunga fatica ed un lungo tirocinio, altrimenti mancherebbe un incentivo per invogliare i giovani ad affrontare questo durissimo lavoro di ricercatori, che presenta scarsi benefici immediati e soprattutto non apre prospettive sicure e rosee per il futuro. Su questo argomento si sono già intrattenuti altri colleghi del mio gruppo. È per queste considerazioni che

noi proponiamo il nostro emendamento aggiuntivo, che contempla appunto la valutazione del dottorato di ricerca come titolo preferenziale nei concorsi per docente universitario. Con questo emendamento noi offriamo indubbiamente un incentivo che può invogliare un maggior numero di ricercatori ad affrontare questo tirocinio e a conseguire il titolo di dottore di ricerca.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: per quanto riguarda, inserire le parole: disponibilità di.

20. 2. Badaloni Maria, Orlandi, Biasini, Cingari.

La onorevole Maria Badaloni ha facoltà di svolgerlo.

BADALONI MARIA. Si tratta di un emendamento puramente formale, che non ha bisogno di particolare illustrazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sostituire le parole: anche periodi di attività svolti presso, con le parole: anche attività svolte presso.

20. 22. Mussa Ivaldi Vercelli.

Poiché l'onorevole Mussa Ivaldi Vercelli non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Avverto che la Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: emanate dal Consiglio universitario, con le parole: fissate dal Consiglio nazionale universitario.

20. 24. Commissione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

NICOSIA, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la funzione del dottorato di ricerca è stata una delle argomentazioni che ha appassionato un po' tutti, sia nelle sedute del Senato sia nelle sedute della Commissione Istruzione della Camera.

Siamo quindi contrari a tutti gli emendamenti che chiedono la soppressione dell'articolo anche perché tale soppressione lascerebbe un vuoto non più colmabile, verrebbe a togliere la stessa ragion d'essere agli articoli 31 e 62 ed infine, ed è la cosa più grave, farebbe venir meno la funzione del ricercatore.

Per queste ragioni siamo contrari agli emendamenti Sanna 20. 1, Raicich 20. 12 e Caprara 20. 23.

Siamo favorevoli all'emendamento Gregg 20. 31, che rende più chiara la dizione del primo comma. Siamo favorevoli soltanto ad una parte dell'emendamento Giomo 20. 4. Concordiamo, cioè, soltanto sulla soppressione del terzo periodo del primo comma, ma non su quella del secondo periodo. Infatti noi riteniamo che il dottorato di ricerca debba passare per lo stadio necessario previsto dall'articolo 31, disciplinante tutta la materia sin dall'inizio, sin dalla posizione di ricercatore. Concordiamo invece sulla soppressione del terzo periodo, che del resto è stata già da noi chiesta.

Siamo contrari all'emendamento 20. 13 dell'onorevole Taormina, perché togliere all'università il compito di definire nello statuto le modalità per il conseguimento del dottorato ci sembra eccessivo.

Insistiamo sull'emendamento Almirante 20. 25. Il gruppo del Movimento sociale italiano non ha illustrato questo emendamento; pertanto, richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto che con esso noi chiediamo una maggiore precisazione. Infatti, il dipartimento sarà articolato in settori; noi chiediamo che il dottorato di ricerca abbia una funzione più specializzata, e che sia tolta l'eventuale pendolarità da dipartimento a dipartimento e da settore a settore. Quindi, la figura del dottore di ricerca deve essere precisata quanto più è possibile; e poiché il dipartimento comprenderà determinati settori e discipline, il nostro emendamento tende appunto alla massima specificazione possibile. È vero che potrebbe dirsi che ciò rientra tra le modalità che lo statuto di ateneo è chiamato a prevedere; tuttavia, sarebbe bene che apparisse addirittura nel testo di legge.

Sono favorevole all'emendamento Giomo 20. 6, perché grazie ad esso i lavori presentati dai dottori di ricerca verranno circondati da una garanzia di maggiore serietà.

Per quanto riguarda l'emendamento Mattalia 20. 14, non avremmo niente in contrario a sostituire i tre docenti con cinque docenti. Il maggior numero può infatti rappresentare una maggiore garanzia ai fini di una seria

valutazione dei risultati della attività di ricerca e, quindi, ai fini del valore del titolo. Se non erro, esistono in merito anche emendamenti presentati dagli onorevoli Biasini e Bucalossi. Comunque non è questo il punto che ci interessa: noi ci asterremo, infatti, nella votazione di questo emendamento. Il problema non è tanto quello del numero dei componenti della commissione giudicatrice, quanto quello della serietà di questa commissione, la cui composizione, per altro, verrebbe modificata ove fosse accolto l'emendamento Almirante 20. 26 cui ovviamente sono favorevole. Grazie a quest'ultimo emendamento, cerchiamo di sopperire — mediante il ricorso al sorteggio — alla deficiente formulazione dell'articolo (rilevata, per altro, anche dall'onorevole Mattalia con l'emendamento 20. 14), dando una maggiore garanzia relativamente alla composizione della commissione giudicatrice. Il nostro emendamento 20. 26, anche se appare complicato, in realtà è semplicissimo, poiché tende ad introdurre persone competenti nella commissione, anche provenienti da diversa università, ma che sappiano, per quanto riguarda la disciplina considerata, valutare la bontà, la profondità e la serietà del lavoro presentato dall'addottorando.

Sono contrario all'emendamento Mattalia 20. 15, perché sarebbe troppo complicato voler interpretare le parole « eguali » e « affini ». Ancora non conosciamo questo oggetto misterioso che è il dipartimento e, probabilmente, impiegare, oltre alla parola « eguali » anche l'altra « affini », come fa il testo dell'articolo, potrebbe avvicinare posizioni interpretative divergenti. Se dicessimo soltanto « eguali », come vuole l'onorevole Mattalia, non potremmo ovviare alle difficoltà emergenti dalle inevitabili diversità tra statuto e statuto.

MATTALIA. Io mi riferivo al concetto della corrispondenza tipologica.

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. Ma ancora non conosciamo bene il dipartimento né la sua struttura, pertanto è preferibile lasciare invariato il testo della Commissione. Mi rendo conto che il suo emendamento tende a chiarire e a specificare, ma ancora non sappiamo quanti dipartimenti vi saranno, né come saranno definiti dal Consiglio nazionale universitario, né quale configurazione prenderanno. Per analoghi motivi siamo contrari all'emendamento Orilia 20. 16.

Siamo favorevoli all'emendamento Mazzarino 20. 5, che chiede di sopprimere, al primo comma, il terzo periodo. È una richiesta che

abbiamo avanzato anche noi con l'emendamento Almirante 20. 27, sul quale ovviamente esprimiamo parere favorevole. Si tratta di un meccanismo molto macchinoso e complicato che, oltre tutto, metterebbe sicuramente in moto non so quale tipo di concorrenza anche sul piano scientifico. Si potrebbe anche dare il caso che un professore o un docente di un'altra università interessati alla ricerca scientifica commettano plagio, appropriandosi dei risultati di ricerche scientifiche da altri eseguite. A nostro parere occorre sopprimere il terzo periodo del primo comma anche perché far conoscere preventivamente i risultati delle ricerche costituisce una rigidità eccessiva.

Siamo anche contrari all'emendamento Finelli 20. 17 e all'emendamento Grimaldi 20. 19, mentre siamo favorevoli all'emendamento Mattalia 20. 18.

Siamo favorevoli all'emendamento De Lorenzo Ferruccio 20. 7. Anche durante la discussione dell'articolo 20 abbiamo precisato che questo emendamento rappresenta una soluzione migliore rispetto a quella prevista dal testo della Commissione. Infatti il dottorato di ricerca dovrebbe avere una certa preferenza perché costituisce qualche cosa di più della semplice laurea. Chi ha conseguito il dottorato di ricerca deve giustamente avere il diritto di vedere riconosciuto questo titolo preferenziale nei concorsi per docenti universitari. Perciò, ripeto, siamo favorevoli all'emendamento.

Siamo invece contrari all'emendamento Giomo 20. 8, almeno finché la formulazione dell'articolo rimane così come è. Con la soppressione proposta dall'onorevole Giomo al terzo comma, infatti, verrebbero a cadere troppe garanzie, se non tutte, per cui il testo della Commissione è senz'altro da preferire perché il Consiglio nazionale universitario può dare una disciplina generale per tutte le materie.

Siamo favorevoli all'emendamento della Commissione 20. 24. Si tratta, più che altro, di un emendamento formale, che al terzo comma dell'articolo sostituisce, giustamente, le parole: « emanate dal Consiglio universitario » con le altre: « fissate dal Consiglio nazionale universitario ».

Siamo anche favorevoli all'emendamento Spitella 20. 3, che per altro ritengo assorbito dall'emendamento 20. 24 della Commissione, nonché all'emendamento Badaloni Maria 20. 2.

Siamo poi favorevoli all'emendamento Mazzarino 20. 9, che propone di sopprimere il quarto comma. Onorevoli colleghi, per la sua eccezionale importanza, vorrei leggere il testo di questo quarto comma, che mi sembra

che non tutti conoscano (mi sembra che lo abbiano letto soltanto gli appassionati di questa riforma universitaria). La formulazione del quarto comma mi sembra molto grave. Esso dice: « I dipartimenti possono ammettere alle attività connesse al conseguimento del dottorato di ricerca altri studiosi » (che non sono per altro definiti) « anche stranieri, in misura non superiore ad un quinto dei docenti di ruolo del dipartimento, ai quali si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Per tali studiosi il periodo di studi e di ricerca previsto non può essere minore di sei anni ».

In questo comma vi sono due incongruenze, o per lo meno a noi sembrano tali. Innanzi tutto, la prevista misura di un quinto dei docenti, che presuppone un numero chiuso dei ricercatori italiani; e poi la definizione di studiosi nei riguardi di alcuni che non hanno il titolo di dottore di ricerca. Ma allora, questo titolo viene forse esteso a coloro che hanno la funzione di ricercatori, prevista nell'articolo 31? Ma chi sarebbero questi studiosi che non hanno titolo? A me pare che, se si cancella questa formulazione, il problema dei ricercatori stranieri può essere ripreso in altra sede e con altra formulazione, per esempio nel titolo terzo, nel quale è prevista la possibilità di chiamare studiosi stranieri. In questa sede, invece, il problema si presenta non solo molto complicato, ma soprattutto non precisato nei suoi esatti termini dalla norma. Per questi motivi siamo favorevoli alla richiesta di soppressione del quarto comma di cui all'emendamento 20. 9 dell'onorevole Mazzarino.

L'emendamento Almirante 20. 30 è subordinato al precedente emendamento Mazzarino 20. 9 e ad esso sono ovviamente favorevole, così come sono favorevole all'emendamento Giomo 20. 10, anch'esso subordinato al predetto emendamento Mazzarino.

Sono invece contrario alla soppressione del secondo periodo del quarto comma proposta con l'emendamento Mazzarino 20. 11. Onorevole Mazzarino, se il quarto comma fosse soppresso completamente, con l'accoglimento del suo emendamento 20. 9, non sorgerebbe alcun problema; ma se l'emendamento fosse respinto, credo che non sarebbe opportuno togliere — come ella propone con questo emendamento — la garanzia dei sei anni; e pertanto mi permetto di farle notare l'opportunità di non insistere su questo emendamento.

Sono favorevole all'emendamento Grimaldi 20. 20 e, naturalmente, all'emenda-

mento Almirante 20. 28, soppressivo delle parole: « per almeno 50 anni ». A nostro modo di vedere, infatti, i lavori acquisiti alle biblioteche nazionali di Roma e di Firenze debbono rimanere indefinitamente disponibili per la libera consultazione.

Sono anche favorevole agli emendamenti Almirante 20. 29, Mussa Ivaldi Vercelli 20. 22 e Mattalia 20. 21. Sono altresì favorevole all'emendamento Biasini 20. 34.

Rimane un solo emendamento, il più importante a mio giudizio: l'emendamento 20. 37 Giannantoni, svolto dall'onorevole Lo-perfido, sostitutivo dell'articolo 20. E su questo emendamento, con estrema chiarezza e lealtà, intendiamo esprimere il nostro pensiero. Abbiamo compreso che i colleghi di parte comunista sono favorevoli all'istituzione del titolo di dottore di ricerca. Essi concordano anche sul fatto che si tratta di un titolo accademico valutabile soltanto nello ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento, e quindi ai fini della carriera dell'insegnamento, e che esso è conseguibile mediante un corso di studi di durata quadriennale successivo alla laurea. Aggiungono — i colleghi comunisti — che in sede di verifica parlamentare dei risultati dell'attuazione del nuovo ordinamento universitario, prevista al successivo articolo 106, saranno emanate le norme per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca. Sostanzialmente, onorevoli colleghi, con questo emendamento i comunisti propongono di sospendere l'efficacia della legge quanto alla concreta attuazione del dottorato di ricerca. Si tratta di una proposta interessante, e noi la giudichiamo per il valore che ha: è una proposta — ripeto — di vera e propria sospensione dell'efficacia di una parte della legge. Noi però, da questo punto di vista, non siamo d'accordo; non siamo d'accordo, cioè, sul fatto che possa essere sospesa, per una parte, l'applicazione di questa legge, anche se siamo contrari ai suoi contenuti. Noi stiamo facendo il nostro dovere; ci siamo opposti a quasi tutti gli articoli, e voteremo contro la legge, anche perché i nostri emendamenti non sono stati accolti, tranne qualcuno in sede di Commissione. La nostra posizione politica, quindi, è molto chiara. Fare una legge ed imbalsamarla in attesa di una sua applicazione dopo una verifica parlamentare, può anche essere un criterio giusto, ma noi siamo contrari proprio a questo articolo 106; non si può infatti condurre sul corpo vivo della nazione un esperimento di questa portata per vedere dopo quattro anni se l'esperimento è andato bene o male.

Per questi motivi, onorevole Giannantoni, non siamo d'accordo col vostro emendamento. Comprendiamo le ragioni che vi hanno spinto a presentarlo, comprendiamo che siete molto preoccupati circa il fatto che il dottorato di ricerca possa costituire per le vostre impostazioni qualcosa di sconvolgente o riprendere magari qualcosa che la legge doveva cancellare. Noi abbiamo un'impostazione completamente diversa; quando si parlerà dell'articolo 106, faremo presente alla Camera che non si può fare una legge e prevederne la verifica dopo quattro anni, cioè dopo che i guasti sono avvenuti. Perché dopo quattro anni noi non potremo più rimediare ad alcun guasto; ormai tutto si sarà messo in moto nel modo sbagliato, la macchina si sarà guastata ed in parte distrutta. Parecchi laureati si saranno impegnati, secondo l'*iter* delineato dall'articolo 31, a conseguire il titolo di dottore di ricerca, e si troveranno improvvisamente dinanzi ad una verifica parlamentare che potrà annullare tutti i loro sforzi. Per tutti questi motivi noi siamo contrari all'emendamento dell'onorevole Giannantoni.

MATTALIA. Dichiaro di ritirare gli emendamenti Taormina 20. 13, Grimaldi 20. 20 ed il mio emendamento 20. 21.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Mattalia.

GIANNANTONI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNANTONI, *Relatore di minoranza*, Signor Presidente, il fatto che io stia per esprimere un parere favorevole nei confronti degli emendamenti Sanna 20. 1, Raicich 20. 12 e Caprara 20. 23, emendamenti soppressivi dell'intero articolo, ed in via subordinata nei confronti dell'emendamento 20. 37, sostitutivo dell'intero articolo, mi esime, credo, dal pronunciarmi con un parere che non potrebbe non essere negativo su tutti gli altri emendamenti che invece tendono a correggere in modo marginale il testo dell'articolo 20. Il poco tempo che avrei impiegato per motivare questo parere negativo, ritengo più utile dedicarlo invece per esprimere qualche considerazione sulle ragioni che mi inducono a esprimere parere positivo sugli emendamenti testé citati.

Non c'è dubbio circa il fatto che con l'articolo 20 noi tocchiamo uno dei punti politici più importanti di questa legge, e non soltanto per se stesso — l'istituzione di un nuovo ti-

tolo — ma anche per i riflessi che esso ha avuto all'interno dell'università. È questo uno dei pochi punti politici della legge che anche fra gli studenti ha avuto un'eco immediata e profonda, ed è uno dei punti su cui sono più chiari l'orientamento e il giudizio anche nell'università. Perché riteniamo che sia un punto politico qualificante? Io debbo innanzitutto richiamare una posizione di carattere generale che è stata espressa dal nostro gruppo non solo alla Camera, ma anche al Senato e che non riguarda un'ostilità in linea di principio al fatto che l'università possa conferire più di un titolo. Non abbiamo mai sostenuto che l'università debba conferire solo la laurea; però, come nella precedente legislatura a proposito del diploma, così ora, a proposito del dottorato di ricerca, noi riteniamo che il conferimento di un titolo, o l'istituzione di un titolo, acquisti un significato e un senso nel momento in cui viene proposto e per il colorito che esso indubbiamente prende in riferimento alle strutture e alla situazione obiettiva dell'università.

Quindi, se siamo contro l'istituzione del titolo del dottorato di ricerca come posizione principale, non è tanto per motivi di carattere pregiudiziale, quanto piuttosto per le ragioni di merito che illustrerò molto brevemente.

Noi, con lo sforzo che abbiamo sempre fatto di motivare le nostre posizioni non già con delle giustificazioni di carattere astratto ma in riferimento alla situazione concreta dell'università, riteniamo che l'istituzione di un dottorato di ricerca possa presentare due pericoli: o una riproposizione in forma mascherata della vecchia libera docenza, oppure l'istituzione — aggravata dal numero chiuso — di un titolo di studio superiore alla laurea.

Una delle linee politiche che hanno sempre ispirato la nostra condotta in quest'aula è stata la nostra posizione di polemica contro tutti coloro che tendevano ad identificare università di massa con università dequalificata: noi abbiamo condotto la battaglia contro la dequalificazione dell'università e quindi anche quella per una piena valorizzazione, attraverso una profonda riforma, dei titoli da essa conferiti.

Riteniamo che se andasse in porto questo titolo, nelle condizioni attuali dell'università, non ancora avviata ad un processo di riforma, il pericolo di avere un titolo superiore alla laurea porterebbe un processo di selezione assai grave e pericoloso e non solo per i riflessi negativi che questo avrebbe sul titolo della laurea, che verrebbe ancora più « facilmente » concessa (e non dobbiamo dimentici-

care i processi di mortalità universitaria dovuti a condizioni che non sono quelle didattiche o culturali, ma sociali ed economiche) proprio per l'esistenza di un ulteriore momento più rigoroso e più stretto di selezione.

Orbene, qual è il punto che può discriminare il dottorato di ricerca fra l'ipotesi di una libera docenza rinnovata e l'ipotesi di una « superlaurea »? È il corso di studi che a questo titolo porta. Non c'è dubbio infatti che se, come l'articolo 20 dice, al dottorato di ricerca si arriva sulla base delle libere attività che si svolgono nell'università in qualità di ricercatore, il dottorato di ricerca tenderà sempre più a configurarsi come una nuova libera docenza.

Se invece al titolo si perverrà dopo un corso di studi fissato dalle università, previsto e articolato con modalità più o meno analoghe o leggermente diverse da quelle che portano al corso di laurea, noi avremo un titolo di superlaurea. Il curioso è che tutte e due le ipotesi sono presenti nell'articolo, e lo sono in modo contraddittorio. Infatti, il primo comma dice esplicitamente che il dottorato di ricerca si consegue nel dipartimento, secondo le modalità fissate dagli statuti, da coloro che dopo la laurea vi abbiano svolto, in qualità di ricercatori universitari di cui all'articolo 31, attività di studio e di ricerca per almeno un quadriennio. Cioè, il dottorato di ricerca è lo esito — non voglio dire per tutti, ma certamente per la maggioranza di coloro che svolgono attività di ricercatori — terminale di questi studi. Ma ciò, rendiamoci conto, significa anche fare del ricercatore qualche cosa che è molto simile alla posizione iniziale di una carriera; questo darà luogo, inevitabilmente, a spinte pericolose che, anzi, proprio con questa legge si vorrebbero in qualche modo evitare. Non dimentichiamo che il conseguimento della libera docenza da parte degli assistenti nel vecchio ordinamento ha costituito la spinta per chiedere poi l'immobilità dell'assistente, e quindi per andare poi a quella accentuazione della stratificazione gerarchica del personale docente che questa legge si propone di correggere.

Ecco, quindi, un primo punto. Nel momento in cui la legge si propone di correggere questo difetto della situazione attuale, crea anche le premesse perché si riproduca lo stesso difetto. Oppure, cheché ne dica la stessa legge (cioè il primo comma dell'articolo 20), non c'è alcun dubbio che dopo quattro anni di attività di ricercatore universitario, a cui si accede mediante un concorso, il conseguimento del titolo avrà una forza tale che non si potrà

in nessun modo impedire anche la sua utilizzazione professionale. E direi che, al limite, ciò non sarebbe nemmeno giusto.

Noi torneremo in sede di discussione dell'articolo 31 a parlare della questione dei ricercatori, ma ciò che io voglio segnalare è che lo stesso articolo avverte il pericolo di circoscrivere l'ambito dei dottori di ricerca a coloro che nei dipartimenti svolgono l'attività di ricercatore. Nel terz'ultimo comma dell'articolo 20 si prevede che i dipartimenti possono ammettere alle attività connesse al conseguimento del dottorato di ricerca altri studiosi, anche stranieri, in misura non superiore ad un quinto dei docenti di ruolo del dipartimento. Ora, intanto, la percentuale è minima: basta fare un calcolo previsionale di quelli che saranno i docenti per ciascun dipartimento, anche quando i docenti saranno ventiduemila, e sarà facile vedere che gli altri studiosi che potranno essere ammessi non saranno più di tre o quattro per dipartimento all'anno. Inoltre, dove non ci sono le attività per la ricerca, ma vi sono invece le attività specifiche per il conseguimento del dottorato di ricerca, il periodo è più lungo; cosicché arriviamo ad un altro assurdo: chi studia per fare il ricercatore può ottenere il dottorato di ricerca in quattro anni, mentre chi studia per ottenere il titolo di dottore di ricerca avrà bisogno di sei anni per raggiungere la sua meta. E con quale attività? La legge non dice nulla a questo proposito; non prefigura alcuna didattica né alcuna strutturazione di queste attività specifiche che devono portare al dottorato di ricerca, e rimette tutto agli statuti.

Orbene, nell'articolo 18 abbiamo stabilito che il Consiglio nazionale universitario deve fissare le materie obbligatorie per i corsi di preparazione professionale che sono facoltativi e che non portano ad un titolo; qui, dove si istituisce un titolo che ha validità legale, noi rimettiamo tutto agli statuti, cioè ad una sostanziale incertezza. In realtà non si sa — e la maggioranza che propone questo articolo non lo sa — quali debbano essere queste attività, tanto è vero che chi le segue impiega di più di chi studia come ricercatore; esse si fanno partire dopo due anni, come dice l'articolo 62, e vengono sommerse da una serie di misure fiscali che, rispetto alla vaghezza del resto, appaiono in qualche caso perfino ridicole.

Il fatto che ogni elaborato debba essere inviato a tutti i dipartimenti, perché tutti esprimano su ciascuno una opinione, il fatto che si debbano esporre per cinquant'anni nelle

biblioteche, con i giudizi di maggioranza e di minoranza, autenticati dal rettore, costituisce tutta una bardatura burocratica che non si usa per i libri e non si vede perché si dovrebbe usare per questi elaborati.

Ma non solo: c'è qualcosa che a noi sembra ancora più grave, che è già stata messa in rilievo in questa discussione ed è oggetto di qualche emendamento, come, se non erro, uno di parte liberale.

Non solo la legge non dice nulla, non solo rimette tutto agli statuti, ma dà al Consiglio nazionale universitario un potere di sindacato relativamente ai dipartimenti che possono avviare queste attività e a quelli che non sono in grado di farlo.

Ritorna qui il richiamo, da cui ero partito, a non perdere di vista la situazione in cui si trovano le università italiane: la situazione dell'edilizia, degli organici, dei laboratori, delle biblioteche; di tenere presente lo squilibrio profondo che si è creato tra alcune università ed altre, soprattutto meridionali.

Se noi introducessimo questo principio e sancissimo, ad esempio, che una università può conferire il dottorato di ricerca e un'altra università non può conferirlo, almeno finché non raggiunge un determinato *standard*, provocheremmo in modo ancora più grave i fenomeni migratori della popolazione studentesca già in atto, aggraveremmo lo squilibrio tra le università, e renderemmo ancora più faticoso — ecco il punto su cui vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi della maggioranza e del Governo — più incerto e più denso di incognite il periodo difficile di sperimentazione e di gestazione delle riforme. Creeremmo rivalità e contrasti, creeremmo un contenzioso che il Consiglio nazionale universitario dovrà dirimere e che si aggiungerà al contenzioso, che certamente non sarà indifferente, che già esisterà anche indipendentemente da queste considerazioni.

Ma, onorevoli colleghi, se non si ha idea di quali possano e debbano essere queste attività per il dottorato di ricerca, ciò dipende dal fatto che non si ha veramente idea di che cosa debba essere il dottore di ricerca.

Tuttavia lo si vuol creare lo stesso: per dare una meta ai giovani, si dice; ma la meta deve avere anche una persuasività, che nasce non dalla semplice etichetta di cui il giovane può fregiarsi. Si dice anche che deve essere istituito per mettere il nostro alla pari con altri paesi che prevedono questo titolo. Io credo che vi siano cose molto più urgenti su cui noi dovremmo metterci alla pari con

altri paesi, anche sulle questioni dell'università.

Ho detto all'inizio, comunque, che noi siamo contrari ad istituire il titolo di dottore di ricerca in questo momento, in riferimento alla situazione dell'università attuale e ai momenti difficili che essa dovrà affrontare in conseguenza dell'avvio del processo di riforma. Non siamo contrari a dire che in una università in cui questo processo sia avviato, in cui la costituzione dei dipartimenti sia realizzata, in cui i docenti siano accresciuti di numero e distribuiti in modo razionale tra i dipartimenti, possa prendere configurazione anche questo titolo.

Ecco, allora, la ragione del nostro emendamento subordinato, che non è certo una smentita di quello soppressivo: è, anzi, una disposizione di concretezza che noi offriamo ai colleghi della maggioranza.

Noi non sappiamo ancora come i dipartimenti nasceranno, non sappiamo ancora come si configurerà la tabella dei settori di ricerca e di insegnamento, come si configurerà in concreto l'attività didattica e di ricerca dei dipartimenti, come si avvierà il meccanismo dei concorsi e la distribuzione dei docenti.

Aspettiamo, dunque, di vedere quale fisionomia prenderà l'università italiana, in quale misura sarà in grado di rispondere a questo nuovo compito: in quella sede potremo stabilire, in concreto, le norme per avviare anche tutta l'attività che riguarda il conferimento e il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Non è un rinvio *sine die* perché il testo legislativo, così come ci è pervenuto dal Senato, offre una scadenza, quella dell'articolo 106. Tutti noi siamo consapevoli (lo è stato anche il nostro gruppo al Senato) della esigenza non già di fare un esperimento senza principi sul corpo della nazione, ma, al contrario, di accompagnare un processo difficile come quello della riforma universitaria con una attenzione, una vigilanza e una sollecitudine nel potere esecutivo e nel potere legislativo nelle prime fasi. Abbiamo, dunque, una scadenza tra quattro anni di verifica generale dello stato di attuazione della riforma. Quello ci sembra il momento più giusto per stabilire se si saranno create nell'università le condizioni di struttura, di laboratorio, di ricerca, di docenti e didattiche idonee a consigliare l'istituzione di questo altro titolo. Oggi queste condizioni, sia per la struttura intrinseca dell'articolo 20, contraddittorio e nello stesso tempo macchinoso, sia per la

situazione oggettiva dell'università non esistono, a nostro avviso.

Io vorrei che fosse afferrato il senso politico della nostra proposta, che ancora una volta si presenta come una proposta che non si chiude neppure alle esigenze che vengono espresse all'interno della maggioranza, ma che tuttavia queste esigenze vuole tradurre da un lato con realismo e dall'altro anche con priorità rispetto alle questioni più urgenti di risanamento e di riforma dell'università. Diamo questo senso politico al nostro emendamento, sicuri anche che su questo si possa esprimere una volontà politica di riflessione e di attenzione da parte della maggioranza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 20?

ELKAN, Relatore per la maggioranza. Rispondendo, signor Presidente, immediatamente alla calda perorazione dell'onorevole collega Giannantoni, debbo affrontare prima di tutto globalmente gli emendamenti Sanna 20. 1, Raicich 20. 12 e Caprara 20. 23 e quindi l'emendamento Giannantoni 20. 37. Naturalmente, come relatore per la maggioranza, avendo la maggioranza attribuito un valore qualificante ed importante, dal punto di vista del rinnovamento dell'università, al dottorato di ricerca, non posso che dichiarare che la maggioranza della Commissione è contraria ai primi tre emendamenti, che chiedono la soppressione dell'articolo. E anche contraria all'emendamento Giannantoni 20. 37 perché ci sembra impossibile, nonostante le argomentazioni dotte e, come dicevo prima, appassionate dell'onorevole Giannantoni, prevedere che vi sia un dottorato di ricerca stabilito per legge e attribuire soltanto alla verifica prevista all'articolo 106, cioè dopo quattro anni, l'istituzione sostanziale del dottorato stesso. L'indicare ora soltanto formalmente l'esistenza ci sembra che sia un modo per eludere il problema.

La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Greggi 20. 31, perché l'impostazione di questo emendamento è contro quanto l'articolo si impone di proporre: il dottorato di ricerca è solo un titolo accademico. Questa precisazione tende proprio a stabilire che non si tratta di una superlaurea né di una libera docenza mascherata e truccata. Il dottorato di ricerca ha solo valore come titolo accademico per la continuità degli studi universitari, soprat-

tutto per accedere poi ai concorsi universitari. La maggioranza della Commissione è pure contraria all'emendamento Giomo 20. 4 che vorrebbe sopprimere, al primo comma, il secondo e il terzo periodo, i quali invece danno una configurazione e localizzano l'attività dei ricercatori nell'ambito universitario, dando una certezza articolata a quella che deve essere la loro attività. Il solo primo periodo del comma non potrebbe che proporre in forma molto vaga questa dimensione.

La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Almirante 20. 25 perché, pure essendo più ampio, più articolato — come ha detto l'onorevole Nicosia — esso appesantisce la norma e non è indispensabile assolutamente alla sua chiarezza; è contraria all'emendamento Giomo 20. 6 poiché nell'articolo 20 vi è già l'indicazione di quello che i ricercatori debbono offrire per la loro valutazione: si tratta « di risultati originali di valore scientifico riconosciuto da una commissione ». E, quindi, molto più di una tesi riconosciuta degna di pubblicazione, come viene proposto anche perché nell'articolo è detto che i risultati delle ricerche per il conseguimento del dottorato di ricerca devono essere trasmessi ai dipartimenti affini.

L'emendamento Mattalia 20. 14, che indica nella scelta di cinque docenti, anziché di tre, una migliore garanzia per coloro che saranno sottoposti al giudizio per il dottorato di ricerca è nella sostanza identico all'emendamento Biasini 20. 32.

La maggioranza della Commissione è favorevole a entrambi gli emendamenti. Essendo però l'emendamento Biasini 20. 32 più completo e più adeguato, inviteremmo l'onorevole Mattalia ad aderire a quella formulazione.

L'emendamento Almirante 20. 26 è complicato, non dà alla materia una solida indicazione, per cui è assolutamente inutile all'economia dell'articolo 20. La maggioranza della Commissione è quindi contraria ad esso. È pure contraria all'emendamento Mattalia 20. 15, poiché, accettandolo, si arriverebbe a dipartimenti eguali, mentre noi si ritiene che si debba parlare di dipartimenti eguali o affini, proprio perché, nel momento in cui si formerà questa commissione, vi sia la possibilità di scegliere i commissari da dipartimenti che non possono essere tutti eguali.

L'emendamento Mazzarino 20. 5 vorrebbe sopprimere, al primo comma, il terzo periodo. Noi riteniamo invece che sia molto interessante che esista uno scambio dei lavori e degli elaborati dei risultati di ricerca di coloro che

operano nei vari dipartimenti come ricercatori. Questo scambio ci sembra una premessa fondamentale per dare all'università quella priorità nel campo della ricerca che da tutti i gruppi della Camera è invocata. La maggioranza della Commissione è quindi contraria all'emendamento Mazzarino 20. 5, che vorrebbe impedire la circolazione degli elaborati dei ricercatori dei vari dipartimenti. È contraria anche all'emendamento Almirante 20. 27 per le stesse ragioni esposte in ordine all'emendamento Mazzarino 20. 5. È contraria altresì all'emendamento Finelli 20. 17 tendente a limitare la trasmissione dei risultati delle ricerche ai dipartimenti « eguali » mentre noi insistiamo sulla validità dell'indicazione « eguali od affini ».

È altresì contraria all'emendamento Grimaldi 20. 19 perché è inutile inserire l'attuale quinto comma dopo il primo, una volta che abbiamo espresso parere contrario agli emendamenti precedenti. È contraria all'emendamento De Lorenzo Ferruccio 20. 7 in quanto affermare che il titolo accademico di dottore di ricerca è preferenziale nei concorsi per docenti universitari equivale, a mio avviso, a limitare la ragione fondamentale che sta alla base del dottorato di ricerca. È fin troppo evidente che dal vivaio di ricercatori e di coloro che conseguono il dottorato di ricerca si intende fare il reclutamento (mi si perdoni questa parola impropria) dei docenti universitari di domani; per i quali, onorevole Bozzi, esiste uno spazio. Non manca, come è stato detto, ogni speranza per coloro che entrano, perché per arrivare ai 22 mila docenti previsti per il 1976 c'è spazio sufficiente per quei ricercatori che conseguiranno il dottorato di ricerca.

La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Giomo 20. 8, poiché ci sembra che il Consiglio nazionale universitario sia giustamente chiamato in causa nella determinazione dei dipartimenti capaci di esercitare la responsabilità della ricerca. La stessa scelta del Consiglio costituirà uno stimolo per quei dipartimenti che potrebbero trovarsi nelle condizioni di non essere prescelti per avere capacità ricettiva dei ricercatori.

Raccomando l'approvazione dell'emendamento della Commissione 20. 24, dell'emendamento Spitella 20. 3 e dell'emendamento Badaloni Maria 20. 2, che sono tutti formali.

La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Mazzarino 20. 9, tendente alla soppressione del quarto comma: comma che ci appare invece fondamentale per l'economia dell'articolo. È contraria altresì allo

emendamento Almirante 20. 30. Questo tema è stato dibattuto anche dai relatori di minoranza. Oggi come oggi non possiamo considerare che in un dipartimento vi sia una presenza di studiosi e ricercatori tale da appesantirlo nei rapporti con il numero dei docenti e in relazione alle attrezzature esistenti. Ci sembra che l'indicazione della misura di un quinto dei docenti di ruolo e la possibilità di dar spazio ai ricercatori anche di nazionalità non italiana siano opportune per una corretta organizzazione dei dipartimenti nel settore della ricerca e dell'assistenza ai ricercatori. La maggioranza della Commissione è ovviamente contraria anche all'emendamento Giomo 20. 10 e all'emendamento Mazzarino 20. 11 tendente alla soppressione del secondo periodo del quarto comma.

La maggioranza della Commissione è favorevole all'emendamento Almirante 20. 28 che tende a sopprimere il riferimento ai cinquant'anni, perché effettivamente le biblioteche conserveranno per tutto il tempo in cui esse medesime esisteranno questi elaborati conclusivi di ricerca.

È contraria invece all'emendamento Almirante 20. 29 perché non si tratta nella fattispecie di attestati, bensì — come ho detto prima — di risultati che vengono conseguiti attraverso un giudizio delle commissioni giudicanti e che sono trasferiti in queste autorevoli sedi che potranno confrontare i testi, per cui non vi saranno indubbiamente abusi da parte dei dipartimenti in ordine agli elaborati dei vari ricercatori. Riteniamo, anzi, che nella diffusione di queste comuni nozioni vi sarà un accrescimento di cultura, oltre che un impegno di ricerca seria e bene organizzata.

La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Mussa Ivaldi Vercelli 20. 22, come pure all'emendamento Biasini 20. 33, il quale intende introdurre il riferimento ad « altrettanti dipartimenti nei quali il settore di ricerca e di insegnamento cui si riferisce l'attività del candidato sia compreso ». A me sembra che il testo della Commissione sia molto più preciso ed indichi esattamente la collocazione di questa attività dei ricercatori.

La maggioranza della Commissione è contraria anche agli emendamenti Biasini 20. 34 e Biasini 20. 35 per le ragioni che ho esposto nel dare il parere su altri emendamenti analoghi a questi; è invece favorevole all'emendamento Biasini 20. 36.

PRESIDENTE. Il Governo ?

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1971

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. L'ampia disamina del relatore per la maggioranza mi esime da inutili ripetizioni. Concordo pienamente con lui e pertanto esprimo parere favorevole agli emendamenti Biasini 20. 32 (che assorbe l'emendamento Mat-talia 20. 14), Spitella 20. 3, Badaloni Maria 20. 2, Almirante 20. 28 e Biasini 20. 36; accetto, altresì, l'emendamento 20. 24 della Commissione. Per tutti gli altri emendamenti esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Voteremo ora gli identici emendamenti Sanna 20. 1, Raicich 20. 12 e Caprara 20. 23, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questi emendamenti è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dal gruppo del PSIUP.

Indico pertanto la votazione segreta sugli emendamenti Sanna 20. 1, Raicich 20. 12 e Caprara 20. 23.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	447
Maggioranza	224
Voti favorevoli	213
Voti contrari	234

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Allera
Abelli	Allocca
Achilli	Amadei Giuseppe
Accreman	Amadei Leonetto
Alboni	Amadeo
Aldrovandi	Amasio
Alfano	Amendola
Alini	Amodio
Allegri	Andreoni

Andreotti	Bosco
Angrisani	Botta
Anselmi Tina	Bottari
Antoniozzi	Brandi
Ariosto	Bressani
Armani	Brizioli
Arzilli	Bronzuto
Assante	Bruni
Averardi	Bucciarelli Ducci
Azimonti	Buffone
Azzaro	Buzzi
Baccalini	Cacciatore
Badaloni Maria	Caiati
Balasso	Caiazza
Baldani Guerra	Caldoro
Baldi	Calvetti
Ballarin	Calvi
Barberi	Canestri
Barca	Caponi
Bardelli	Capra
Bardotti	Cardia
Baroni	Carenini
Bartesaghi	Cariglia
Bartole	Cárolì
Bassi	Carra
Pastianelli	Carta
Battistella	Cascio
Beccaria	Castelli
Benedetti	Castellucci
Bensi	Cataldo
Beragnoli	Cattanei
Berlinguer	Cavaliere
Bernardi	Cebrelli
Bersani	Ceravolo Domenico
Bertè	Ceravolo Sergio
Bertoldi	Ceruti
Bertucci	Cervone
Biaggi	Cesaroni
Biagini	Chinello
Biagioni	Ciaffi
Biamonte	Cianca
Bianchi Fortunato	Ciccardini
Bianchi Gerardo	Cicerone
Bianco	Cingari
Biasini	Cirillo
Bima	Coccia
Bini	Cocco Maria
Bisaglia	Colajanni
Bo	Colleselli
Bodrato	Colombo Emilio
Boldrin	Compagna
Boldrini	Conte
Bologna	Cottone
Bonifazi	Craxi
Borghi	Cristofori
Borra	Cucchi
Borraccino	Cusumano
Bortot	D'Alema

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1971

D'Alessio	Fracassi	Longo Pietro	Niccolai Cesarino
Dall'Armellina	Fregonese	Longoni	Niccolai Giuseppe
D'Ambrosio	Galluzzi	Loperfido	Nicolazzi
Damico	Gaspari	Lospinoso Severini	Nicosia
D'Angelo	Gessi Nives	Luberti	Nucci
D'Antonio	Giachini	Lucchesi	Ognibene
D'Aquino	Giannantoni	Lucifredi	Orilia
D'Arezzo	Giannini	Lupis	Orlandi
D'Auria	Giglia	Luzzatto	Pajetta Gian Carlo
de' Cocci	Gioia	Macchiavelli	Pajetta Giuliano
De Laurentiis	Giolitti	Macciocchi Maria	Pandolfi
Del Duca	Giomo	Antonietta	Pascariello
Delfino	Giordano	Maggioni	Pasini
Della Briotta	Giovannini	Magri	Passoni
Dell'Andro	Giraudi	Malagugini	Patrini
De Lorenzo Ferruccio	Giudiceandrea	Malfatti	Pavone
De Lorenzo Giovanni	Gorreri	Mancini Vincenzo	Pazzaglia
Demarchi	Gramegna	Marchetti	Pellegrino
De Marzio	Granata	Mariani	Pellicani
de Meo	Granelli	Marino	Pellizzari
De Mita	Granzotto	Mariotti	Perdonà
De Pascalis	Graziosi	Marocco	Piccinelli
De Poli	Greggi	Marotta	Piccoli
De Ponti	Grimaldi	Marraccini	Pietrobono
de Stasio	Guadalupi	Marras	Pigni
Di Benedetto	Guerrini Giorgio	Martelli	Pintus
Di Giannantonio	Guerrini Rodolfo	Martini Maria Eletta	Pirastu
Di Leo	Guglielmino	Maschiella	Piscitello
Di Lisa	Gui	Mascolo	Pisicchio
di Marino	Guidi	Mattalia	Pisoni
Di Mauro	Gunnella	Mattarelli	Pistillo
di Nardo Ferdinando	Ianniello	Matteotti	Pitzalis
Di Nardo Raffaele	Ingrao	Maulini	Pochetti
D'Ippolito	Iotti Leonilde	Mazzarino	Prearo
Di Primio	Iozzelli	Mazzola	Quaranta
Di Puccio	Isgrò	Mengozzi	Querci
Di Vagno	Jacazzi	Menicacci	Quilleri
Donat-Cattin	La Bella	Merenda	Racchetti
Drago	Lajolo	Merli	Radi
Elkan	La Loggia	Micheli Pietro	Raffaelli
Esposto	La Malfa	Miotti Carli Amalia	Raicich
Evangelisti	Lamanna	Miroglio	Rampa
Fabbri	Lami	Misasi	Raucci
Fasoli	Lattanzio	Mitterdorfer	Rausa
Felici	Lauricella	Molè	Re Giuseppina
Ferrari	Lavagnoli	Monasterio	Reale Giuseppe
Ferrari-Aggradi	Lenoci	Monsellato	Reale Oronzo
Ferretti	Lenti	Morelli	Reichlin
Ferri Mauro	Leonardi	Musotto	Restivo
Fibbi Giulietta	Lepre	Mussa Ivaldi Vercelli	Riccio
Finelli	Lettieri	Nahoum	Rognoni
Fioret	Levi Arian Giorgina	Nannini	Romanato
Fiumanò	Lima	Napoli	Romita
Flamigni	Lizzero	Napolitano Giorgio	Romualdi
Foderaro	Lobianco	Napolitano Luigi	Rosati
Fornale	Lodi Adriana	Natali	Rossinovich
Foscarini	Lombardi Mauro	Natoli	Ruffini
Fracanzani	Silvano	Natta	Rumor

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1971

Russo Carlo	Sullo
Russo Ferdinando	Sulotto
Russo Vincenzo	Tagliaferri
Sabadini	Tagliarini
Salizzoni	Tambroni Armaroli
Salomone	Tanassi
Salvi	Tani
Sangalli	Tantalo
Sanna	Tarabini
Santoni	Tedeschi
Sargentini	Tempia Valenta
Sarti	Terraroli
Sartor	Tocco
Savoldi	Todros
Scaglia	Tognoni
Scaini	Toros
Scardavilla	Traina
Scarlato	Traversa
Schiavon	Tripodi Girolamo
Scianatico	Trombadori
Scionti	Truzzi
Scipioni	Tuccari
Scotti	Turnaturi
Scutari	Urso
Sedati	Usvardi
Semeraro	Vaghi
Serrentino	Valeggiani
Servadei	Valiante
Sgarbi Bompani	Valori
Luciana	Vecchiarelli
Sgarlata	Vecchietti
Sinesio	Venturini
Sisto	Verga
Skerk	Vetrano
Sorgi	Vetrone
Spadola	Vianello
Spagnoli	Vicentini
Specchio	Vincelli
Speciale	Zaccagnini
Speranza	Zamberletti
Spinelli	Zanibelli
Spitella	Zanti Tondi Carmen
Spora	Zappa
Squicciarini	Zucchini
Stella	

Sono in missione:

Elci	Girardin
Colombo Vittorino	Padula
Curti	Pedini
Fanelli	Scarascia Mugnozza
Galli	Silvestri

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Giannantoni, mantiene il suo emendamento 20. 37, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIANNANTONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 20. 31, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 20. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Almirante, mantiene il suo emendamento 20. 25, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 20. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Biasini 20. 32, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

È così assorbito l'analogo emendamento Mattalia 20. 14.

Onorevole Almirante, mantiene il suo emendamento 20. 26, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1971

Onorevole Maltalia, mantiene il suo emendamento 20. 15, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MATTALIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Biasini, mantiene il suo emendamento 20. 33, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BIASINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Mazzarino, mantiene il suo emendamento 20. 5, identico all'emendamento Almirante 20. 27, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MAZZARINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Mazzarino 20. 5 e Almirante 20. 27.

(Sono respinti).

Onorevole Finelli, mantiene il suo emendamento 20. 17, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

FINELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Grimaldi, mantiene il suo emendamento 20. 19, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GRIMALDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Ferruccio De Lorenzo, mantiene il suo emendamento 20. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE LORENZO FERRUCCIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Giomo 20. 8.

NATTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATTA. L'emendamento dell'onorevole Giomo riguarda la soppressione del terzo comma dell'articolo 20. Noi daremo voto favorevole ad esso, perché ci sembra che sia rivolto almeno a rimediare uno dei rischi che con l'articolo 20 sono aperti, e sul quale già diversi oratori hanno attirato l'attenzione della Assemblea, e cioè che il dottorato di ricerca sia possibile — secondo la disposizione del comma in questione — in alcune università e non in altre. Creeremmo, per questo, una disparità assai seria e pesante.

Per questa ragione riteniamo, non essendo stati approvati gli emendamenti presentati da parte nostra che erano più radicali, di dover dare voto favorevole all'emendamento Giomo 20. 8. Vorremmo che la Camera riflettesse sulla portata di questo comma e sulla ragionevolezza e giustezza della richiesta della sua soppressione.

PRESIDENTE. Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 20. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Badaloni Maria 20. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 20. 24, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Spitella 20. 3, è assorbito dall'emendamento della Commissione 20. 24, testé approvato.

Onorevole Mazzarino, mantiene il suo emendamento 20. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MAZZARINO. Sì, signor Presidente.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1971

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

L'emendamento Almirante 20. 30 è concluso.

Onorevole Biasini, mantiene il suo emendamento 20. 34, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIASINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 20. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Mazzarino, mantiene il suo emendamento 20. 11, identico all'emendamento Biasini 20. 35, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAZZARINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Mazzarino 20. 11 e Biasini 20. 35.

(*Sono respinti*).

Pongo in votazione l'emendamento Biasini 20. 36, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 20. 28, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Almirante, mantiene il suo emendamento 20. 29, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Mussa Ivaldi Vercelli, mantiene il suo emendamento 20. 22, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MUSSA IVALDI VERCELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel suo complesso, con gli emendamenti approvati.
(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« È istituito il ruolo unico dei docenti universitari.

Al ruolo di docente universitario si accede a mezzo di concorso. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani e gli stranieri.

Il docente di ruolo, dopo aver prestato servizio per almeno un triennio presso un dipartimento, può essere chiamato, su domanda, dai docenti di un dipartimento di altra università, dopo che sia avvenuta la pubblica dichiarazione di vacanza del posto.

Il trasferimento è disposto con decreto del ministro della pubblica istruzione.

Il docente di ruolo è collocato a riposo al termine dell'anno accademico in cui compie il settantesimo anno di età.

Il docente di ruolo che abbia superato il sessantacinquesimo anno di età, può chiedere di essere collocato fuori ruolo conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fino al compimento del settantesimo anno di età. Il dipartimento stabilisce le funzioni da attribuire al docente fuori ruolo, previo suo consenso.

Il docente universitario collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 29 della presente legge, o che non abbia optato per la condizione di tempo pieno ai sensi del primo comma dell'articolo 80, non può far parte degli organi di governo dell'università, né delle commissioni di concorso.

Il docente di ruolo può anticipare di due anni, per non oltre due volte, il passaggio da una classe di stipendio a quella successiva, a seguito di concorsi per titoli per un numero di posti pari al venti per cento del numero dei docenti che hanno maturato l'anzianità per parteciparvi.

Le modalità di svolgimento del concorso di cui al precedente comma sono stabilite con decreto del ministro della pubblica istruzione previo parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

Il docente universitario non è tenuto a prestare giuramento ed è inamovibile ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1971

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

« Dopo il secondo comma, inserire i seguenti: »

Il docente universitario non è tenuto a prestare giuramento ed è inamovibile.

Qualora il singolo docente ritenga che non siano realizzate le garanzie di cui all'articolo 33 della Costituzione, può ricorrere ad una commissione composta dei docenti che fanno parte del consiglio di ateneo in prima istanza, e al consiglio nazionale universitario in seconda.

Il docente di ruolo può essere chiamato, su domanda, a ricoprire un posto di ruolo presso un altro dipartimento della stessa università. Analogamente possono essere chiamati, previa pubblica dichiarazione di vacanza del posto, docenti che abbiano prestato servizio da almeno tre anni presso un'altra università »;

« Sopprimere il terzo comma »;

« Sopprimere l'ultimo comma ».

Ritengo senz'altro ammissibile la prima parte del primo emendamento, mentre esprimo l'avviso che la seconda parte (« Il docente di ruolo può essere chiamato, su domanda, a ricoprire un posto di ruolo presso un altro dipartimento della stessa università ») sia preclusa dall'avvenuta reiezione dell'articolo 10, con particolare riferimento alla prima parte del secondo comma. Tuttavia, a norma dell'articolo 89 del regolamento, pongo in votazione l'ammissibilità di questa parte dell'emendamento della Commissione.

(È approvata).

NICOSIA. Signor Presidente, non ho compreso qual è stato l'esito della votazione.

PRESIDENTE. Ho posto in votazione, poiché la Commissione vi ha insistito, l'ammissibilità dell'ultimo comma dell'emendamento della Commissione stessa, che ritenevo precluso dalla reiezione dell'articolo 10 del disegno di legge, valendomi della facoltà concessami dall'articolo 89 del regolamento. Con la sua votazione, l'Assemblea ha ritenuto ammissibile anche l'ultimo comma dell'emendamento.

NICOSIA. Signor Presidente, esprimo rammarico per non avere potuto tempestivamente chiedere la parola per rendere una dichiarazione di voto sull'argomento. Ella ha condotto e conduce molto bene i lavori della no-

stra Assemblea ed io intendo esprimerle apprezzamento. Però, se in occasione delle votazioni ci fosse concesso qualche secondo di tempo in più, potremmo avere maggior agio di chiedere la parola per le nostre eventuali dichiarazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, mi duole, ma ho enunciato chiaramente la questione: ella aveva tutto il tempo per chiedere la parola per dichiarazione di voto.

È iscritto a parlare sull'articolo 21 l'onorevole Menicacci. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

MENICACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, una delle trovate, o per essere franchi, una delle astuzie, perché di astuzie si tratta, con cui si è cercato di contrabbandare come cosa proficua, come autentica riforma innovatrice questa che noi non esitiamo a definire la legge antiuniversitaria, è stata quella di giocare sull'oscurità di termini tecnici, come dipartimento, tempo pieno, democratizzazione degli organi di governo dell'università e docente unico, sperando che i docenti, i discenti, il pubblico, il popolo italiano non riuscissero a rendersi conto di che cosa si trattava se non quando era ormai troppo tardi. È bene allora cogliere questa occasione per chiarire il più possibile, prima di tutto a noi stessi e poi agli altri, le idee a proposito del docente unico previsto dall'articolo 21 della riforma.

Basterebbero dei facili esempi per comprendere la portata di questa norma decisamente innovatrice. Ve l'immaginate, onorevoli colleghi, cosa accadrebbe nella casa dei sindacati (che nei giorni scorsi si sono riuniti a Firenze, parlando di unità) allorché venisse istituito il sindacalista unico, non più differenziato come segretario nazionale, dirigente regionale, provinciale, comunale o per categoria? O cosa accadrebbe in una squadra di calcio, se non ci fosse differenziazione nei ruoli tecnici, o in un giornale, senza differenza tra direttore, vicedirettore, responsabili di terza pagina, direttore della « pagina libri », per lasciare magari il posto al giornalista rivoluzionario unico? O meglio ancora, per andare avanti con i facili esempi, potete immaginare il ferroviere unico nella azienda delle ferrovie dello Stato, senza le autoritarie distinzioni tra capostazione, macchinista, cassellante, controllore: tutti democraticamente uguali, salvo le decisioni e le assegnazioni del

relativo consiglio di dipartimento ferroviario, agli ordini naturalmente dei sindacati? Ve li immaginate i disastri, onorevoli colleghi, che si verificherebbero? E chi oserebbe più salire su un treno, in Italia? Istituire il ferroviere unico significherebbe distruggere, ne più né meno, le ferrovie con mezzo di trasporto. E l'istituzione del docente unico nell'università rischia di portare agli stessi identici disastrosi risultati.

Già nella relazione di minoranza a firma degli onorevoli Almirante e Nicosia era stata ampiamente motivata l'opposizione sollevata a diversi livelli nei confronti dell'istituto del docente unico previsto da questo progetto di riforma e che si è cercato di rendere compatibile, con le inevitabili differenziazioni tecniche, con la nuova figura del ricercatore prevista dal precedente articolo 20. Noi siamo convinti che introdurre la disposizione del docente unico significhi contribuire a distruggere ogni serio funzionamento della università. E la faccenda della democraticità, cui si fa esplicito riferimento, non è altro che un mero pretesto. Innanzitutto la figura del docente unico, ormai famosa, è in contrasto con la prassi e le legislazioni straniere. A questo proposito, ricordo ai colleghi che l'esperienza di quanto è accaduto fuori di Italia dovrebbe giovare ai fini della nostra discussione. Invero, ci sono università in cui il principio secondo il quale sono i più competenti a fornire direttive è stato calpestato, e si è sovrapposta l'idea di una falsa democraticità per cui nessuno è più responsabile di nulla. È sufficiente, a questo proposito, riferirci alla cosiddetta Libera università di Berlino, alla Columbia University di New York; ma non sono queste le università che hanno meglio resistito all'onda sovvertitrice della contestazione, anzi al contrario sono state quelle che maggiormente ne sono rimaste sconvolte. Già nel 1968, in una nota intervista, Joseph Kaufman, rettore del *Rhode Island college*, dimostrava come, tra le università americane, quelle che più erano riuscite a funzionare, a tutto vantaggio degli studenti, nonostante i disordini anarchici, fossero quelle la cui struttura organizzativa era a carattere maggiormente piramidale, cioè con responsabilità crescenti via via che si sale dall'assistente appena assunto al professore più celebre ed esperto. Sennonché, questo solido funzionamento dell'università è quello che il progetto di cui stiamo discutendo vuole distruggere e purtroppo se ne intravede fin troppo bene il perché. Solo infatti esautorando i competenti e creando il reggimento — perché di reggimento si tratta — dei

docenti unici, è possibile la manovra di creare al di sopra di loro un nuovo stato maggiore con la presenza dei politici o dei sindacalisti, cioè di forze estranee alle componenti vere dell'università. E l'articolo 23, che prescrive il ruolo unico dei docenti universitari, è la condizione necessaria per la realizzazione del successivo articolo 42, che impone sul loro capo la tutela di rappresentanti delle forze estranee alle vere componenti della vita universitaria.

Siamo contrari al docente unico perché questa figura, oltre che con le esperienze straniere cui mi sono riferito, contrasta con il più elementare buon senso. In ogni organismo, onorevoli colleghi, esiste una gradualità nelle funzioni e soprattutto in tema di autorità. Solo nelle università, invece, i nostri riformatori fingono di credere che si possano esautorare i competenti da ogni autorità e che, dopo la degradazione generale, l'università possa ancora funzionare.

Orbene, come si può consentire che i giovani inesperti, appena immessi nei ruoli, e i professori più celebri ed esperti vengano posti allo stesso livello di responsabilità? Ciò equivale a gettare l'università in preda al caos. Si pensi soltanto a quello che avverrà in campo medico, quando tutti i docenti saranno egualmente responsabili dei vari reparti, cioè non vi sarà nessuno che si assuma in proprio la responsabilità della condotta di un dato tipo di terapia clinica. E la responsabilizzazione dei primari è necessaria, a nostro parere, non solo di fronte all'assistenza dei malati, ma anche in vista dell'indirizzo della scuola. Nei confronti delle responsabilità dei primari, quelle degli aiuti e degli assistenti non possono che essere chiaramente delimitate e non possono essere confuse sotto il demagogico paravento (un altro specchietto per le allodole) della cosiddetta democraticità del docente unico.

Non possiamo, quindi, non essere contrari a questa equiparazione che creerà una situazione caotica in cui nessuno risulterà responsabile di alcunché.

Ecco, dunque, il nostro convincimento. Lo articolo 21, che non attua alcuna differenziazione di compiti e soprattutto di responsabilità, è in contrasto con l'esigenza fondamentale, sia per la ricerca scientifica, sia per la preparazione didattica, di organizzare gli studi in modo funzionale, secondo le direttive e secondo le responsabilità di quei professori che, per i concorsi superati e per l'esperienza acquisita, dispongano e posseggano capacità e prestigio che non possono essere posti sullo

stesso piano di qualsiasi docente alle prime armi.

Per noi, dunque, resta valido il principio in base al quale ogni insegnamento, e più di ogni altro quello che dovrebbe essere l'insegnamento più elevato — quello universitario — se vuole funzionare deve inevitabilmente fondarsi sulla distinzione tra coloro che sono i più esperti (o per abilità, o per studio, o per anzianità), coloro che in gradi diversi stanno per diventare esperti e gli studenti.

In fondo, quello che io vado sostenendo avviene in quelle scuole di mestiere che sorgono più spontaneamente, come quelle, tanto per fare degli esempi, degli intagliatori di legno o di metalli pregiati, o dei soffiatori di vetro, o dei ceramisti. Solo se in una scuola i più esperti hanno insieme il dovere e il diritto di essere responsabili dell'andamento didattico e scientifico, l'insegnamento potrà funzionare. Ma se l'apprendista assunto ieri, senza esperienza o con una esperienza limitata, viene messo sullo stesso livello o si vede attribuire la stessa responsabilità del celebre maestro, il risultato non potrà che essere quello da noi previsto dall'inizio, e cioè il caos. Aggiungo, in ordine all'articolo in discussione, un altro rilievo specifico; anche il settimo comma è fortemente nocivo. Secondo i riformatori, i professori che non optino per il tempo pieno vengono esclusi dalla possibilità di far parte delle commissioni di concorso, carica che non richiede affatto disponibilità di tempo, ma soltanto competenza per giudicare. In questo modo si sottrarranno gran parte dei giudici più competenti dalle commissioni di concorso, con il risultato di rendere ancora più impossibile il selezionare le nuove leve dei docenti, e ciò sempre all'insegna della demagogica antimeritocrazia.

Ma la cosa più grave è un'altra, onorevoli colleghi. Mentre nelle intenzioni dei riformatori le vittime della trovata del docente unico dovrebbero essere i luminari delle facoltà italiane — odiati soprattutto dalle sinistre perché hanno sempre pensato con la loro testa e si rifiutano di pensare con quelle dei politici o dei sindacati — le reali vittime di questa legge antiuniversitaria — come io l'ho definita — saranno invece gli studenti. Un celebre professore, infatti, non potrà mai essere vittima davvero di una legge punitiva, a meno che lo arrestino o lo inviino al confino. Neppure il fascismo — lo ricorderanno gli onorevoli colleghi — riuscì a punire Benedetto Croce. Un uomo come lui riuscirà sempre a far sentire la propria voce a dispetto dei politici. Chiedo scusa per questo riferimento al passato. In-

dubbiamente, ogni epoca ha conosciuto un diverso modo del potere politico di interferire nel vitale settore della scuola e in quello particolarmente vitale dell'università. Oggi, quando queste interferenze esterne sono notevoli e progressive — e questa riforma ne costituisce una dimostrazione palmare e gravissima — è come ieri. Siamo i primi a riconoscere, obiettivamente, che anche durante il fascismo il potere costituito interveniva per favorire i docenti desiderosi meritoriamente di far carriera. Cito al riguardo un solo esempio qualificante.

Ho qui una lettera autografa scritta di pugno dall'onorevole Vassalli (e la leggo proprio perché nel corso della seduta della Camera di sabato scorso si è voluto dargli atto dei suoi meriti di docente), una lettera che contiene, tra l'altro, un ringraziamento rivolto ad un personaggio che era molto vicino all'allora ministro di grazia e giustizia, onorevole Solmi, alle cui interferenze si doveva, a detta dello stesso onorevole Vassalli, il provvedimento che gli permise di essere chiamato ad insegnare presso l'università di Urbino procedura penale, materia che prima non aveva autonomia didattica. E il ringraziamento dell'onorevole Vassalli è esplicito e sincero. Ecco, quindi, la lettera che tengo a disposizione — ad edificante esempio dei tempi — della Presidenza della Camera: « Urbino, 29 novembre 1938-XVII. Eccellenza, ricevo qui, rispeditami da Roma, una lettera di S.E. il ministro che contiene un ambitissimo elogio per l'attività da me svolta durante il I congresso internazionale di criminologia. Le espressioni di S.E. il ministro mi appaiono veramente troppo piene di benevolenza se io le confronto con i miei meriti tanto modesti, e mi permetto di pregarvi, eccellenza, di voler manifestare a S.E. il ministro » (allora il titolo di "eccellenza" era particolarmente di moda) « i miei sentimenti di viva gratitudine e riconoscenza. Mi trovo per qualche giorno ad Urbino nella cui università ho avuto l'incarico della procedura penale e dove ho già tenuto le mie prime lezioni. Anche in questa occasione mi è grato inviare a voi, che mi avete sempre degnato di tanta attenzione e benevolenza, e al quale si deve il provvedimento che oggi mi ha permesso di essere chiamato all'insegnamento di una materia che prima non aveva didattica autonomia, il mio saluto più devoto e riconoscente. Vogliate, eccellenza, gradire con esso i sentimenti del mio ossequio profondo. Vostro devotissimo Giuliano Vassalli ».

Non occorrono, mi sembra, commenti ulteriori. La lettera si commenta da sé.

Oggi, invece, si creano delle leggi punitive contro i docenti più meritevoli, non certo contro i cosiddetti baroni, che spesso sono tali per meriti politici.

CINGARI. Che la lettera sia autentica o no, cosa c'entrano i meriti politici?

MENICACCI. Eccome autentica! Ho detto che, se occorre, è a disposizione della Presidenza della Camera. Certamente che è autentica. Io non uso portare documenti falsi in circolazione, specialmente in questa autorevolissimo Consesso. È a sua disposizione e a disposizione dei colleghi. Questo ho detto oggi, perché oggi parliamo di democratizzazione della scuola.

PRESIDENTE. Onorevole Menicacci, devo richiamarla all'argomento. Riconoscerà che è andato molto al di là dei limiti del dibattito.

MENICACCI. Sta bene, signor Presidente. Noi stiamo qui a denunciare il progressivo instaurarsi di una vera e propria dittatura politica in seno alle università italiane, e questa legge ne è un esempio. E quanto più leggi punitive come questa cercheranno di umiliare il docente meritevole, mettendolo a pari grado con un giovincello assistente appena assunto, tanto più, per reazione, i giovani correranno da lui; ma il caos che così si creerà nell'università danneggerà, invece, irrimediabilmente gli studenti — sono essi che ci preoccupano — che vedranno i corsi universitari lasciati in balia dell'improvvisazione, dell'incompetenza, del capriccio di un gregge caotico di docenti unici di cui nessuno responsabilizzato di quel che sta facendo.

Relativamente a questo articolo le nostre preoccupazioni vanno, dunque, in via principale agli studenti che ancora si illudono, iscrivendosi all'università, di poter studiare e imparare.

Proprio per loro, oso dire solo per loro, non c'è posto nella riforma: in questa riforma non c'è posto per gli studenti. Essi dovranno rassegnarsi a perdere dai quattro a sei anni nell'università del caos, consolati dal pensiero di avere al rettorato il supremo controllo dei politici o dei sindacati, in ogni caso di elementi estranei alla vita universitaria. E nell'università dei politici e dei sindacati sarà impossibile imparare seriamente un qualsiasi lavoro, una qualsiasi professione.

E sconteranno, questi studenti, amaramente, queste colpe non loro quando, domani, cercheranno di inserirsi nella società.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 21 l'onorevole Giomo. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo arrivati così al terzo titolo del disegno di legge, quello che riguarda i docenti universitari. Siamo arrivati a quella che io mi sono permesso di chiamare, con un eufemismo non certo cattivo, « la dolce follia del docente unico ». Dolce follia perché, in realtà, non è esatto che in questa legge vi sia un docente unico. Vi è il cosiddetto docente unico, ma poi la legge prevede un docente associato, un lettore di lingue straniere, un assistente ordinario del ruolo ad esaurimento e, infine, un ricercatore. Nella sostanza, quindi, si tratta di cinque docenti. Vi è una differenza: c'è un docente *maioris iuris* e vi sono quattro docenti *minoris iuris*.

Il docente unico (quello che è chiamato docente unico) è la vera figura dell'insegnante, gli altri quattro insegnanti, invece, sono docenti di seconda categoria, di classe inferiore.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

GIOMO. La prima osservazione che noi facciamo a proposito di questo docente unico è che mentre in tutte le università di tutti i paesi esiste una pluralità di docenti — e quando dico di tutti i paesi intendo i paesi che hanno un orientamento libero, democratico, e i paesi a orientamento socialista: gli uni come gli altri hanno questa varietà di insegnanti — noi invece scopriamo il docente unico dichiarandoci contrari alla pluralità dei docenti universitari.

Né meno grave ci sembra il proibire al docente cosiddetto unico o plurimo di attendere ad attività professionali, separandolo così dal vivo moto della vita. In fin dei conti che cosa si continua ad affermare qui dentro? Che questa riforma dell'università italiana deve adeguarsi alla vita sociale e civile del nostro paese. Da più di una persona si è detto: noi vogliamo calare nell'università la realtà palpitante della vita sociale del nostro paese. E che cosa si fa? Si prende un insegnante, si fa di questo insegnante un monaco, un monaco medioevale, un uomo il quale non può svolgere la sua professione, non può neppure essere iscritto a un albo professionale e deve dedicare tutta la sua vita esclusivamente al lavoro universitario. Si crea così una forma nuova di monaco. un mo-

naco del ventesimo secolo. Direi che qui si sta facendo una discussione parallela a quella che si è svolta nel sinodo.

CINGARI. Si adatterebbe al trivio e al quadrivio di Malagodi.

GIOMO. Forse vi volete adeguare, ma quello che diceva Malagodi riguardava il merito delle materie; qui invece vi è una contraddizione tra coloro che affermano che l'università si deve calare nella realtà sociale e civile del paese e questo professore che vive avulso dalla società. È già un fatto estremamente positivo che gli si lasci la possibilità di prendere moglie, o marito, ma credo che, se gli si toglie anche questa possibilità, si può veramente dire che qui dentro si è tenuto un sinodo laico nei riguardi dei professori universitari. Questa è la situazione. Non capisco perché proprio in una realtà come questa, in cui molti motivi di carattere economico, sociale e civile investono la vita di ciascuno di noi, in cui ognuno di noi si sente ogni giorno pressato da forze esterne, di cui facciamo quel patrimonio che costituisce un motivo della nostra dottrina che dobbiamo trasmettere ai nostri allievi, il professore universitario debba rimanere estraneo, chiuso in una *turris eburnea*, debba essere un uomo che non può avere alcun contatto col mondo esterno, deve essere un incontaminato. Su questo punto veramente noi non possiamo che dare un giudizio negativo. Certo è che di ogni cosa vi è una ragione. E qui si è voluto, direi con una certa punta di cattiveria, punire una parte della classe docente italiana; se non fossimo ipocriti lo diremmo con estrema chiarezza: abbiamo voluto punire i « baroni » ricchi e per fare questo abbiamo punito tutti i « baroni », anche i poveri, anche il povero docente di filosofia, di lettere, il quale evidentemente quando pubblica un testo — lo chiedo al mio collega Mazzarino — credo che venderà cinquanta, cento, mille copie; quando venderà mille copie del suo testo di letteratura latina, ne venderà molte. Generalmente si tratta di studi su problemi scientifici e non di studi divulgativi che possono arricchire gli autori. Vi sono categorie che si sono arricchite, è verissimo. Noi dovevamo inferire contro queste categorie, non arrivare a questo principio universale ed ipocrita — scusate se lo ripeto — per il quale neghiamo a colui che viene a essere il depositario della cultura e della dottrina del nostro paese, che deve insegnare dalla cattedra universitaria, addirittura la possibilità di iscriversi all'albo professionale. Egli conce-

derà delle lauree che permetteranno ai suoi allievi di iscriversi a quegli albi ai quali a lui non è permesso iscriversi. Direi che è davvero una situazione estremamente assurda.

Tutto questo a che cosa porta? Ad un continuo e fatale deperimento dell'università italiana. Invece di dar vita a una osmosi ininterrotta tra l'università e il mondo circostante, avremo una università destinata a perire, una università destinata a « licealizzarsi ».

Il disegno di legge inoltre non prevede seri incentivi per stimolare e incoraggiare i docenti nella loro produzione scientifica e nella propria attività didattica. Come premio è concesso infatti — è detto nell'articolo 21 — il passaggio anticipato di due anni, per non oltre due volte, da una classe di stipendio a quella successiva, a seguito di concorsi per titoli per un numero di posti pari al venti per cento del numero dei docenti che hanno maturato l'anzianità per parteciparvi.

Si tratta, come si vede, di un incentivo assai modesto. Mi preoccupa sempre di questo: è vero che dobbiamo affermare il principio dei punti di partenza identici, ma poi questo livellamento non deve essere fatto al grado più basso. Deve esservi una spinta, un incentivo affinché tutti possano progredire con i propri mezzi, con la propria intelligenza, con la propria capacità, affinché le migliori energie del paese possano svilupparsi e ottenere quei premi che a loro si debbono da parte della collettività. I più intelligenti e i più capaci costituiscono infatti non soltanto motivo di prestigio per il paese, ma anche un bene economico che noi dobbiamo tesaurizzare in qualsiasi tipo di società. Invece qui, ripeto, si livella al grado più basso.

Se colleghiamo la norma che ho testé citato con quelle transitorie e con la norma dell'articolo 27 nella quale sono specificate nel dettaglio le varie incombenze cui sono tenuti ad attendere i docenti di ruolo, incombenze che, unite a quelle derivanti dalla partecipazione agli organi collegiali, lasciano ben poco tempo per attendere alla tanto esaltata, a parole, ricerca scientifica (questi professori universitari, infatti, per la maggior parte del loro tempo pieno faranno delle riunioni collegiali; non so quanto tempo dedicheranno agli studi e all'insegnamento: questi professori saranno più occupati nelle assemblee che nei seminari e negli studi), ci accorgiamo che il rilievo mosso a questo disegno di legge di accelerare il processo già in atto, come dicevo, di « licealizzazione » dell'università, non è certo dettato da un nostro spirito partigiano, ma è serio e fondato.

Non è senza ragione, dunque, che noi paventiamo la mediocrità del docente unico, la sua impossibilità ad acquistare la statura e la dignità del maestro. Ancora oggi, a distanza di anni, quelli della mia generazione e delle generazioni più vecchie della mia si ricordano dei loro insegnanti come dei loro maestri. Ho avuto la fortuna di insegnare e ho trovato sempre una viva preoccupazione psicologica a dover dare del tu ai miei maestri quando son divenuto loro collega. Questo per quel senso di timore reverenziale che ho sempre sentito nei loro riguardi, per quel senso di rispetto psicologico che è nato in me.

Oggi vediamo che nelle piazze di Milano (e non soltanto in queste ma in tutta Italia) si insultano i propri professori e i propri insegnanti. Questo farà parte, secondo l'amico Sanna, di una nuova pedagogia, della pedagogia più avanzata che egli ha esaltato giorni or sono. Comunque io rimango in questo — e non me ne dolgo — un conservatore, il quale rispetta i suoi vecchi maestri e sente un senso di devozione e di amore per coloro che gli hanno insegnato la dottrina, gli hanno insegnato a vivere e soprattutto gli hanno insegnato a formarsi un carattere. Credo che in un paese come il nostro queste cose non debbano essere dimenticate da alcuno, da qualsiasi parte noi proveniamo, qualsiasi regime noi auspichiamo.

Secondo noi, dunque, la soluzione migliore sarebbe quella di tornare alla tradizionale distinzione fra professore ordinario e straordinario o, come da qualche parte è stato suggerito, di prevedere docenti di due livelli, ciascuno dei quali potrebbe suddividersi in due classi. Abbiamo presentato un emendamento in tal senso: in esso prevediamo che i docenti appartenenti alla prima classe del primo livello siano equiparati agli aggiunti giudiziari e quelli della seconda classe ai giudici di tribunale; i docenti della prima classe del secondo livello dovrebbero essere equiparati ai consiglieri di cassazione e i docenti della seconda classe ai presidenti di sezione di cassazione. Avremmo in tal modo quattro fasce di insegnanti. Questa non è gerarchia, bensì valutazione delle reali capacità e dell'anzianità di coloro che all'insegnamento si dedicano.

Secondo il nostro emendamento, alla prima classe del secondo livello sarebbero ammessi di diritto i professori straordinari, gli aggregati e ternati eccetera, alla seconda i professori ordinari. Il passaggio dalla prima alla seconda classe dello stesso livello avverrebbe automaticamente dopo un triennio.

I docenti del ruolo unico distribuito nei livelli e nelle classi di cui abbiamo detto potrebbero essere a tempo pieno (siamo perfettamente d'accordo) oppure a tempo determinato. Sia gli uni sia gli altri avrebbero però pieno diritto di essere iscritti agli albi professionali. La differenza consisterebbe in questo: che i docenti a tempo pieno dovrebbero svolgere la loro attività esclusivamente nel dipartimento, ricevendo una congrua maggiorazione dello stipendio, mentre quelli a tempo determinato, pur potendo dedicare parte del loro tempo alle attività che si svolgono nel dipartimento, vedrebbero diminuito il loro stipendio del 40-50 per cento, e naturalmente non avrebbero diritto ad alcuna indennità supplementare.

Sembra equo che i professori straordinari, ordinari o ternati conservino i diritti acquisiti, giuridici ed economici. Anche sotto questo aspetto mi chiedo se stiamo formulando una norma costituzionale. Vi sono infatti dei diritti acquisiti: vogliamo cancellarli con colpo di spugna? E poi non potranno questi insegnanti ricorrere alla magistratura per chiedere se questo aspetto della nostra legge sia veramente costituzionale?

Parimenti per ragioni di equità occorrerebbe prevedere che si possa optare fra tempo pieno e tempo limitato entro tre anni dall'entrata in vigore della legge e che ogni triennio o quinquennio il docente possa esercitare il diritto di opzione. Bisogna avere il coraggio di dire che molte norme di questa legge concernenti lo *status* dei docenti universitari prevedono un trattamento iugulatorio e ingiusto nei confronti dei docenti di ruolo attualmente in servizio. Sono norme che contrastano con le legittime aspettative degli interessati e con la certezza del diritto. In aggiunta alle gravi ed evidenti discriminazioni economiche si registra anche una notevolissima riforma in peggio delle condizioni dei docenti universitari di ruolo in servizio che, oltre tutto, è in evidente contrasto con il trattamento sinora usato a tutti gli altri lavoratori, e in particolare agli appartenenti al pubblico impiego. Nella amministrazione pubblica tutti progrediranno nello stipendio e nelle carriere, e gli unici ai quali negheranno anche i diritti acquisiti in questi anni saranno i professori universitari. E questo perché? Perché vogliamo punire qualcuno di loro.

Di qui i nostri emendamenti, che sono estremamente sereni ed hanno il solo scopo di portare una nota di equità nel mondo della scuola; di non andare contro i diritti acquisiti; di permettere a questa massa di persone

che rappresentano il meglio della cultura italiana, e che dai duemila di oggi saliranno a 22 mila, di essere uomini veramente degni della cattedra e della posizione sociale che occuperanno nella vita del nostro paese; di non mortificare l'università italiana e con essa questa povera scuola italiana della quale in questi giorni sentiamo dire cose tremende dalla stampa, questa scuola che è diventata soltanto scuola di odio e di violenza, mentre da parte nostra, da parte di qualsiasi educatore degno di questo nome, il principio dell'amore, della carità, della formazione del carattere, della socialità, della solidarietà umana, dovrebbe essere l'unico motivo per preparare i giovani a un domani migliore. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 21 l'onorevole Nicosia. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, con il titolo III si evidenzia l'atteggiamento della maggioranza sul problema dei docenti. Certo non desidero stasera fare la storia di questo disegno di legge ed in particolare delle norme contemplate negli articoli dal 21 al 30. Desidero tuttavia affermare che, in pratica, il titolo III cerca di impostare in maniera nuova (noi diciamo: in maniera punitiva) il problema dei docenti.

Già nella nostra relazione di minoranza abbiamo fatto presenti i motivi politici che hanno condotto la maggioranza, con larga partecipazione delle forze di estrema sinistra, a questa azione punitiva nei confronti dei docenti universitari italiani. Il discorso sarà comunque portato ancora avanti quando affronteremo gli articoli successivi. Corre tuttavia l'obbligo di dire alcune cose anche in occasione dell'esame di questo articolo 21, perché i docenti universitari rappresentano una parte del mondo culturale italiano che merita rispetto e a cui l'Italia deve molto. Non è vero che l'Italia non debba molto ai docenti universitari. In questi centodieci anni di unità nazionale la classe dei docenti universitari ha degnamente meritato, partecipando attivamente allo sviluppo culturale e scientifico della umanità intera. Come abbiamo avuto occasione di dire in sede di discussione sulle linee generali, il mondo dei docenti universitari non può essere facilmente eliminato o punito.

Che esista un interesse a creare confusione e danno nell'università è ormai ammesso pacificamente. Gli Stati Uniti d'America possono ben permettersi di avere 3.500 docenti universitari, la Russia di averne 3 mila o poco più,

l'Inghilterra 2.900: l'Italia deve averne 22 mila! Non voglio fare raffronti con il Giappone o con altre nazioni più qualificate dal punto di vista culturale e scientifico, ma dico soltanto che dobbiamo esaminare attentamente il meccanismo di questa legge, anche per renderci conto del perché essa sia una legge punitiva.

Onorevoli colleghi, quando gli assistenti universitari sono scesi in agitazione per questioni sindacali (si era nel 1959, nel 1960 e nel 1961), ricordo che in sede di Commissione pubblica istruzione noi abbiamo raccomandato di procedere con cautela. Eravamo favorevoli ad un certo tipo di ordinamento per quanto riguardava il settore degli assistenti; bisognava però stare attenti, perché la legge del 1931 dettava al riguardo una disciplina ben precisa. La vecchia legge Casati aveva introdotto, per i professori ordinari, straordinari ed aggregati e i liberi docenti, una struttura che burocraticamente era guidata dallo Stato, quindi centralizzata. In particolare, le funzioni universitarie erano allora limitate, perché scarsa era la partecipazione popolare all'università e poca la consistenza numerica degli studenti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

NICOSIA. Dopo la prima guerra mondiale, rotti gli argini del vecchio ordinamento Casati, con la riforma Gentile e col testo unico del 1931 la disciplina dei docenti è entrata in una posizione più logica, più precisa e si è fatta quella particolare distinzione, che vige tuttora, tra il docente ordinario e il docente straordinario, con la determinazione dei rispettivi compiti e quindi con il riconoscimento di valori scientifici per lavori di straordinaria portata compiuti in sede universitaria. L'insegnamento straordinario praticamente seguiva il passo dell'esplosione universitaria che vi era stata dal 1925 in poi.

Onorevoli colleghi, i problemi dell'università del 1910-1915 non erano gli stessi del 1930-1940. Per questo le università sono state costrette ad essere ordinate in maniera tale da consentire un adeguamento automatico del reclutamento dei docenti all'allargamento delle stesse possibilità universitarie. Da qui la funzione dell'insegnante straordinario. Nel medesimo tempo la stessa legge, specialmente il testo unico del 1931, disciplinava l'assistentato, cioè quel particolare settore legato alla docenza, prevedendo l'assistentato volontario, poi diventato ordinario. Così l'università dal

punto di vista della docenza assumeva una architettura diversa.

Noi tutti, onorevoli colleghi, siamo a conoscenza che in questo secondo dopoguerra la situazione universitaria è arrivata ad un punto di esplosività maggiore. Chi ha seguito i problemi della pubblica istruzione e del mondo universitario sa esattamente che già nel 1945-1950 la situazione dell'università era esplosiva. Lo Stato, quindi, doveva tempestivamente intervenire per bandire i concorsi, coprire le cattedre, per dare alla struttura docente possibilità adeguate alla massa dei discenti. Se, onorevoli colleghi, pensiamo che il numero degli studenti è passato da 4-5 mila a 120 mila unità e che il numero dei docenti è di poco aumentato, ci rendiamo facilmente conto della evidente sproporzione. Però, onorevoli colleghi, intanto sono passati 25 anni ed in questo periodo — il fenomeno si è registrato in maniera più accentuata nell'immediato dopoguerra — una massa di docenti è stata portata all'università sotto la formula straordinaria ed anche per motivi politici, per motivi improvvisati. Comunque il mancato adeguamento dei docenti alla massa dei discenti si è fatto sentire in maniera tale che praticamente l'università italiana, non avendo risolto i suoi problemi in termini strutturali nel 1955-1960, pur avendone la possibilità, è costretta a risolverli oggi e, direi, in maniera punitiva, straordinaria, non adeguata e immorale. Infatti, prima di tutto crea il ruolo del docente unico, per cui noi avremo in Italia, stando a questa legge, quando sarà approvata ed entrerà in vigore, salvo la verifica parlamentare fra quattro anni, una massa di 22 mila persone nel ruolo di docente unico (si passerà da 3.500 a 22.000) e questo senza che vi sia la possibilità di una adeguata ricettività. Infatti, non credo che in Italia esistano 22 mila locali universitari capaci di ospitare 22 mila cattedre. È un problema che voi affrontate alla leggera, onorevoli colleghi, perché la funzione del docente non può essere improvvisata. Non voglio ora parlare (ne parleremo più dettagliatamente quando arriveremo all'articolo 66) del fatto che arriverà alla cattedra universitaria lo scarto, ossia coloro che hanno cominciato a fare dell'attività universitaria 20-25 anni fa, senza impegnarsi un solo giorno nell'attività professionale. Il problema è un altro. Il criterio di reperimento dei docenti e la possibilità che l'università trovi docenti sempre più validi ed adeguati ai tempi è una delle funzioni dell'università stessa. Quest'ultima esiste perché insegna, ricerca e tramanda tutta la sua grande espe-

rienza; ma detta esperienza è affidata all'insegnamento del docente, che dalla cattedra trasferisce al futuro la cultura e la scienza. Perché noi, come popolo italiano e come Parlamento, dobbiamo negare che tale funzione sia stata svolta dai docenti fino a questo momento? I docenti hanno fatto il loro dovere. Se oggi l'Italia ha una sua struttura culturale e scientifica lo deve a questi maestri, ossia ad uomini che hanno dedicato la loro vita all'attività scientifica e culturale. Certo, esistono problemi nel mondo universitario e nel campo della docenza. Lo abbiamo notato a proposito dei criteri per i concorsi e per l'assegnazione di alcune libere docenze. È il meccanismo che dobbiamo esaminare, ma non possiamo negare che gli uomini che oggi hanno la cattedra in Italia siano uomini validi a tutti gli effetti, e anche capaci di dare ancora al nostro popolo molta della loro esperienza.

Onorevoli colleghi, in questa materia parlo con estrema schiettezza, perché non mi pare giusto che il Parlamento debba punire una classe come quella dei docenti universitari italiani. Se il Parlamento punisce, vuol dire che accoglie quello che è stato ingiustamente detto negli atri universitari e nelle strade delle città universitarie contro i docenti. Cioè, viene ad essere avallata da noi la parte peggiore, la più meschina, la più bassa ed avvilita della contestazione cosiddetta studentesca. Se su un punto il Parlamento non può cedere, è proprio su questo. Il Parlamento dovrebbe essere solidale nei confronti di quegli uomini che in cattedra sono stati avviliti da una massa ignobile di studenti — non sappiamo di che tipo — che hanno cercato di umiliare nel docente la tradizione culturale italiana. Onestamente, onorevoli colleghi, potete voi accettare un concetto che — dalla sinistra o dalla destra o dal centro — cerchi di avvilire non l'autorità del docente, ma l'autorità della scienza e della cultura? Questo è stato fatto nell'università italiana: è stata umiliata l'autorità del docente, in quanto autorità culturale. È stato un tentativo di portare in Italia quello che avveniva in Cina con le famose guardie rosse: l'attacco alla tradizione culturale. Noi non conosciamo nei particolari quanto è avvenuto in Cina tanti anni fa, circa l'attacco ai cosiddetti epigoni dei mandarini o della classe culturale cinese. Non abbiamo avuto molti contatti, e neanche coloro che si sono recati in quel paese hanno potuto studiare il problema in profondità.

Certo, da un punto di vista rivoluzionario la distruzione dei legami con il passato può essere un fatto importante. Tutte le rivoluzioni hanno tentato di tagliare i ponti con il passato; ma poi si è riaffacciato, in tutte le rivoluzioni, un grande arco, un grande ponte che ha allacciato il remotissimo passato a quello che invece sembrava essere l'avvenire. In altri termini, tutte le volte che si è cercato di distruggere il passato esso è ritornato nelle forme più impensate. Non voglio fare il solito paragone: la rivoluzione francese ha cercato di distruggere gli assolutismi e invece ha avuto come figlio, Napoleone. Da un re è passata, quella rivoluzione, ad un imperatore! Quindi non sappiamo quello che è avvenuto in Cina e soprattutto quello che avverrà. Fatto sta che finito questo assalto alla vecchia cultura cinese ci si ritrova con una cultura cinese nuova che riprende motivi molto lontani nel tempo, ma che forse riportano l'anima e lo spirito cinesi nella realtà di oggi proprio perché essi vengono da lontano.

Cosa cercava di fare la contestazione? Distruggere nel docente l'autorità della scienza e della cultura, perchè il docente universitario è attualmente l'espressione della cultura che il nostro popolo ha saputo darsi nel tempo. La cultura non può essere distrutta, perchè essa è come una pianta che per fortuna nostra fruttifica sempre, ed è perciò che la scienza ha avuto sempre le sue gemme. Come è possibile perciò punire questo mondo, il mondo della cultura? Voi oggi cercate di punire il mondo dei docenti ma quel mondo si riaffaccerà sotto un'altra forma. Oggi cercate di livellare, ma la vera funzione della cattedra universitaria non verrà mai meno, e quando si sarà manifestato l'uomo colto, preparato, il saggio di tipo antico, i giovani andranno ad ascoltarlo e a seguirlo e si ricreeranno le scuole alla vecchia maniera.

Perciò l'articolo 21 può prevedere tutte le camicie di Nesso nei confronti del docente ma il docente — quando è vero docente — non potrà mai essere umiliato da una massa più o meno vasta di studenti. Tra docente e discente può avvenire l'atto di fecondazione solo se il discente è disposto ad accogliere. Dipende dal discente la capacità di essere fecondato o meno. Quindi il discorso sui discenti lo faremo, ma certo è che questa legge, fino a questo momento, prevede solo doveri per i docenti e diritti per i discenti. Fino a questo momento non abbiamo visto affacciarsi un solo dovere per i discenti, per co-

loro che devono apprendere l'insegnamento. I docenti, invece, vengono puniti.

Noi siamo convinti, onorevoli colleghi, che questa legge — passi o non passi — determinerà comunque un movimento nelle università. Si sa che i docenti si sono già mossi, hanno preso le loro iniziative, hanno assunto il loro atteggiamento e continueranno su questa strada. Essi vinceranno e piegheranno il mondo politico che vuole a qualsiasi costo umiliare la verità della cultura e della scienza. Sapete perchè vinceranno? Lo ha detto poc'anzi l'onorevole Giomo: noi non ci accorgiamo che stiamo creando, con questa legge, tutta una serie di norme amministrative così complesse che sono destinate fatalmente a cadere. Basterà un semplice ricorso al Consiglio di Stato per provocare l'invalidità di una qualsiasi di queste norme, indipendentemente dalla validità della legge nel suo complesso. Come fate a decidere di troncare (non lo avete potuto considerare nelle norme transitorie) diritti già acquisiti in base a leggi precedenti, regolarmente inserite nella Carta costituzionale, con leggi improvvise ad efficacia retroattiva?

Ma non è possibile. Voi potete creare la nuova università, l'avvenire, ma non potete agire per il passato troncando puramente e semplicemente. La classe dei docenti rinascerà, e in termini differenziati; per cui si rivela anche inutile la prima parte dell'articolo 21, con la quale voi istituite il ruolo unico dei docenti universitari. Ma come fate a mettere nello stesso ruolo un professore con venti anni di insegnamento universitario, che ha una sua qualificazione scientifica a livello internazionale, ed un semplice assistente, che in virtù dell'articolo 66, anche se avrà vinto un concorso riservato, vi sarà ammesso *ope legis*? Non è possibile. Né può qualificarli la differenza dello stipendio. Il problema è di qualificazione scientifica e culturale: un docente viene qualificato da tutta una serie di avvenimenti che si verificano nel mondo della cultura e della scienza. Prendete ad esempio i congressi. È evidente che coloro che si metteranno in mostra nei vari congressi internazionali — poniamo — di filosofia che si tengono a Mosca, a Vienna o a New York, coloro che vi presenteranno relazioni o altri lavori qualificanti sul piano internazionale certamente emergeranno rispetto agli altri.

A noi pare, onorevoli colleghi, che la funzione del docente unico sia spiegata in maniera piuttosto generica all'articolo 21; e nel corso di tutta la legge si vede che voi non ne traete le conseguenze. Al secondo comma dell'articolo

lo si dice che al ruolo di docente universitario si accede a mezzo di concorso. Il principio è chiarissimo, ma era chiaro anche prima. C'era il concorso al tempo di Casati, c'era il concorso al tempo di Gentile, c'è il concorso oggi. Praticamente, il reclutamento avviene sempre allo stesso modo. Naturalmente, rimane da vedere a quale tipo di concorso avete pensato; rimane da vedere se nella norma transitoria siano previsti concorsi differenziati o riservati; rimane da vedere come questi concorsi saranno espletati. Poi si aggiunge, nello stesso comma, che al concorso possono partecipare i cittadini italiani e gli stranieri, e successivamente fa una discriminazione. Ma vedete, onorevoli colleghi, già fin d'ora, nella esposizione di principio, voi vi impegnate su un argomento che poi né sostanzialmente né formalmente portate alle estreme conseguenze. Per di più, aggiungete che il docente di ruolo, dopo aver prestato servizio per almeno un triennio presso un dipartimento, può essere chiamato, su domanda, dai docenti di un dipartimento di altra università, dopo che sia avvenuta la pubblica dichiarazione di vacanza del posto. A questo punto, onorevole relatore, io ritengo che si inserisca l'emendamento presentato dalla Commissione, che contrasta con l'avvenuta elezione dell'articolo 10.

In tal modo, onorevoli colleghi, il problema dei trasferimenti diventa gravissimo; e noi oggi non possiamo fare previsioni se non nei termini più larghi possibili, e ciò perché non abbiamo gli statuti universitari, non conosciamo quali tipi di dipartimento stabilirà il consiglio nazionale universitario, non sappiamo quali saranno i dipartimenti cosiddetti atipici che avranno la conferma o l'approvazione del consiglio nazionale universitario o del Ministero.

Il trasferimento può avvenire, secondo noi, soltanto se c'è una graduatoria nazionale; voi fin da adesso prevedete un qualcosa (che magari prima scartavate) e cioè la graduatoria nazionale dei docenti. A questo punto il problema dei docenti non si pone più nei termini generici in cui li vuole porre l'articolo 21: è un problema di fondo. Il docente, prima di tutto, deve vedere garantita dalla legge, per virtù della Costituzione, la piena libertà di insegnamento, termine essenziale senza il quale non può esserci docenza. E la libertà di insegnamento non può essere programmata; quando la Camera ha bocciato l'articolo 10, sostanzialmente essa ha bocciato il concetto di programmazione di un dipartimento. (*Interruzione del deputato Rognoni*). È un discorso che potremo fare meglio in sede di

votazioni. Nell'ambito di un dipartimento, comunque, la libertà del docente non può essere programmata; avete bocciato l'articolo 10, e ormai il discorso è chiuso. Voi potete parlare di altre cose; infatti gli emendamenti, anche quelli non preclusi, credo abbiano aperto la strada a questo discorso.

La piena libertà di insegnamento — e noi lo diciamo chiaramente in un nostro emendamento — è legata al concetto di inamovibilità del docente; il docente è inamovibile, e può chiedere di trasferirsi soltanto se esiste non solo il motivo ma anche l'occasione per il trasferimento. Il discorso è imperniato su questo punto, onorevoli colleghi: in quale maniera il docente deve essere legato all'università, all'attività dell'ateneo? Con l'articolo 22 e successivi, voi prevedete una serie di norme che vincolano il docente al tempo pieno, nei concorsi, praticamente in tutto; è chiaro che voi avete fatto di questo docente una specie di funzionario universitario, che invece di operare sul piano amministrativo, opera sul piano della docenza o su quello della ricerca. In questo caso, il termine deve essere chiaro, perché ammesso e non concesso che la classe docente debba essere punita, voi l'avete tanto punita da stringere la posizione del docente con vincoli e schemi così rigidi che non gli permettono un qualsiasi movimento nel senso dell'insegnamento e della ricerca. Ecco perché noi chiediamo che sia garantita al docente la piena libertà di insegnamento: questa è l'unica seria garanzia che rimane al docente. Tutto il resto, se può prestare giuramento o meno, se può essere inamovibile o meno, è secondario; la libertà di insegnamento deve essere garantita perché è proprio nella libertà di insegnamento che si esercita la funzione della cattedra. In caso contrario, non si tratterà più di un docente, ma di un funzionario di dipartimento, e neanche di ateneo.

Onorevoli colleghi, non desidero dilungarmi su questo articolo, anche perché negli articoli successivi ritorneremo ampiamente sulla funzione del docente. A conclusione del mio intervento sul complesso dell'articolo 21, mi corre l'obbligo di dire (anche perché non abbiamo avuto la possibilità di farlo all'articolo 20) che in sede di « Comitato dei 9 » noi avevamo sollevato una questione di preclusione nei confronti di alcuni emendamenti che prevedevano l'assorbimento dei principi previsti dall'articolo 10, ed io sono stato favorevole a tutti gli emendamenti e su quello su cui lo onorevole Presidente aveva dichiarato di ritenere esistente la preclusione mi sono astenuto. Io volevo dire ciò prima che venisse messa ai

voti tale questione. Noi ci siamo astenuti, però, perché riteniamo che l'articolo 10 sia caduto specialmente nella seconda parte. Quanto alla prima parte, che riguarda la funzione del docente e che sostanzialmente garantiva al medesimo la libertà di studio, di ricerca e di insegnamento, poiché tale parte è legata ad una funzione costituzionale prevista dall'articolo 33 della Costituzione su di essa noi non potevamo accettare nessuna preclusione. Questi sono i motivi che ci hanno portato ad essere favorevoli all'assorbimento di alcune norme cadute all'articolo 10 mentre abbiamo mantenuto la nostra preclusione all'altra parte dell'articolo, nella quale si riaffaccia un concetto, che riguarda il trasferimento, che già all'articolo 10 era caduto.

Ritengo di avere così svolto, signor Presidente, anche l'emendamento Almirante 21. 7, mentre dichiaro che ritiriamo l'emendamento Almirante 21. 8, poiché in altra disposizione viene ripreso lo stesso concetto.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi dei seguenti emendamenti:

Al terzo comma, sostituire le parole: per almeno un triennio, *con le parole:* per almeno un biennio.

21. 7. Almirante, De Marzio, d'Aquino, Nicosia, Pazzaglia.

All'ultimo comma, aggiungere, in fine, le parole: Ad esso è garantita piena libertà di insegnamento.

21. 8. Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Delfino, d'Aquino, Caradonna, Alfano, Abelli, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo e secondo comma con i seguenti:

È istituito il ruolo unico dei docenti universitari con due livelli di trattamento economico, articolati, ciascuno, su due classi di stipendio.

Alla prima classe del primo livello si accede mediante il concorso di cui all'articolo 22 da parte di coloro che siano in possesso del diploma di laurea da non meno di 5 anni. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani e gli stranieri.

Alla prima classe del secondo livello possono accedere, dopo il favorevole esito della valutazione di cui al successivo articolo 24, i docenti che si trovino nella seconda classe del primo livello.

Il passaggio dalla prima alla seconda classe, nello stesso livello, avviene automaticamente dopo un triennio di servizi.

Ai fini del trattamento economico i docenti appartenenti alla prima classe del primo livello sono equiparati agli aggiunti giudiziari; quelli della seconda classe ai giudici di tribunale.

I docenti della prima classe del secondo livello sono equiparati ai consiglieri di cassazione e i docenti della seconda classe ai presidenti di sezione di cassazione.

Alla prima classe del secondo livello sono ammessi di diritto i professori straordinari, gli aggregati e le altre categorie di cui alle lettere a), b), c) del terzo comma dell'articolo 66; alla seconda classe i professori ordinari.

Il docente di ruolo sia di primo che di secondo livello può essere a tempo pieno o a tempo determinato.

Il docente di ruolo a tempo determinato:

a) deve assicurare la sua presenza nell'università per non meno di tre giorni alla settimana per le attività di cui alle lettere a), b), c), d) del secondo comma dell'articolo 27;

b) può esercitare la libera professione ed essere iscritto negli albi professionali;

c) può esercitare soltanto il diritto elettorale attivo;

d) non ha diritto all'indennità di tempo pieno di cui al successivo articolo 28;

e) non può esercitare attività industriali o di commercio in nome proprio od altrui;

f) non può rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano fini di lucro.

Il docente di ruolo che sia inquadrato nel primo livello non può accedere al secondo livello se abbia optato per il tempo determinato.

21. 3. Mazzarino, Giomo, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.

Sopprimere l'ottavo comma.

21. 5. Mazzarino, Giomo, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco,

L'onorevole Mazzarino ha facoltà di svolgerli.

MAZZARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il discorso sull'articolo 21 con il quale si apre il titolo III, relativo ai docenti, richiede una brevissima introduzione valida anche per gli articoli che seguono fino a conclusione del titolo stesso.

Siamo d'accordo sulla necessità di una rigida concezione dei doveri accademici. Siamo d'accordo dunque, sulla distinzione tra docenti *full-time* e *part-time*, distinzione la quale sin dall'articolo 21 si pone come necessaria nel disegno di legge in discussione. Ma ci pare necessario attenuare alcuni aspetti della distinzione. Le difficoltà e le interne contraddizioni della vita universitaria, che del resto non sono un fatto nuovo, ma risalgono, come ho avuto modo di dire altra volta, per lo meno ai tempi in cui Emanuele Kant scrisse quel suo lavoro sul conflitto delle facoltà, possono risolversi sì con una netta fissazione delle discipline d'insegnamento, ma anche a patto di non accentuare contrasti che potrebbero sorgere.

Il nostro emendamento 21. 3, sostitutivo del primo e secondo comma dell'articolo, si fonda su una concezione dalla quale crediamo non si possa prescindere. Prevedendo un ruolo unico di docenti universitari con due livelli di trattamento economico, articolati, ciascuno, su due classi di stipendio, riteniamo inoltre di compiere una precisazione necessaria e codesta precisazione fondiamo su una equiparazione, ai fini del trattamento economico, fra carriera dei docenti universitari e carriera dei magistrati. Sicché, al grado più alto, i docenti della seconda classe del secondo livello, vengono equiparati ai presidenti di sezione della Corte di cassazione.

Quanto al tempo pieno del personale docente, in questo come in altri casi, noi concordiamo con il principio, ma riteniamo opportuno evitare eccessi per ciò che riguarda i docenti *part-time*. Inoltre, secondo un principio che già abbiamo in parte illustrato ad altro proposito, un altro nostro emendamento aggiuntivo di un comma dopo il terzo, vuole evitare limitazioni al passaggio del professore con qualifica di ordinario o di straordinario ad altro dipartimento.

Al fine di evitare divisioni non necessarie nell'ambito dei docenti, riteniamo opportuna la soppressione dell'ottavo (e del nono) comma relativi al concorso per il passaggio da una classe di stipendio a quella successiva. A spiegazione delle ragioni per cui proponia-

mo la soppressione di questi due commi, mi sia consentito ricordare lo scritto di Jaspers sull'idea dell'università. Nulla è più deleterio alla cultura, osservava giustamente il grande filosofo tedesco, che il concentramento del potere nell'università. Al di fuori delle correnti vive di cultura, creando una distinzione, sia pure in base a concorso, nel senso previsto dai commi ottavo e nono, si favorirebbe quel concentramento di potere che è bene evitare e che è cosa ben diversa da quell'esaltazione del merito sulla quale non ci stancheremo mai di insistere.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

I professori straordinari sono nominati dopo avere superato il concorso di cui al successivo articolo 22 per un triennio solare durante il quale debbono attendere esclusivamente agli obblighi propri del docente universitario senza poter adempiere ad altre funzioni né ricoprire cariche ad eccezione di quelle previste dal primo e secondo comma dell'articolo 30.

Trascorso un triennio solare di effettivo ed ininterrotto servizio, i professori straordinari possono conseguire la nomina ad ordinario in base a giudizio reso sulla loro operosità scientifica e didattica da una apposita commissione nominata dal ministro della pubblica istruzione e composta di tre docenti di ruolo secondo i criteri di cui al terzo comma dell'articolo 22.

Alla commissione deve essere sottoposta una motivata relazione circa l'operosità e la efficacia didattica dimostrate e circa il modo con il quale sono stati adempiuti i doveri accademici durante il triennio, redatta dal consiglio di dipartimento.

Ove il giudizio sia sfavorevole, i professori straordinari sono mantenuti in servizio per un altro triennio solare al termine del quale sono nuovamente sottoposti al giudizio della commissione di cui al secondo comma. Ove il giudizio sia favorevole la nomina ad ordinario decorre dal giorno successivo a quello in cui il professore ha compiuto il primo triennio.

Ove anche il secondo giudizio sia sfavorevole, il professore straordinario cessa dal servizio quale docente universitario ed ha diritto di ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti di istruzione secondaria o nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordina-

mento autonomo, e degli enti pubblici anche non territoriali secondo le modalità previste dall'articolo 35 per i ricercatori universitari.

21. 2. **Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

Dopo il terzo comma, inserire il seguente:

Il limite del triennio di cui al precedente comma non si applica ai professori universitari che abbiano la qualifica di straordinari od ordinari all'atto di entrata in vigore della presente legge.

21. 4. **Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

Sopprimere il nono comma.

21. 6. **Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

L'onorevole Giomo ha facoltà di svolgerli.

GIOMO. Li consideriamo svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il settimo comma.

21. 9. **Canestri, Sanna, Mazzola, Alini.**

SANNA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma, sopprimere le parole da: ai sensi dell'articolo 29, fino alle parole: dell'articolo 80.

21. 1. **Spitella, Orlandi, Cingari.**

CINGARI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGARI. Signor Presidente, con riferimento al settimo comma dell'articolo 21, riguardante la condizione dei docenti collocati fuori ruolo, noi con il nostro emendamento intendiamo porre sullo stesso piano i docenti collocati fuori ruolo a qualunque titolo. Cioè

noi riteniamo che i docenti collocati fuori ruolo a qualunque titolo non debbano far parte degli organi di governo dell'università né di commissioni di concorso.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma, sopprimere le parole: né delle commissioni di concorso.

21. 10. **Biasini, Bucalossi, Compagna, Terrana.**

BIASINI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

NICOSIA, *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA, *Relatore di minoranza.* Brevemente, signor Presidente, soltanto per dire che esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 21.

Il gruppo del MSI ha presentato l'emendamento 21. 8, aggiuntivo, alla fine dell'ultimo comma, delle parole: « ad esso è garantita piena libertà d'insegnamento ». Poiché in altra disposizione viene ribadito lo stesso concetto, noi ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 21 ?

ELKAN, *Relatore per la maggioranza.* Signor Presidente, sugli emendamenti Mazzarino 21. 3 e Giomo 21. 2, che modificano completamente l'impostazione e la configurazione dei docenti universitari rispetto a quelle indicate nel testo di riforma, che ha appunto tra le sue novità qualificanti l'istituzione del ruolo unico dei docenti, la maggioranza della Commissione non può che esprimere parere contrario, anche se non si possono ignorare talune suggestioni che gli emendamenti hanno in sé e propongono, soprattutto per quanto concerne l'equiparazione agli aggiunti giudiziari e ai giudici di tribunale quanto al trattamento economico. Tuttavia anche questa materia non può essere considerata in questo articolo; ne terremo conto quando si tratterà dell'indennità di tempo pieno, che trova riferimenti precisi anche con quanto concerne il trattamento economico.

La maggioranza della Commissione è contraria anche all'emendamento Almirante 21. 7. Il problema relativo è stato discusso in Commissione ed abbiamo trovato più conveniente,

soprattutto ai fini di tutelare le università minori, che passi almeno un triennio prima che il docente di ruolo ottenga il trasferimento.

Parere favorevole all'emendamento Giomo 21. 4, con il quale i proponenti indicano la possibilità di non applicare il limite del triennio ai docenti universitari che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano la qualifica di straordinari od ordinari. Si tratta di un atto di giustizia per coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'emendamento.

Parere favorevole all'emendamento Spitel-
tella 21. 1, per le ragioni esposte dall'onore-
vole Cingari.

La maggioranza della Commissione è invece contraria agli emendamenti Mazzarino 21. 5 e Giomo 21. 6.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, il Governo è favorevole agli emendamenti della Commissione, in relazione alla vicenda dell'articolo 10; è favorevole altresì all'emendamento Spitel-
tella 21. 1, e si rimette all'Assemblea per l'emendamento Giomo 21. 4. È contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

GIOMO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, se non sbaglio abbiamo avuto sull'emendamento Mazzarino 21. 3. due contrastanti dichiarazioni: una del relatore, il quale ritiene che si potrebbe rinviare questo emendamento ad altro articolo, e precisamente a quello che tratta dell'indennità di tempo pieno, e una del ministro, il quale ha dichiarato che il Governo è contrario all'emendamento medesimo.

ELKAN, *Relatore per la maggioranza*. Se mi consente, signor Presidente, vorrei precisare che, a mio avviso, si potrà ritornare sulla questione del trattamento economico dei docenti, ma non ho detto che si potrà tornare in seguito su questo emendamento, che

ha una impostazione e una logica del tutto diverse. Ho espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzarino, mantiene il suo emendamento 21. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MAZZARINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 21. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione il primo emendamento della Commissione, aggiuntivo al secondo comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione soppressivo del terzo comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

È così precluso l'emendamento Almirante 21. 7.

Pongo in votazione l'emendamento Giomo 21. 4, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Spitel-
tella 21. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Mazzarino, mantiene il suo emendamento 21. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MAZZARINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 21. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione soppressivo dell'ultimo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel suo complesso, con gli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

ARMANI, *Segretario*, legge le interrogazioni, le interpellanze e la mozione pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno delle prossime sedute.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle prossime sedute:

Mercoledì 24 novembre 1971, alle 16:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riforma dell'ordinamento universitario
(*Approvato dal Senato*) (3450);

e delle proposte di legge:

CASTELLUCCI e MIOTTI CARLI AMALIA: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza (40);

NANNINI: Modifiche all'ordinamento delle Facoltà di magistero (252);

GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria (611);

GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967,

n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

GIOMO e CASSANDRO: Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle Amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (2364);

MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);

MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri (3372);

SPITELLA: Provvedimenti per il personale docente delle università (3448);

— *Relatori*: Elkan, *per la maggioranza*; Sanna e Canestri; Giannantoni; Almirante e Nicosia; Mazzarino e Giomo, *di minoranza*.

3. — Discussione della proposta di legge:

GALLONI e GRANELLI: Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente casi di ineleggibilità a consigliere regionale (*Modificata dal Senato*) (2761-B);

— *Relatore*: Ballardini.

4. — Discussione del disegno di legge:

Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme fondamentali sull'amministrazione e contabilità degli enti ospedalieri di cui all'articolo 55 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2958);

— *Relatore*: De Maria.

5. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

6. — Discussione delle proposte di legge:

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1971

7. — Discussione delle proposte di legge costituzionale:

BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

8. — Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare:

DELLA BRIOTTA ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato dell'assistenza all'infanzia al di fuori della famiglia (761);

— *Relatore*: Foschi;

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato degli istituti che ospitano bambini e adolescenti (799);

— *Relatore*: Foschi.

Giovedì 25 novembre 1971, alle 16:

1. — Discussione delle proposte di legge: 2754, 3040, 3110, 3225, 3251, 3358, 273, 668, 1158, 1699, 3347, 3546, 3417, 3421 e 3617.

2. — Seguito della discussione del disegno di legge: 3450 e delle proposte di legge: 40,

252, 611, 788, 1430, 2364, 2395, 2861, 3372, e 3448.

3. — Discussione della proposta di legge: 2761-B.

4. — Discussione del disegno di legge: 2958.

5. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

6. — Discussione delle proposte di legge: 1590 e 1943.

7. — Discussione delle proposte di legge costituzionale: 120 e 594.

8. — Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare: 761 e 799.

La seduta termina alle 22.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZiate****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

GREGGI, TOZZI CONDIVI, MIOTTI CARLI AMALIA, ALESSI, ALLOCCA, AMODIO, BARBERI, BARTOLI, BIMA, BOFFARDI INES, BOTTA, CALVETTI, CANESTRARI, CERUTI, COCCO MARIA, DALL'ARPELLI, DE MARIA, FODERARO, FORNALE, GIRAUDI, MAGGIONI, PISICCHIO, PITZALIS, PREARO, REALE GIUSEPPE, SARTOR, SGARLATA, SORGI, TARABINI e TERRANOVA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quale sia stata nei primi 9 mesi del 1971 l'attività dei competenti organi di polizia nella denuncia alla Magistratura di pubblicazioni e di materiale pornografico e di pubblicazioni di contenuto raccapricciante o istigatore di violenza. (4-20696)

DE' COCCI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché venga iniziata al più presto la costruzione a Roma del sottopassaggio alla linea Roma-Sulmona in prosecuzione della via Ettore Fieramosca al quartiere Prenestino.

L'interrogante fa presente che il sottopassaggio è indispensabile agli abitanti del popolare quartiere di Casal Bertone sia per recarsi al centro di Roma senza percorrere oltre due chilometri tra la via di Portonaccio e la via Prenestina; sia perché, con la costruzione del sottopassaggio medesimo in prosecuzione di altro sottopassaggio già costruito a suo tempo dalle ferrovie dello Stato, la via Ettore Fieramosca si immette direttamente al centro del quartiere e più precisamente nella prosecuzione della via Casal Bertone.

A suo tempo e precisamente l'11 settembre 1969 con protocollo L. 313/012919 il compartimento di Roma delle Ferrovie dello Stato rimetteva al comune di Roma (V Ripartizione Lavori pubblici Divisione amministrativa) la convenzione atta a disciplinare la costruzione del suddetto sottopassaggio.

Il comune di Roma provvedeva a versare immediatamente alle ferrovie dello Stato la somma richiesta di oltre 350 milioni e con protocollo n. 123/93 in data 3 giugno 1970 rimetteva alla Direzione generale delle ferrovie

dello Stato la convenzione approvata dalla Segreteria generale per la stipula tra il Sindaco di Roma e il Direttore generale delle ferrovie.

Fino ad oggi non si è avuta più alcuna notizia, nonostante le numerose sollecitazioni, anche dell'ATAC. (4-20697)

GASTONE e MAULINI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere, se sono loro note le intenzioni della S. p. A. Pirelli confezioni di Arona, la cui direzione ha fatto conoscere alle maestranze la volontà di chiudere a breve scadenza l'azienda, qualora non subentri un compratore disposto a rilevarla.

La decisione, che minaccia di mettere sul lastrico 300 lavoratori, non ha altra motivazione se non quella dichiarata dal gruppo monopolistico Pirelli di concentrare il proprio interesse in Italia ed all'estero sulla produzione della gomma.

Gli interroganti desiderano sapere se il Governo intende intervenire per impedire che questo nuovo attacco all'occupazione venga perpetrato in una zona già colpita da analoga decisione della proprietà della fabbrica di bambole Mattel.

Si ricorda che tutti i parlamentari della provincia e le forze politiche e sindacali locali denunciarono a suo tempo lo scandalo di una società americana, che aveva acquistato una fiorente industria aronese col solo scopo di smantellarne la produzione eliminando un concorrente sui mercati europei. La richiesta rivolta al Governo di convocazione di dirigenti americani per indurli a revocare la propria decisione non ebbe seguito alcuno. (4-20698)

GIOMO, MALAGODI, BOZZI, BIONDI, FERIOLI e BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale atteggiamento intenda assumere di fronte alla clamorosa decisione presa dal collegio dei professori dell'Istituto magistrale « Virgilio » di Milano, che hanno deciso di chiudere l'Istituto stesso fino al prossimo 30 novembre costretti a tale gravissimo passo per porre fine al caos esistente nella loro scuola dove, così come testualmente tra l'altro gli stessi professori motivano « Il corpo insegnante è nella impossibilità di esercitare le proprie funzioni nelle forme volute da una civile convivenza ».

Di fronte a questa e ad altre situazioni analoghe che la cronaca della scuola purtroppo registra quasi quotidianamente, gli interroganti chiedono inoltre come possa conciliarsi la presa di posizione del Ministro che, rispondendo ad una precedente interrogazione su fatti di violenza accaduti nel marzo 1971 al liceo Beccaria sempre in Milano, ha testualmente dichiarato di « considerare gli interventi repressivi come forma anomala cui ricorrere in casi gravi mentre considera necessaria la eliminazione dei motivi che alimentano le tensioni sociali in atto ».

Alla luce di quanto sopra, gli interroganti chiedono pertanto se il Ministro considera « grave » la situazione all'Istituto « Virgilio » che ha chiuso addirittura i battenti e se per evitare « interventi repressivi » ritenga di dover abbandonare al caos e all'anarchia provocate da minoranze di violenti estremisti tutte le scuole di Milano. (4-20699)

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ravvisi la necessità di intervenire perché venga concessa la onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto a quei militari che andati al fronte e rimasti anche per meno di 7 mesi a causa dell'esser stati catturati dal nemico, sono poi restati in prigionia per anni; sembra infatti che il tempo di prigionia possa essere parificato alla permanenza al fronte. (4-20700)

ALESSANDRINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quando i vincitori dei seguenti concorsi verranno assunti: 26 posti per i telefoni di Stato; 75 posti per i telefoni di Stato; 200 posti di ufficiale postale 3^a classe; 300 posti di ufficiale di 3^a classe; 400 posti di fattorino. (4-20701)

ALESSANDRINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del grave stato di disagio e di fermento dei numerosissimi impiegati di prefettura — specie di quelli che provengono dal soppresso ruolo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza — i quali, collocati in soprannumero nel ruolo dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, vedono seriamente compromesso il loro avvenire, e quindi il loro proprio posto di lavoro, anche e soprattutto per la tendenza — diventata ormai quasi una prassi costante — degli enti-Regione ad impiegare, in pre-

valenza, personale proveniente dalle amministrazioni locali, con conseguenti nuove assunzioni e nuovi stipendi, invece di assorbire il personale di prefettura.

In caso affermativo, l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti disposizioni si intendano adottare per andare incontro alle giuste aspirazioni di una così vasta e benemerita categoria di lavoratori dipendenti dal Ministero dell'interno. (4-20702)

CARRARA SUTOUR. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni che ancora impediscono la definizione della pratica di pensione vitalizia dell'ex combattente della guerra 1915-1918 Ferrari Alfonso, classe 1890, residente ad Alassio, il quale presentò a suo tempo domanda in base alla legge del 1968, n. 263. (4-20703)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere i motivi per i quali solo il giornale *Avanti!* pubblica la notizia che le ferrovie dello Stato hanno commissionato ai cantieri di Riva Trigoso due navi traghetto;

per sapere, dato che dalla prosa del giornale *Avanti!* non si riesce a capire bene come stiano le cose, se il prezzo dei due traghetti è di due miliardi e mezzo complessivamente, oppure ogni traghetto viene a costare due miliardi e mezzo. (4-20704)

MILIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che con la legge 6 marzo 1958, n. 199 fu istituita presso codesto dicastero una direzione generale dell'alimentazione con nuovi uffici periferici (ispettorati) in ogni provincia, soppressione delle preesistenti sezioni provinciali e conseguente trasferimento del personale delle SEPRAL al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ruoli ad esaurimento della direzione generale della alimentazione — i motivi per i quali a distanza di oltre 13 anni dalla emanazione della suddetta legge, non si sia ancora provveduto alla istituzione dei ruoli organici ordinari, e neppure al riassetto delle carriere del personale interessato, riassetto che le altre amministrazioni centrali dello Stato hanno già da tempo attuato.

Ed intanto il personale degli ispettorati provinciali della alimentazione è gravato di onerosi compiti, fra i quali quelli previsti

dagli accordi in sede comunitaria, relativi all'accertamento e alla liquidazione delle integrazioni di prezzo dell'olio di oliva e del grano duro.

Per questo speciale servizio il personale degli ispettorati provinciali riceve un compenso straordinario pari a 45 ore mensili, che peraltro viene corrisposto dopo oltre un anno, e per il 1971 è stato ulteriormente ridotto; mentre risulta che notevoli compensi speciali vengono distribuiti al personale degli uffici dell'amministrazione centrale.

Per una sollecita normalizzazione della situazione, intesa a placare il giustificato malumore diffuso tra il personale degli uffici periferici dell'alimentazione, l'interrogante chiede al Ministro se non ritenga intervenire affinché si provveda senza ulteriore ritardo:

al riassetto delle carriere, nella considerazione che il personale è fermo da 25 anni al grado iniziale;

alla liquidazione delle competenze già maturate;

ad assicurare, da parte dell'AIMA, un trattamento puntuale e dignitoso al personale degli ispettorati provinciali. (4-20705)

GIRARDIN. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali iniziative il Governo italiano intende prendere particolarmente in sede di Nazioni Unite affinché vengano trovate adeguate e sollecite soluzioni al problema politico del Pakistan orientale e per l'organizzazione di un programma urgente di aiuti per andare incontro alle disperate condizioni in cui si trovano milioni di uomini, donne e bambini, che muoiono di stenti e di ogni malattia.

L'interrogante nel chiedere una urgente presa di posizione, domanda che cosa il Governo italiano abbia fino ad ora fatto in questa direzione, ritenendo che sarebbe grave e colpevole il rimanere insensibili di fronte a tanta tragedia. (4-20706)

CESARONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza che il servizio di trasporti pubblici esercitato dalla società PIGA nella zona industriale di Pomezia ed interessante anche numerosi centri dei Castelli romani, appare sempre più inadeguato alle reali esigenze delle migliaia di lavoratori che giornalmente debbono spostarsi nella zona per raggiungere il posto di lavoro.

Tale inadeguatezza appare sempre più evidente se si mette in relazione al fatto che i lavoratori non sono più disposti a viaggiare in condizioni impossibili e gli enti locali operanti nella zona da tempo sollecitano un radicale miglioramento di tutto il servizio.

Se non ritiene opportuno, anche in relazione ad altre esperienze recenti (Zeppieri ed Albicini) intervenire tempestivamente perché attraverso le opportune iniziative, non esclusa la revoca delle concessioni alla società PIGA, tutto il servizio di trasporti pubblici nella zona venga affidato alla STEFER.

Ciò consentirebbe una razionale organizzazione di tutto il servizio dei trasporti pubblici in una zona abitata da oltre 200 mila persone ed ove insistono centinaia di fabbriche. (4-20707)

BERAGNOLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere affinché la RAI-TV costruisca tutte le attrezzature occorrenti per garantire alle popolazioni dell'alta valle dell'Ombrone Pistoiese di ricevere le trasmissioni del primo e del secondo canale della televisione.

L'interrogante desidera sapere in particolare entro quanto tempo sarà provveduto a quanto richiesto e giustamente atteso essendo incomprensibile e ingiustificabile che mentre si prevedono ingenti investimenti per la televisione a colori si lascino intere zone sprovviste di quella normale. (4-20708)

DI NARDO RAFFAELE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere il criterio attraverso il quale sarà attuata la revisione delle circoscrizioni territoriali ed il riordinamento degli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, nonché la soppressione degli uffici ritenuti non necessari, secondo quanto previsto al punto 2 dell'articolo 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Per conoscere, altresì, quali misure saranno prese al fine di assicurare il minimo disagio possibile al personale dipendente, già seriamente preoccupato per gli eventuali ed inevitabili trasferimenti di sede ed in quale modo saranno tutelati gli interessi dei contribuenti, perché l'aspettativa della semplificazione e snellimento delle procedure non venga delusa dal maggior costo del servizio, dovuto alla perdita di tempo, richiesta per raggiungere i nuovi uffici. (4-20709)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1971

NATOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

a) se sia vero che il 16 marzo 1971 è stata revocata la sospensione dall'ufficio che era stata disposta pochi giorni prima a carico del professor Italo Rizzi direttore dell'istituto di anatomia patologica dell'università di Padova in quanto indiziato del reato di peculato e di altri;

b) se sia vero che la revoca della sospensione è stata così motivata: « il provvedimento di sospensione dall'ufficio venne adottato perché era stato inesattamente riportato che era stata iniziata azione penale contro il professor Rizzi e che l'istruttoria era stata formalizzata mentre da accertamenti successivi fatti effettuare dallo stesso Ministro è invece risultato che presso la procura della Repubblica di Padova si svolge attualmente soltanto un'indagine preliminare e che non è stata elevata imputazione di sorta contro il professore Rizzi »;

c) se risulta al Ministero della pubblica istruzione che il 22 marzo 1971 il procedimento penale contro il professor Italo Rizzi, imputato di peculato continuato, di falsità ideologica, commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, di truffa continuata e aggravata e di calunnia, è stato emesso dalla procura della Repubblica al giudice istruttore perché proceda col rito formale;

d) le ragioni che hanno indotto il Ministro della pubblica istruzione dopo il 22 marzo 1971 a non confermare a carico del professor Rizzi la sospensione dall'ufficio prescritta dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17; e per sapere se e quando intende il Ministro ottemperare a questa disposizione di legge; e per sapere se sia vero che il consiglio delle facoltà di medicina dell'università di Padova, dopo aver preposto un altro professore all'istituto di anatomia patologica, si accinge ora, nonostante le norme su indicate e adeguandosi alla linea ministeriale, a reintegrare il professor Rizzi in tutte le sue funzioni. (4-20710)

PISONI, PISICCHIO, FIORET, CARRA, GIRARDIN, MAROCCO, STORCHI e GIORDANO. — *Ai Ministri degli affari esteri, dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che la legge 22 ottobre 1971, n. 865 dà la possibilità ai lavoratori italiani residenti all'estero di partecipare con profitto ai bandi di concorso per l'assegnazione di case Gescal — quali iniziative intendano attuare affinché i lavoratori stessi siano tempestivamente informati dei

bandi in corso e possano preparare ed inoltrare la necessaria documentazione in tempo utile; gli interroganti sottolineano la necessità che anche i tempi per la presentazione delle domande e della documentazione siano adeguati alle difficoltà che incontrano coloro che risiedono all'estero. (4-20711)

FANELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga urgente e giusto impartire disposizioni alla Direzione provinciale delle poste di Frosinone per la revoca del provvedimento che ha soppresso il portalettere nella zona alta della città di Alvito (Frosinone) generando un vivo malcontento nell'intera popolazione. (4-20712)

FANELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione determinatasi nella città di Terracina a seguito della evacuazione del vecchio ospedale civile ritenuto antigienico ed inadeguato a garantire la salute pubblica della popolazione e per il quale non sono stati tempestivamente stanziati i fondi necessari alla temporanea sistemazione in attesa della costruzione del nuovo nosocomio, sempre promesso e mai realizzato.

L'interrogante chiede se il Presidente del Consiglio non ritenga opportuno far convocare dagli organi governativi preposti l'intero consiglio comunale per uno studio urgente del problema che rischia di paralizzare tutta la città con un primo sciopero generale indetto per il giorno 24 novembre 1971. (4-20713)

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno, nel caso in cui i risultati conseguiti in questi primi due anni di sperimentazione siano da ritenere soddisfacenti, di esaminare la possibilità di incrementare il numero dei corsi sperimentali negli istituti professionali. Ciò si chiede in considerazione del fatto che, per effetto della limitazione imposta in tutta Italia al numero delle classi quarta e quinta del corso di abilitazione professionale, molti allievi hanno visto rifiutare la propria domanda di iscrizione alle classi suddette (tra questi ben quaranta sono gli studenti non accettati dall'istituto professionale di Stato « Antonio Pacinotti » di Pontedera).

Per sapere, inoltre, se, su di un piano più generale, non ritenga opportuno precedere ad una radicale revisione dei programmi di studio svolti negli istituti professionali in modo da garantire, accanto a quella professionale, una adeguata formazione umana. (4-20714)

TURCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se risponda a verità la notizia relativa ad assunzioni e licenziamenti effettuati da parte della RAI-TV in violazione della legge del 1962, n. 230.

Data l'entità delle predette violazioni, l'interrogante chiede se non sarebbe opportuno disporre un intervento dell'Ispettorato del lavoro di Roma, il quale, peraltro, avrebbe già nell'aprile 1969, con relazione, presentato dei precisi rilievi a questo proposito al Ministero del lavoro.

L'interrogante chiede, inoltre, se risulta che, malgrado le proteste dei lavoratori interessati, nessuna autorità sia ancora intervenuta ad individuare e quindi a punire i responsabili degli abusi, che non solo non sarebbero cessati, ma che attualmente continuerebbero. E se non si ritiene opportuno, accertata l'importanza del fenomeno di malcostume nell'ambito dell'organo Radiotelevisivo di Stato, di dovere intervenire con adeguati strumenti di inchiesta, adottando, nel contempo, i conseguenziali provvedimenti affinché il fenomeno abbia a cessare. (4-20715)

GUARRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati in ordine alla richiesta di maggiorazione della pensione del signor Cataudo Marino nato il 15 agosto 1898 a Ceppaloni e domiciliato in Benevento, via Bari 1, tendente ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze della disciolta MVSN, ai sensi della legge ultima sulle pensioni della previdenza sociale. (4-20716)

MONACO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga doveroso intervenire presso l'amministrazione comunale di Onano (Viterbo) perché provveda a sanare il grave stato di abbandono in cui trovasi il locale cimitero.

I residenti del luogo sono costretti ad attendere diversi anni per poter dare una degna sistemazione alle spoglie dei defunti negli ap-

positi loculi, e l'amministrazione non ha dato corso ad una delibera annunciata da due anni che prevedeva la costruzione dei manufatti in un nuovo lotto da acquisire e che è già stato totalmente prenotato dalle famiglie interessate.

Tale stato di cose determina vivo malcontento nella popolazione. (4-20717)

CASSANDRO E BOZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere la quantità numerica complessiva delle forze di polizia e dei carabinieri attualmente in servizio nel paese, la quantità di esse effettivamente impiegata in servizi istituzionali e quanta invece destinata a servizi che pare non abbiano attinenza alcuna con attività proprie di detti corpi militari posti al servizio dell'ordine pubblico, della tutela della libertà del cittadino — oggi sempre più minacciosamente insidiata — ed a presidio delle libere istituzioni. (4-20718)

BOZZI E MONACO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti d'ordine finanziario e sanitario intendano adottare ai fini della costruzione del nuovo ospedale di Terracina e, con urgenza, per la sistemazione temporanea di quello esistente di cui è stata iniziata la evacuazione.

Gli interroganti fanno rilevare che la situazione ospedaliera ha suscitato vivo allarme nella popolazione di cui si è reso interprete il consiglio comunale che ha sospeso le sedute e annunciato una manifestazione generale di protesta. (4-20719)

BIAGINI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere — premesso che in risposta a precedenti interrogazioni è stato assicurato che entro il 30 giugno 1971 sarebbero state definite tutte le domande tendenti ad ottenere i benefici e riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, per gli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti — a quali conclusioni è pervenuta l'istruttoria per le domande avanzate da:

Bonfondi Aladino, nato l'8 gennaio 1893, domiciliato in Pistoia, via Bonellina, 161 (combattente in Libia con riconoscimento di campagna di guerra; insignito della medaglia commemorativa con brevetto n. 222494 datato 31 luglio 1914; pensionato di guerra per avere partecipato alla guerra 1915-18 per un periodo superiore ai 7 mesi di contatto col nemico);

Palandri Nello, nato il 5 settembre 1890, domiciliato in Pistoia, via dell'Abbondanza, 6 (partecipato alla guerra italo-turca e alla guerra 1915-18);

Bonti Nello, nato il 4 settembre 1893, domiciliato a Piteccio (Pistoia), via del Casone, 5;

Biagioni Guglielmo, nato il 4 giugno 1884, domiciliato a Pistoia, via Pratese, 319, Nespolo. (4-20720)

BENEDETTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intendono adottare e quali disposizioni impartire nell'ambito delle sfere di rispettiva competenza perché siano compiuti con la necessaria urgenza i lavori di consolidamento e di restauro delle parti di carattere artistico e monumentale del castello medioevale « porta Sant'Antonio » di Massa Fermana (Ascoli Piceno), opera del tredicesimo secolo, le cui condizioni di stabilità (si aprono, tra l'altro, larghe fenditure nell'arco principale mentre nella parte inferiore del torrione è possibile rimuovere i mattoni con le mani) appaiono ormai estremamente precarie. (4-20721)

FLAMIGNI, SCUTARI E BOLDRINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza che in vari negozi tipo UPIM ed altri dove si vendono dischi trovano ascolto e diffusione incisioni di note canzoni ed inni fascisti;

2) se non ravvisa in tale commercio una forma di diffusione di mezzi di apologia del vecchio regime;

3) quali provvedimenti intenda adottare affinché non siano più posti in commercio mezzi che servono all'apologia del fascismo e costituiscono oltre tutto una forma di provocazione verso la coscienza democratica e antifascista dei cittadini. (4-20722)

MATTARELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se non ritenga opportuna una iniziativa del Governo italiano presso l'ONU per una pronta soluzione del problema politico del Pakistan orientale e per l'organizzazione di un programma urgente di aiuti disperatamente richiesti da milioni di uomini sinistrati. (4-20723)

QUARANTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il numero delle valutazioni effettuate nell'ultimo anno dall'ufficio tecnico erariale di Napoli e quante di queste sono state impugnate innanzi la giunta speciale delle espropriazioni. (4-20724)

MATTARELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno, in sede di applicazione della legge di proroga del piano verde, impartire direttive agli organi periferici del Ministero affinché vengano superati i parametri relativi alle superfici delle aziende agricole (che per l'Emilia-Romagna sono di ettari 6 per la pianura, 10 per la collina e 12 per la montagna) per la concessione dei benefici della legge stessa, e nell'esame delle domande venga invece fatto riferimento alla produzione lorda vendibile delle aziende, tenuto conto che l'attuale criterio di applicazione della legge ha fino ad oggi, di fatto, escluso gran parte dei coltivatori diretti dai benefici del piano verde. (4-20725)

MATTARELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per la rimessa in valore e la conservazione del compendio garibaldino di Caprera, oggi in stato di abbandono e minacciato da incontrollati insediamenti turistici.

L'interrogante confida in un pronto intervento atto a corrispondere particolarmente alle attese delle associazioni combattentistiche e d'arma e di quanti intendano custodire la memoria di uno dei maggiori artefici dell'unità d'Italia. (4-20726)

PASCARIELLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è al corrente dei numerosi arbitrii che, con il beneplacito delle locali direzioni didattiche, enti e comitati assistenziali all'estero commettono nei confronti del personale insegnante non di ruolo (le assunzioni avvengono senza contratto, non esistono garanzie giuridiche, modestissime e insufficienti sono le remunerazioni);

in particolare, se è vero che l'insegnante elementare non di ruolo Filomena Berardis, assunta in servizio dal CO.AS.IT. presso la scuola elementare italo-svizzera di Basilea il 19 aprile 1971, è stata, dopo cinque mesi, licenziata in tronco senza motivazioni e senza preavviso, a dispetto delle norme sancite nel-

l'articolo 347 del codice delle obbligazioni (cui si fa richiamo in mancanza di regolare contratto) non già dall'ente gestore ma dalla stessa direzione didattica che avrebbe provveduto a sostituirla con altro personale assunto « per chiamata »;

se non ritenga urgente definire, a tutela del personale insegnante italiano nelle scuole italiane all'estero, un contratto di lavoro che preveda norme precise in merito alle assunzioni, allo stato giuridico, alle competenze economiche; e se non giudichi opportuno, per la vicenda specifica riguardante la professoressa Berardis, ordinare un'inchiesta per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

(4-20727)

SANGALLI, ROSSINOVICH, OLMINI, ACHILLI e ALINI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali iniziative urgenti vogliano assumere per fronteggiare la grave situazione che si è venuta a creare allo stabilimento Polymer di San Damiano di Brugherio (Milano).

La società Polymer del gruppo Montedison, infatti, disattendendo gli impegni assunti tende a ridurre l'occupazione, mettendo in cassa integrazione 80 lavoratori e minacciando la chiusura dell'attività in alcuni reparti dello stabilimento.

In particolare gli interroganti chiedono:

1) un intervento immediato che garantisca lo sviluppo dei reparti e delle lavorazioni sostitutive di quelle trasferite;

2) la revoca dei provvedimenti di sospensione a zero ore di una parte del personale;

3) garanzie per la continuità e lo sviluppo ulteriore dell'azienda, in armonia con le indicazioni unanimi del consiglio comunale di Brugherio.

(4-20728)

DAMICO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e delle finanze.* — Per sapere se corrisponda a verità:

1) che nel 1963, per intervento dell'allora Ministro dell'industria Togni, venne disposta una defiscalizzazione sulla benzina pari a lire 1,60 al litro;

2) che il maggiore introito pro-litro così assicurato alle aziende petrolifere fu esplicitamente destinato dal ministro Togni, nella qualità di mediatore in una vertenza fra gestori di distributori di carburanti ed aziende

petrolifere, per lire 0,40 al litro a queste ultime e per lire 1,20 al litro ai gestori dei punti vendita;

3) che l'azienda a partecipazione statale per il settore petrolifero - AGIP - da allora non riconosce integralmente ai suoi gestori l'importo loro destinato, avendo surrogato l'aumento dei compensi di lire 1,20 al litro con una indennità sostitutiva scalare, che mediamente corrisponde ad un aumento pro-litro molto inferiore alle lire 1,20;

4) che attraverso la procedura suesposta l'AGIP ha lucrato dal 1963 a tutt'oggi circa 10 miliardi di lire, distogliendoli dalla loro destinazione e decurtando di un pari importo i compensi riconosciuti ai gestori dei suoi punti-vendita;

5) che l'AGIP non ha neanche risposto a documenti sindacali contenenti le rimozioni dei suoi gestori relativamente ai fatti suesposti e ad altre rivendicazioni. (4-20729)

SISTO, MIROGLIO e BALDI. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per le quali a tutt'oggi non sono stati corrisposti alle amministrazioni provinciali ed ai comuni interessati i sovraccanoni che - a sensi dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933 e della legge 27 dicembre 1953, n. 959 - la Società Ferriere ed Acciaierie Lombarde Falck di Milano deve agli Enti interessati ai bacini imbriferi montani delle Bormide di Spigno e di Millesimo e del torrente Valla. (Tali Enti sono stati determinati con decreto interministeriale n. 237 del 12 febbraio 1970: le Amministrazioni provinciali di Alessandria, Asti, Cuneo e Savona nonché venticinque comuni ricadenti nelle stesse province).

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se le somme dovute dalla società concessionaria delle grandi derivazioni di acqua per la produzione di forza motrice siano già state versate sull'apposito conto corrente fruttifero della Banca d'Italia e, in caso positivo, di conoscere l'ammontare di tale deposito nonché gli interessi sino ad oggi maturati.

Gli interroganti comunque invitano il Ministro dei lavori pubblici a voler disporre con sollecitudine - date le note difficoltà finanziarie degli enti locali - il versamento delle somme spettanti agli Enti interessati anche in considerazione del fatto che tra la Società Falck ed i predetti Enti è già stato raggiunto, in data 18 gennaio 1968, l'accordo sull'ammontare dei sovraccanoni e sul loro riparto percentuale.

(4-20730)

CAPONI. — *Ai Ministro della difesa.* — Per sapere se l'ex militare Palazzoni Arsenio che durante l'ultima guerra prestò servizio presso il 104° comando tappa di stanza al porto di Civitavecchia ha diritto alla qualifica di ex combattente. Il predetto, come tutti gli appartenenti al comando tappa del porto di Civitavecchia non solo erano esposti ai bombardamenti aerei durante i servizi di guardia, ma normalmente a turno facevano parte dei servizi di scorta ai soldati che nelle navi in partenza dal predetto porto si recavano in Sardegna. Analoghi servizi di scorta effettuavano nelle navi trasporto materiali bellici e merci.

Il riconoscimento serve al Palazzoni Arsenio per usufruire, come pubblico dipendente, dei benefici previsti dalla legge n. 336 per sfollamento volontario. (4-20731)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza delle manifestazioni di protesta, in corso a Palermo, nelle scuole di ordine tecnico e scientifico e per conoscere i risultati delle inchieste che sono state condotte dagli ispettori ministeriali, nelle suddette scuole della provincia.

In particolare, l'interrogante desidera sapere se è vero che detti ispettori ministeriali hanno constatato che l'amministrazione provinciale non è in grado di fornire le suddette scuole:

a) del personale tecnico ausiliario (bidelli, assistenti ed aiuto tecnici e di segreteria) necessario;

b) di locali sufficienti;

c) dell'arredamento indispensabile.

Conseguentemente, l'interrogante chiede di conoscere quali proposte sono state suggerite dagli stessi funzionari e quali provvedimenti il Ministero intende, urgentemente, adottare allo scopo di poter rendere funzionanti le scuole d'ordine tecnico e scientifico ed eliminare gli inconvenienti oggi esistenti in modo che gli insegnanti possano, regolarmente, adempiere ai loro doveri e gli alunni possano, tranquillamente, frequentare le scuole chiuse ed occupate dagli studenti.

(4-20732)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è esatto che il consiglio di amministrazione del-

l'Ente gestione cinema ha approvato, senza proteste, la delibera, per cui lo stipendio del presidente, il socialista Mario Gallo, da sei milioni viene portato a 18 milioni l'anno;

per sapere se è esatto che a Mario Gallo è stata assegnata una vettura Fiat 125, con autista;

per conoscere l'importo dell'aumento concesso ai presidenti di Cinecittà, Luce e Italoaleggio e, in particolare, al vice presidente di Cinecittà Enrico Rossetti, redattore dell'*Espresso*. (4-20733)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto pubblica il *Corriere della Sera* del 23 novembre 1971 a pagina 7, sotto il titolo: « Perizia su altre trenta bobine », là dove si dice che il perito dottor Greco è stato in grado di precisare che l'interlocutore di Jalongo non intendeva riferirsi al dottor Vitalone ma al dottor Pietroni, il sostituto procuratore sotto inchiesta e che « comunque la circostanza è di nessun rilievo perché essa si riduce ad un semplice suggerimento di affidare la cosa, che è una cosa onesta, una cosa pulita, al professor V., un noto penalista »;

per sapere se sulla circostanza il Ministro è in grado di fornire ulteriori particolari, specie sulla sigla « V. », abbozzata dal *Corriere della Sera*. (4-20734)

LUZZATTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga di revocare il trasferimento del professore Edgardo De Angelis dalla scuola media di Lancenigo di Villorba (provincia di Treviso) che appare dettato da un indirizzo incompatibile con la libertà di insegnamento, e se non ritenga di intervenire affinché in detta scuola media siano ristabilite condizioni di collaborazione e di rispetto tra presidenza, insegnanti, allievi e loro famiglie. (4-20735)

BERNARDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza della gravissima situazione creata a Terracina in provincia di Latina, dove gli amministratori dell'ospedale civile sono costretti ad evacuare i circa 140 degenti per lo stato fatiscente e pericoloso del nosocomio, stato che ha costretto lo stesso Ispetto-

rato del lavoro a presentare all'autorità giudiziaria un rapporto informativo sulla pericolosità del fabbricato.

L'interrogante sottolinea la circostanza che da tempo tutte le forze amministrative e politiche della città vanno chiedendo stanziamenti idonei alla costruzione di un nuovo ospedale e che nel frattempo si è chiesta la erogazione di 36 milioni per porre mano alle opere di consolidamento più urgenti che rendano abitabile ed agibile il fabbricato vetusto ormai di 700 anni.

L'interrogante vuol sapere dai Ministri di cui sopra se ritengano giusto che una città come Terracina debba essere completamente ignorata nella mappa degli investimenti ospedalieri e se ritengano sopportabile il disagio dei suoi 35 mila abitanti cui si aggiungono nel periodo estivo molte altre migliaia di villeggianti. (4-20736)

VAGHI E SANGALLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se può essere nei suoi intendimenti lo stabilire che gli insegnanti di applicazioni tecniche, reimpiegati nelle segreterie delle scuole medie, nel momento in cui riceveranno la nomina in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, possano rimanere a disposizione per 18 ore settimanali nella stessa scuola dove attualmente prestano servizio con il trattamento giuridico ed economico in godimento così come è avvenuto nel passato per gli insegnanti di dattilografia e stenografia. (4-20737)

JACAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione alla legge 18 marzo 1968, n. 263, per gli ex combattenti delle guerre 1915-18 e precedenti — a quali conclusioni è pervenuta l'istruttoria per le domande intese ad ottenere l'assegno vitalizio inoltrate dai signori:

1) Iannotta Giovan Battista, nato il 14 maggio 1899 residente a Casagiove (Caserta);

2) Santonastaso Antonio, nato il 15 settembre 1895 residente a Casagiove (Caserta);

3) Masella Umberto, nato il 10 agosto 1887 residente in Aversa (Caserta);

4) Andreozzi Giuseppe nato l'11 marzo 1897 residente in Aversa (Caserta).

Le relative domande, complete di documentazione, sono state inoltrate dai comuni di residenza sin dal 1968. (4-20738)

MERENDA, TAMBRONI ARMAROLI, LA-FORGIA, PAVONE, URSO, ANSELMI TINA, BERTUCCI, BUZZI, CAIAZZA, COCCO MARIA, SGARLATA, MICHELI PIETRO, MARCHETTI E BECCARIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se corrisponda al vero che il Ministero si accingerebbe ad emettere i provvedimenti di competenza per fare entrare in vigore col 1° gennaio 1972 la nuova tariffa dei premi INAIL deliberata nel settembre del 1970 dal consiglio di amministrazione del predetto Istituto e, nel caso, se non ritenga invece opportuno procedere preliminarmente alla sostituzione del vigente sistema di finanziamento della gestione assicurativa INAIL come previsto dalla proposta di legge n. 3402 presentata alla Camera d'iniziativa dell'onorevole Tambroni Armaroli Rodolfo e sottoscritta da altri venti parlamentari; sostituzione che consentirebbe di evitare alla produzione — in questo momento di crisi — un maggior onere di circa 80-90 miliardi all'anno, che avrebbe gravissime ripercussioni per le imprese minori e, segnatamente, per quelle artigiane. (4-20739)

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intenda sollecitare i finanziamenti delle sottosegnate opere progettate dal Consorzio di bonifica di Ravenna:

1) bonifica via Cerba: ridimensionamento canale via Cerba e costruzione impianto idrovoro definitivo, importo lire 870.000.000;

2) progetto di ridimensionamento canale via Cupa, importo lire 250.300.000. (4-20740)

LUCIFREDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale sia stato e sia il motivo per il quale le destinazioni e le sistemazioni del corpo docente nelle scuole medie della provincia di Genova abbiano tanto tardato rispetto alla data di inizio dell'anno scolastico, e, a quanto sembra, non siano in alcuni casi neppure ora definitive.

L'interrogante gradirebbe anche conoscere i criteri con cui in detta provincia abbiano lavorato e lavorino le commissioni incaricate della predisposizione delle graduatorie degli insegnanti aspiranti ad incarico e dell'esame dei relativi reclami, nonché il numero delle adunanze da esse dedicate all'assolvimento delle loro funzioni. (4-20741)

D'IPPOLITO, LOMBARDI MAURO SILVANO E FASOLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali sono le disposizioni di legge in vigore che regolano la formazione delle cosiddette « vacanze NATO » e quali sono i criteri a cui normalmente si attengono le autorità ministeriali e militari in ordine alla formazione delle suddette « vacanze » nei ruoli organici degli ufficiali;

per conoscere quante « vacanze » così definite e in quali gradi sono state realizzate partitamente nell'ultimo quinquennio;

per sapere se è vero che l'istituto della « vacanza NATO » si risolve in un numero di promozioni superiore a quello previsto dalla legge di avanzamento, i cui limiti tassativi vengono in questo modo abilmente superati, mentre non sempre le suddette « vacanze » hanno una giustificazione funzionale come nel caso, per esempio, di quelle realizzate per ufficiali generali dei servizi nonostante che nell'organico NATO non siano previsti incarichi da ricoprire con tali ufficiali;

per sapere se è vero che per l'anno corrente sono previste « vacanze NATO » nei gradi di colonnello, generale, maggiore generale e tenente generale con le quali sarà possibile realizzare la promozione di altrettanti ufficiali, in più di quelli numericamente previsti dalla legge di avanzamento, e quindi favorire quei particolari militari che altrimenti non potrebbero conseguire altra promozione nel servizio permanente effettivo;

per conoscere se il Ministro della difesa intende intervenire per porre fine ad una simile pratica che consente una illegittima e particolaristica manipolazione delle promozioni introducendo nel contempo nelle forze armate inammissibili elementi di favoritismo e di differenziazione. (4-20742)

IANNIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per essere informato sui provvedimenti predisposti o da predisporre per l'urgente applicazione dei benefici derivanti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 agli impiegati civili del Ministero della difesa, dopo il parere favorevole in tal senso espresso dalla Corte dei conti.

Si chiede altresì di conoscere se non si ritenga disporre la corresponsione agli aventi diritto di un congruo anticipo alla stessa stregua di quanto praticato per gli operai, anche in considerazione del ritardo col quale verranno estesi alla categoria i benefici sopra richiamati. (4-20743)

IANNIELLO. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e delle partecipazioni statali.* — Per essere informato sulle definitive determinazioni assunte in ordine alla localizzazione dello stabilimento per la costruzione di attrezzature aeronautiche dell'Aeritalia.

La notizia circa gli orientamenti del CIPE di procedere alla ubicazione dello stabilimento fuori della Campania, contrariamente alle indicazioni precedentemente stabilite, ha sollevato la legittima reazione delle amministrazioni comunali di Grazzanise, Capua, Mondragone, Villa Literno, Cancellò Arnone, S. Maria la Fossa e Pozzuoli; nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che avevano riposto fiducia negli orientamenti in precedenza annunciati soprattutto per la idoneità dell'area prescelta (Grazzanise), le cui caratteristiche territoriali presentavano una serie di vantaggi: vicinanza delle attrezzature aeroportuali; funzionalità nei collegamenti con la accademia aeronautica di Pozzuoli; tollerabilità delle distanze da coprire con il progettato assorbimento delle attività dell'IMAM-Aerfer. (4-20744)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato, per conoscere, in ordine alla crisi dell'industria Veguastampa — che si protrae dolorosamente, con avvilitamento di quei lavoratori e con danno nella già tanto difficile economia romana e laziale — quali provvedimenti sia possibile adottare, senza pregiudizio di migliori condizioni:

1) per far assumere dal Poligrafico dello Stato il maggior numero possibile di dipendenti della Veguastampa anche in coincidenza con lo sfollamento volontario degli ex combattenti;

2) per spiegare con chiarezza quel che è accaduto: e cioè se sia vero che il beneficiario di un forte mutuo agevolato per risanare l'azienda si sia invece dileguato dopo aver riscosso l'ammontare del mutuo. Non si pretende certo che non possano farsi errori in proposito, ma va rimosso senza ombre il sospetto che cose di questo genere possano farsi impunemente.

« Sarebbe opportuno che i Ministri promuovessero un incontro con i parlamentari

del Lazio per informarli e per chiedere loro la solidarietà per risolvere il problema.

(3-05507)

« ANDREOTTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa per sapere quali provvedimenti intende prendere in ordine al brutale intervento promosso da reparti di carabinieri a danno dei lavoratori della Vegua Stampa in attesa, davanti al Senato, dei risultati degli incontri, che una loro delegazione stava avendo con i gruppi parlamentari dei vari partiti.

« Questo intervento risulta tanto più ingiustificato e grave sol che si pensi che i lavoratori predetti attendono da oltre due anni la soluzione del loro problema: il diritto al lavoro garantito dalla Costituzione; e che in tutto questo travagliato periodo hanno sempre dato prova, anche nel corso di ripetute democratiche manifestazioni, di grande senso di responsabilità.

(3-05508)

« BERTOLDI, QUERCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per sapere:

se è a conoscenza della grave iniziativa presa dal direttore provinciale delle poste di Palermo, dottor Francesco Bartolotta, il quale, con la speciosa motivazione basata sul "pericolo di turbativa dell'ordine negli uffici", ha fatto defiggere dagli albi un manifesto murale col quale il comitato regionale siciliano della federazione postelegrafonici-CGIL, interpretando la viva indignazione della categoria per la vile aggressione fascista ai fratelli Cipolla e al giovane Macaluso, faceva appello ai sentimenti antifascisti della categoria stessa perché si mobilitasse in difesa della libertà e della democrazia onde evitare il ripetersi di atti di teppismo;

se non ritiene tale iniziativa lesiva del diritto dei sindacati di manifestare, con lo scritto e con la parola, così come prescrive la Costituzione repubblicana, la propria opinione su un grave fatto di sangue che, oltre ad avere offeso l'integrità fisica delle vittime, ha rappresentato un grave attentato alla libertà di tutti i cittadini e, quindi, ai principi costituzionali, nonché una copertura politica ai delinquenti fascisti che tale fatto di sangue hanno posto in essere e un atto contrastante con gli obblighi civili di un funzionario statale;

infine quali immediati provvedimenti intende adottare contro un siffatto funzionario irrispettoso della Costituzione e per garantire le libertà politiche e sindacali negli uffici postali di Palermo.

(3-05509) « MAZZOLA, FERRETTI, MUSOTTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, per sapere se sono a conoscenza del grave episodio accorso a Chieri ove una vergognosa persecuzione organizzata contro due insegnanti democratici di Pino Torinese — Franco Gritti e Marina Dina — è culminata in una inaccettabile sentenza giudiziaria di condanna, suscitando sdegno e riprovanza nell'opinione pubblica. I motivi della persecuzione sono evidenti: si vuole bloccare la crescita di una scuola non autoritaria, non discriminatrice tra ricchi e poveri, e colpire persone che ad una qualificata attività di scuola uniscono un preciso impegno politico che dà fastidio ai detentori del potere. Per questo scopo si è inventato un episodio inconsistente, attribuendo al Franco Gritti inesistenti violenze contro un allievo, costruendo testimonianze di comodo, cercando di colpire e di screditare coloro che intendevano ristabilire la verità.

« Gli interroganti chiedono in particolare di sapere:

1) come possa esercitare una attività giudiziaria un cittadino che dichiara apertamente la sua posizione fascista e razzista;

2) se le autorità scolastiche intendono prestarsi alla persecuzione, colpendo il Gritti e la Dina sotto il profilo del posto di lavoro, o se invece sarà evitato questo ultimo atto di una indegna caccia alle streghe.

(3-05510)

« LIBERTINI, AMODEI, CANESTRI, ALINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro, per conoscere lo stato delle trattative per l'assunzione da parte del Poligrafico dello Stato dei lavoratori della Vegua Stampa che da oltre due anni, in mezzo ad indescrivibili difficoltà, rivendicano la soluzione del loro problema.

« Gli interroganti fanno presente l'insostenibile ed esasperante situazione, tenuto anche conto dei contraddittori interventi promossi fino ad oggi dal Governo, che hanno di fatto

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1971

aggravato la situazione anziché risolverla; rilevano inoltre che anche un semplice esame dell'attuale tipo di sfruttamento degli impianti del Poligrafico fa concludere che il problema può essere risolto in brevissimo tempo purché si manifesti, da parte dei Ministeri interessati, la necessaria volontà politica.

(3-05511)

« BERTOLDI, QUERCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici per conoscere le ragioni del ritardo nella progettazione, nell'appalto e nell'esecuzione dei lavori dell'autostrada Genova-Sempione.

« In una risposta a precedente interrogazione all'interrogante veniva comunicato che entro il giugno 1971 era fissato l'appalto dei tronchi Voltri-Alessandria e Alessandria-Stroppiana-Santhyà, ed entro il giugno 1972 quello degli altri tronchi.

« La situazione effettiva risulta ad oggi molto diversa, perché solo in questi ultimi giorni il CIPE ha autorizzato gli appalti per il tronco Voltri-Alessandria, che saranno conclusi, bene andando le operazioni, entro il 1971.

« Non essendosi entro l'anno in corso né approvati i progetti, né tanto meno procedutosi agli appalti del tronco Alessandria-Stroppiana-Santhyà, l'interrogante chiede di conoscere di quanto tempo viene ad essere rinviato il piano di attuazione dei successivi tronchi, Stroppiana-Invorio e Invorio-Gravelona, i cui appalti erano stati annunciati come fissati per il giugno 1972.

« Sembra, infatti, legittima la preoccupazione che il ritardo e l'incompletezza nell'attuazione delle operazioni previste per il 1971 (appalto di uno solo dei due tronchi preannunciati, e con sei mesi di slittamento), produca una serie di rinvii a catena tale da non consentire alcuna previsione circa il periodo in cui verranno appaltati ed eseguiti i tronchi che interessano le zone del novarese per i quali le speranze si erano fissate nell'anno 1972.

« L'interrogante nel chiedere una risposta rassicurante invita il Ministero a sollecitare gli organi competenti ed interessati affinché vengano recuperati i ritardi finora verificatisi, e riportate nei tempi già preannunciati le operazioni esecutive dei tronchi novaresi dell'autostrada Genova-Sempione, non essendo più sostenibile lo stato di depressione occupazionale che la mancanza di una arteria

di collegamento sta da tempo producendo nelle zone del Cusio, del Verbano e dell'Ossola.

(3-05512)

« GIORDANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se sono a conoscenza dell'arresto, a Trivero, dei due lavoratori tessili Giardino Pericle e Zegna Leo, accusati di violenza privata. In realtà questa infame accusa copre una realtà tutta diversa. Giardino e Zegna, insieme con i loro compagni di lavoro, partecipavano a una legittima e sacrosanta lotta sindacale, e si opponevano giustamente alla asportazione del macchinario dall'azienda Zegna di Trivero. In una situazione biellese caratterizzata da un aspro attacco alla occupazione, e mentre il padronato utilizza la crisi per rafforzare il proprio potere e avviare una ristrutturazione sulla pelle degli operai, la asportazione di macchinario dalla Zegna assumeva per molte famiglie un significato drammatico.

« Gli interroganti deplorano che l'intervento pubblico invece che a rimuovere la causa della crisi e a difendere il diritto al lavoro, sia volto a reprimere le lotte operaie, elemento essenziale di progresso e di democrazia, chiedono la punizione dei responsabili della repressione, e un impegno governativo diretto a garantire l'occupazione e la libertà dei lavoratori.

(3-05513)

« LIBERTINI, AMODEI, CANESTRI, ALINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere quali passi abbia compiuto o intenda compiere perché sia posta fine ai bombardamenti terroristici e all'impiego di prodotti chimici per la distruzione dei raccolti, effettuati e preparati dall'esercito portoghese contro le regioni liberate della Guinea Bissau.

(3-05514)

« LUZZATTO, LATTANZI, BOIARDI, GRANZOTTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del tesoro, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per assicurare la continuità di lavoro delle Officine aeronavali di Venezia. Da molti mesi sono state fatte dal Governo, e in particolare dal Mini-

stro del tesoro, concrete promesse di intervento risolutivo; ma non hanno avuto nessun seguito nei fatti. Ora, avvicinandosi l'esaurimento dell'amministrazione controllata, urge che sia data ai lavoratori la certezza dell'occupazione, e che a tal fine il Governo provveda agli interventi necessari e ne assuma impegno dinanzi al Parlamento.

(3-05515) « LUZZATTO, LATTANZI, PASSONI, GRANZOTTO, ALINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere se è a conoscenza delle manovre che sarebbero state poste in essere dalla dirigenza dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, allo scopo di eliminare le strutture democraticamente elette a livello periferico, ree di aver contestato l'elezione dell'attuale presidente.

« In particolare l'interrogante chiede di essere informato sulle urgenti misure che si intendono disporre, per accertare le responsabilità di coloro che si son resi promotori della sottoscrizione di petizioni tendenti ad ottenere la nomina di gestioni commissariali nelle sezioni provinciali, nelle quali, le strutture democraticamente elette nelle ultime assemblee, hanno rivolto istanza alla Presidenza del Consiglio, alla Corte dei conti perché si invalidasse la elezione dell'attuale presidenza centrale per gli addebiti mossi dagli organi di vigilanza e di cui si ha avuto eco in Parlamento con una serie di interrogazioni.

« La manovra, qualora rispondesse a verità, sarebbe chiaramente intimidatoria in quanto volta ad esercitare un'azione disincentivante e dissuadente con la minaccia di rapresaglie.

« L'accertamento potrebbe anche verificare se esistono gli estremi della strumentalizzazione politica dell'associazione, mediante la eliminazione di tutte le strutture non allineate sulla posizione politica della Presidenza.

(3-05516) « IANNIELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno per conoscere i motivi che hanno determinato a Messina l'arresto di un giovane del Fronte della gioventù, reo soltanto di aver difeso la sede giovanile del MSI assaltata da elementi di sinistra.

« Poiché la persecuzione contro i giovani missini, anche nella provincia di Messina,

sta diventando non più oltre tollerabile e potrebbe essere causa di pericolose turbative dell'ordine pubblico mentre è certamente limitativa delle libertà di cittadini colpevoli solo di essere anticomunisti, l'interrogante richiama l'attenzione del Governo perché si intervenga e subito, per far rispettare la legge eguale per tutti.

« Ancora oggi la sede del MSI di Santa Teresa è stata danneggiata dal lancio di bombe eseguito da teppisti di sinistra.

« Per le ragioni sopracitate l'interrogante chiede di sapere se siano stati, come sarebbe legittimo aspettarsi, presi provvedimenti contro i mandanti e gli esecutori dei vili attentati agli iscritti ed alle sedi del MSI e per quali ragioni le autorità preposte non siano ancora intervenute contro gli aggressori dei giovani missini feriti nei giorni scorsi, mentre si continua ad operare a senso unico arrestando indiscriminatamente i giovani della destra nazionale colpevoli solo di essersi difesi dalle aggressioni comuniste.

(3-05517)

« D'AQUINO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere se sia a sua conoscenza che l'onorevole Mauro Ferri, segretario del PSDI e quindi di un partito che fa parte della maggioranza governativa, nonostante gli inviti a desistere dal suo proposito, durante il comizio di domenica 21 novembre al teatro Verdi di Gorizia ha pervicacemente insistito nella sua tesi della già avvenuta decisione di rinuncia alla sovranità italiana sulla Zona B e che in seguito ad una interruzione contenente l'affermazione: " Il Ministro degli esteri dice il contrario ", l'onorevole Ferri ha accusato lo stesso Ministro degli esteri di ipocrisia, affermando che non si può pretendere coraggio dalla Democrazia Cristiana e soprattutto dall'onorevole Moro, ma che il significato che si deve dare alle sue affermazioni è di accettazione degli attuali confini come definitivi;

per conoscere quale giudizio il Ministro degli esteri dia di tale costante attività del segretario socialdemocratico e per sapere se non ritenga che, parlando in tale guisa proprio a Gorizia che non può dimenticare le migliaia di suoi deportati e dove vivono tanti profughi che non possono amare le provocazioni quali quelle messe in atto dall'onorevole Ferri, l'esponente della maggioranza non abbia certo reso un servizio ai rapporti di buon vicinato con la Jugoslavia.

(3-05518) « DE MARZIO, ROMEO, FRANCHI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere quale politica intenda adottare il Governo a Milano dinnanzi al disegno eversivo che, partendo dalle cosiddette manifestazioni antifasciste pilotate dal partito comunista e avallate dai partiti della maggioranza, si traduce in un crescendo di operazioni concertate, tra le quali:

1) minacce e violenze nelle fabbriche a singoli o a gruppi di operai e di dirigenti non rassegnati alla fine della libertà di lavoro imposta dalla triplice sindacale (ultimo gravissimo episodio quello verificatosi all'Alfa Romeo);

2) intimidazioni, atti di teppismo in numerose scuole medie culminati con la chiusura del liceo " Virgilio " e con le occupazioni di fatto attuate il 22 novembre 1971, con una azione di vera e propria guerriglia contro la maggioranza degli studenti e contro le forze dell'ordine, all'istituto " Zappa ", al " Molinari ", al Settimo e all'Ottavo scientifico, all' " Einstein ", al " Galvani ", al " Gonzaga ";

3) irresponsabile tolleranza del rettore De Otto all'occupazione dell'università di via Sesta del Perdono, nonché delle facoltà di architettura e di fisiologia, da parte di minoranze armate facenti capo al Movimento studentesco e ad altri gruppi di estremisti;

4) il succedersi di proditorie aggressioni contro giovani esponenti del MSI nelle scuole e nelle zone periferiche, specie a Quarto Oggiogio, ove la sede del Movimento è stata devastata con tre bottiglie molotov nonché in altri quartieri, come a Zambellino, dove privati cittadini tacciati di " fascisti " vengono quotidianamente ingiuriati e fatti segno a tentativi di aggressione presso le proprie abitazioni, giungendo in qualche caso alla violazione di domicilio ad opera di un magistrato che si qualifica di sinistra, il dottor Generoso Petrella, il cui intervento extra giudiziario merita il più severo provvedimento dell'autorità competente.

« In queste condizioni gli interroganti chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio si senta autorizzato a dichiarare ancora che l'ordine pubblico, oltre quello sociale, regna a Milano.

(3-05519)

« SERVELLO, ROMEO ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere la linea che il Governo intende seguire

per l'effettiva tutela della libertà di informazione.

« A giudizio degli interpellanti è in atto nel paese un processo che tende a limitare e già limita fortemente il diritto all'espressione del proprio pensiero e la reale possibilità del cittadino di accedere a un'informazione in cui la libera dialettica delle opinioni sia effettiva garanzia di obiettività.

« Questo processo si manifesta in particolare attraverso l'uso di parte del monopolio statale della RAI-TV, asservendo questo strumento di informazione ad interessi non statali ma di gruppi di potere, e attraverso il tentativo di concentrazione delle testate dei quotidiani ed il loro progressivo infeudamento ad interessi di gruppi economici monopolistici o a gruppi di potere attraverso la mediazione di banche ed enti pubblici.

« Questo processo attacca il diritto del cittadino a disporre di un'informazione effettivamente libera insieme con la libertà di espressione da parte dei giornalisti.

« Gli interpellanti ritengono necessario che il Governo investa il Parlamento del problema nel suo insieme, nelle forme più opportune, stimando indispensabile che in ogni caso il Governo dia urgentemente al Parlamento una informazione:

1) sulle misure a carattere immediato che si intendono prendere per fornire un aiuto alla stampa quotidiana contrastando il processo di indebolimento che porta alla concentrazione delle testate;

2) sulle direttive che si intendono dare ad enti pubblici industriali e bancari per quanto riguarda la politica editoriale da essi perseguita, nonché per l'amministrazione dei fondi pubblicitari;

3) sul seguito che si intende dare alle indicazioni contenute nel documento programmatico preliminare relative:

a) alla istituzione di tipografie a disposizione di tutti;

b) a un intervento statale in materia di distribuzione della stampa.

(2-00778) « INGRAO, GALLUZZI, BARCA, DAMICO, COLAJANNI, TROMBADORI, PAJETTA GIAN CARLO, BARTESAGHI, LOPERFIDO, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, REICHLIN, SPECIALE ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Governo per conoscere se non ritenga opportuno in sede di Comitato per la contrattazione programmata del CIPE, nella eventualità del-

la mancanza di una indicazione da parte della Regione siciliana o di indicazione diversa, stabilire che l'insediamento programmato per la creazione di un centro per la lavorazione delle materie plastiche venga egualmente destinato nella provincia di Ragusa e precisamente ubicato nel comune di Pozzallo dove recentemente è stato approvato un nuovo agglomerato industriale e nel cui territorio dovranno essere completati i lavori di una grande attrezzatura portuale quale l'infrastruttura fondamentale e principale dell'agglomerato stesso.

« Tale territorio presenta infatti tutti i requisiti di economicità e di convenienza che sono stati ampiamente illustrati in precedenti simili atti parlamentari che attendono ancora risposta e che non vanno sottovalutati.

« La provincia di Ragusa infatti in relazione ad inconfutabili obiettivi dati, ha un ambiente sociale ed economico non meno sfortunato di quello delle altre province di Sicilia, egualmente lacerato, se non di più, dalla piaga della disoccupazione, della sottoccupazione e della emigrazione con un reddito capitolario falsato dalla presenza di dichiarazioni di reddito di pubbliche imprese che riflettono altrove gli effetti dei loro impieghi.

« Il tutto aggravato dalla considerazione che l'ENI con la operazione di acquisto del pacchetto azionario della società ABCD del gruppo Bomprini-Parodi, pur nella ristrutturazione di un'azienda che cominciava a rilevare i primi sintomi di una stanchezza operativa, ha, di fatto, ridotto di circa la metà le maestranze occupate negli stabilimenti di Ragusa determinando, di conseguenza, l'aumento di un ormai palese stato di disagio e di profondo malcontento di quelle popolazioni che il giorno 29 novembre 1971 scenderanno in sciopero generale.

(2-00779)

« SPADOLA ».

MOZIONE

« La Camera,

considerata l'esistenza presso l'azienda FIAT di Torino di un servizio di spionaggio privato che ha svolto e svolge indagini sulle convinzioni politiche, sulle attività sindacali e su altri aspetti della vita privata di migliaia e migliaia di cittadini italiani;

considerato che per tale attività di spionaggio, che è chiaramente in contrasto con il dettato costituzionale e con lo statuto dei diritti dei lavoratori, l'azienda si è avvalsa delle

prestazioni di dipendenti dell'amministrazione pubblica dietro erogazione di contributi ed elargizioni;

constatato che la FIAT, nell'ambito dei servizi generali diretti dall'ex tenente colonnello Mario Cellerino, dispone di un ufficio accertatore presso il quale operano ex militari dell'Arma dei carabinieri e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i quali pertanto non sembrano tanto adatti per la valutazione di quell'attitudine professionale che sarebbe l'oggetto centrale delle ricerche loro demandate, quanto invece per valutazioni inerenti appunto le convinzioni politiche, le attività sindacali ed altri aspetti della vita privata dei cittadini;

considerati i gravi pericoli per la democrazia che sono insiti nella tolleranza manifestata dal Governo e, in particolare, dal Ministero dell'interno, nei confronti di un fenomeno che dimostra come l'apparato statale venga usato, calpestando la legge per tutelare una certa società e certi interessi ben definiti;

considerata la necessità di un deciso intervento a tutela del vero ordine democratico, ben differente dall'ordine pubblico così come è ed è stato inteso da questo e dai precedenti governi;

considerato che nel corso degli anni passati migliaia e migliaia di lavoratori, in conseguenza delle illecite pratiche della FIAT hanno perso salario e lavoro;

impegna il Governo:

1) a promuovere un'inchiesta amministrativa, sull'ampiezza e sulla natura delle indagini svolte dal servizio di spionaggio privato della FIAT ed eventualmente di altre aziende, nonché sui rapporti intercorsi tra tale servizio di spionaggio e dipendenti dell'amministrazione statale e a riferirne i risultati alla Camera entro 2 mesi;

2) a sospendere immediatamente dal servizio tutti i dipendenti dell'amministrazione pubblica che siano risultati coinvolti nell'attività di spionaggio di cui sopra;

3) a prendere misure atte a sanare la situazione di quei lavoratori licenziati o comunque danneggiati per motivi politici o sindacali, dal 1948 all'entrata in vigore dello statuto dei diritti dei lavoratori.

(1-00166) « LATTANZI, CERAVOLO DOMENICO, PASSONI, ALINI, AMODEI, CANESTRI, CARRARA SUTOUR, LIBERTINI, MAZZOLA, MINASI ».